



33774 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Alfredo Maria LOMBARDI	- Presidente-	Sent. n. 2151/2015
Dott. Silvana DE BERARDINIS	- Consigliere -	UP: 16/06/2015
Dott. Grazia MICCOLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 47676/2014
Dott. Angelo CAPUTO	- Consigliere -	
Dott. Paolo G. DE MARCHI ALBENGO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CRESPI Luigi, nato il 2 agosto 1962
MARINI Andrea Federico, nato il 30 gennaio 1954
CRESPI Luca Ambrogio, nato il 19 gennaio 1970
TURATO Natascia, nata il 4 dicembre 1964
ROCHIRA Giuseppe, nato il 7 novembre 1962
SUPERTI FURGA Ferdinando, il nato 20 gennaio 1932
TURCO Ascanio, nato il 11 novembre 1947
PRAVADELLI Fulvio Vittorio, nato il 1 novembre 1957
MINGOLLA Renzo Massimo, nato il 7 ottobre 1961
VIZZIELLO Domenico, nato il 26 marzo 1954
TOSTO Angelo Raffaele, nato il 27 marzo 1948

avverso la sentenza n. 3939/2012, emessa in data 24 settembre 2013, dalla Corte di Appello di Milano

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nella udienza pubblica del 12 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere Grazia Miccoli

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Roberto ANIELLO, ha concluso chiedendo:

- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per TURATO in relazione al capo 11, con eliminazione della relativa pena;
- l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per MARINI;
- il rigetto nel resto per gli altri ricorsi.

Per i ricorrenti:

- PRAVADELLI, l'avv. Franco ROSSI GALANTE ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- SUPERTI FURGA, gli avvocati Alessio LANZI e Roberto RAMPIONI, dopo aver depositato copia della sentenza civile della Corte di Appello di Milano emessa in data 24 ottobre 2013, con attestazione del passaggio in giudicato, hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. LANZI ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 2621 cod. civ., quale norma integratrice del reato di bancarotta impropria da reato societario;
- TURCO e VIZZIELLO, l'avv. Fabio FIDDUCCIA ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
- TOSTO, gli avvocati Paolo BERRUTI e Luigi A. FISCHETTI hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- MINGOLLA, l'avv. Fabio LATTANZI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- MARINI, l'avv. Livia ROSSI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- ROCHIRA, gli avvocati Umberto Giuseppe ILARDO e Stefano MARANELLA hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- Luigi CRESPI, gli avvocati Luigi CHIAPPERO e Marcello ELIA hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- Ambrogio Luigi CRESPI e TURATO, gli avvocati Giuseppe ROSSODIVITA e Francesco Paolo SISTO hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avv. SISTO ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 2621 cod. civ., quale norma integratrice del reato di bancarotta impropria da reato societario.

RITENUTO IN FATTO

1. Le decisioni dei giudici di merito

1.1. La sentenza della Corte di Appello

Con sentenza del 24 settembre 2013 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2011, appellata dagli imputati **CRESPI Ambrogio Luca, CRESPI Luigi, MARINI Andrea Federico, MINGOLLA Renzo Massimo**, NOVEBACI Maurizio, **PRAVADELLI Fulvio Vittorio, ROCHIRA Giuseppe, SUPERTI FURGA Ferdinando, TOSTO Angelo Raffaele, TURATO Natascia, TURCO Ascanio, VIZZIELLO Domenico** e dal responsabile civile KWGA S.p.A., ha:

- assolto NOVEBACI dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e MARINI dal reato ascrittogli al capo 19) limitatamente ai fatti relativi al bilancio 2002 e alla situazione patrimoniale del 2003 per non aver commesso il fatto;

- dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi CRESPI, MARINI e PRAVADELLI in ordine al reato loro ascritto al capo 13) perché estinto per intervenuta prescrizione, e conseguentemente rideterminato, riducendola, la pena inflitta ai predetti imputati;

- revocato le statuizioni a favore delle parti civili:

fallimento HDC S.p.A. relativamente a Luigi e Ambrogio CRESPI, MARINI, MINGOLLA, ROCHIRA, TOSTO e TURATO,

fallimento HDC RICERCHE s.r.l. relativamente a Luigi CRESPI, MARINI, ROCHIRA, TURATO e KWGA S.p.A.;

fallimento CIRM MARKET RESEARCH S.p.A. in liquidazione relativamente a ROCHIRA e Luigi CRESPI;

fallimento E-SPACE MEDIA s.r.l., relativamente a Luigi CRESPI e NOVEBACI;

- confermato nel resto la sentenza di primo grado.

1.2. Imputati e imputazioni

Per quanto di interesse in questa sede si riportano qui di seguito le imputazioni trascritte nella sentenza di appello, come risultanti dall'originaria accusa. Si trascrivono (tra parentesi quadre) anche le imputazioni in relazione alle quali v'è stata definizione nei giudizi di merito e che riguardano gli imputati ricorrenti, perché aiutano a comprendere meglio i termini dell'intera vicenda in esame ed il contenuto di alcune delle doglianze proposte in questa sede.

❖ **HDC S.p.A.**

del reato di cui agli articoli sotto indicati, nelle seguenti qualità della HDC S.p.A., con sede in Milano via San Giovanni sul Muro 1, **dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 4/3/04:**

- **CRESPI Luigi** in qualità di Presidente del CdA dalla costituzione al 24.11.2003, di AD dal 18.12.2002 al 14.3.2003, di membro del Comitato Esecutivo dall'8.1.2001 al 3.7.2003 e comunque di soggetto apicale del c.d. Gruppo HDC dalla costituzione fino al 24.11.2003;
 - **MARINI Andrea** in qualità di componente del CdA dal 30/12/99 al 7/3/00, di A.D. dal 7/3/00 all'8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, Direttore Generale dall'8/3/01 al 21/12/01, Vice Presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente il Comitato Esecutivo dall'8/1/01 al 3/7/03;
 - **ROCHIRA Giuseppe** in qualità di Global Advisor della HDC S.p.A. dal 18/3/03, titolare delle società HIG S.p.A., ABC S.p.A. e ICN S.p.A. e della GLOBAL CONSULTING SERVICE S.p.A.;
 - BELLO Valerio in qualità di membro del CdA dal 9.10.2002 al 14.3.2003 e di Direttore Generale dal 14.3.2003 al 5.11.2003;
 - **SUPERTI FURGA Ferdinando** in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dal 15.2.2001 al 16.10.2003;
 - **TURCO Ascanio** in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dal 21.12.00 al 15.2.2001 e dal 16.10.2003 al 24.11.2003 e Componente Effettivo dal 15.2.2001 al 16.10.2003;
 - **CRESPI Ambrogio** in qualità di componente del CdA di HDC S.p.A. dal 21/12/00 all'8/3/01 e dal 26/11/01 al 28/5/03 e di A.D. dal 28/5/03 al 24/11/03, Presidente CdA di CENTUNESIMA dal 21/1/02 al 31/7/02;
 - **TURATO Natascia** in qualità di componente del CdA di HDC S.p.A. dal 21/12/01 al 28/5/03, di A.D. dal 21/12/00 al 21/12/01 e dal 28/5/03 al 24/11/03, e di membro del Comitato Esecutivo dall'8/1/01 al 21/12/01;
- omissis*

► **BANCAROTTA IMPROPRIA DA FALSO IN BILANCIO**

1. CRESPI Luigi - CRESPI Ambrogio - BELLO - ROCHIRA - MARINI - TURATO - SUPERTI FURGA - TURCO:

del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 223 c. 1 e 2 n. 1 (in rel. all'art. 2621 c.c.) L.F., perché in concorso tra loro e con SGARAVATO Ermanno, FAGIOLI Enrico, TAGLIABUE Alberto e FIORANI Giampiero per i quali si procede al capo 2), nelle qualità sopra indicate nonché i Sindaci con condotta consistita nell'omettere volontariamente ogni attività di vigilanza sull'osservanza della legge da parte degli amministratori ed omettendo ogni attività di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. in tema di valutazione del patrimonio sociale, ed anzi esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri nonché esprimendo specificamente il consenso a norma dell'art. 2426 n. 6 c.c. sulla valutazione riguardante l'avviamento di CENTUNESIMA:

esponevano nel bilancio relativo all'esercizio 2002 della società **HDC S.p.A.**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire un ingiusto profitto, **fatti materiali non corrispondenti al vero** in ordine alla situazione economico-patrimoniale della società ed in particolare:

- 1) iscrivevano all'attivo dello stato patrimoniale **CREDITI** inesistenti, inesigibili o irrealizzabili per un importo complessivo di € 13.212.274,14 a fronte di una voce pari a 37.388.692,00 e più specificamente:
 - a) iscrivevano all'attivo dello stato patrimoniale tra i **crediti verso clienti** per fatture da emettere e nel conto economico tra i ricavi, l'importo di €. 6.550.000,00 nei confronti di **HIG S.p.A., ABC S.p.A. o ICN S.p.A.** - società del gruppo facente capo a **Giuseppe ROCHIRA**- crediti inesistenti in quanto originati da contratti appositamente predisposti ed in particolare:
 - a fronte di un contratto c.d. quadro stipulato con ABC S.p.A. e datato 9.1.2002, gli importi di €. 3.850.000,00 per fatture da emettere ad ABC per corrispettivo proporzionale ed €. 365.000,00 per fatture da emettere ad ABC per corrispettivo fisso;
 - a fronte di tre contratti stipulati, rispettivamente con HIG S.p.A., ABC S.p.A. e ICN S.p.A., datati il 9.1.2002, gli importi di €. 985.000,00, di €. 675.000,00 e di €. 675.000,00;
 - b) iscrivevano all'attivo dello stato patrimoniale tra i **crediti verso clienti** nei confronti del cliente ENEL l'importo di €. 309.874,14 per "fatture da emettere" in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all'esercizio successivo, posto che il contratto con ENEL veniva concluso in data 25.3.2003;
 - c) iscrivevano tra i **crediti verso clienti** l'importo di €. 200.000,00 nei confronti di PUNTO.COM s.r.l. in relazione all'emissione della fattura n. 207 del 30.9.2002 relativa ad operazioni inesistenti;
 - d) iscrivevano all'attivo dello stato patrimoniale e/o non svalutavano tra i **crediti verso controllate** l'importo di €. 6.152.400,00 nei confronti di HDC RICERCHE S.p.A. composto per €. 3.447.800,00 dall'importo ricavato dalla vendita realizzata con due contratti del 24.12.2002 e del 27.12.2002 di CIRM MARKET RESEARCH S.p.A. e WORLD RESEARCH s.r.l. alla HDC RICERCHE S.p.A., credito inesistente artificialmente costruito al solo fine di migliorare il risultato d'esercizio e del quale, nella nota integrativa, si dava falsamente atto che i pagamenti procedevano regolarmente e per la restante parte da crediti commerciali e finanziari in tutto o in parte irrealizzabili in relazione alle condizioni economiche di dissesto della società partecipata;
- 2) iscrivevano all'attivo nello stato patrimoniale tra le **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** - la cui voce complessiva ammontava a €. 16.048.504,00- al valore di costo anziché a quello effettivo - in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2426 c.c. laddove impongono di adeguare la valutazione all'eventuale minor valore che risulti attribuibile alla partecipazione alla chiusura dell'esercizio - le partecipazioni in SHOW UP s.r.l. (detenuta al 100% con acquisto del 16.1.2001) iscritta per il valore di €. 8.853.500,00, e in HDC RICERCHE S.p.A. (detenuta al 100% a seguito di costituzione nel luglio 2001) iscritta per il valore di €. 834.900,00, valori azzerati nella situazione patrimoniale al 30.11.2003;

3) iscrivono nello stato patrimoniale tra le **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** - la cui voce complessiva ammontava a 3.974.057,00 - l'avviamento relativo alla società CENTUNESIMA s.r.l. pari a €. 1.500.000, nonostante che il suddetto valore di avviamento fosse del tutto inesistente e che, essendo l'acquisto del ramo di azienda negozio simulato effettuato al solo fine di compensare crediti della HDC nei confronti della stessa CENTUNESIMA migliorando al contempo il risultato di bilancio, l'avviamento non avrebbe potuto essere iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 2426 1° c. n. 6 c.c., in quanto non acquisito a titolo oneroso.

Con tale condotta, alterando in modo sensibile la rappresentazione economico-patrimoniale della società, col superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge, **concorrevano a cagionare il dissesto** della società HDC HOLDING S.p.A. attraverso l'elusione ed il grave ritardo del ricorso ai rimedi legali previsti dagli artt. 2446 e segg. c.c. dissesto aggravatosi per via della protrazione del ricorso al credito bancario e delle attività distrattive dei pagamenti preferenziali che sono stati realizzati nel corso del 2003 e 2004 di seguito contestate.

[2. OMISSIS]

► **BANCAROTTA PATRIMONIALE PER DISTRAZIONE**

3. CRESPI Luigi - ROCHIRA:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro **distraevano** dal patrimonio della società fallita la complessiva somma di €. 1.270.500,00 corrisposta senza giustificazione economica:

- 3.1-** per €. 150.000,00 corrisposta il 12.9.2003 in favore di **ICN S.p.A.** a fronte della fattura n. 1/03 del 4.8.2003 dell'importo di €. 150.000,00 (IVA compresa) emessa per operazioni inesistenti - contratto di consulenza del 7.1.2003-;
- 3.2-** per €. 100.000,00 corrisposta il 12.9.2003 in favore di **ABC S.p.A.** a fronte della fattura n. 1/03 del 4.8.2003 dell'importo di 1.320.000,00 (IVA compresa) emessa per operazioni inesistenti - contratto di consulenza del 7.1.2003-;
- 3.3-** per €. 480.500,00 corrisposta parte a **BISCI Marinella** -€. 332.500,00 (€. 190.000,00 con assegno n. 99385271 e 142.500,00 con assegno n. 99385272 della BPL su c/c 3458)- e parte ad **HIG S.p.A.** -€. 148.000,00 con assegno n. 92422340 della BPL c/c 3458- per l'acquisto del 95% del capitale azionario di ABC S.p.A. e ICN S.p.A. privo di valore;
- 3.4-** per €. 300.000 corrisposta alla società **GLOBAL CONSULTING SERVICES S.p.A.** a fronte di due fatture (n. 41 del 6.6.2003 e n. 74 del 30.7.2003) emesse per operazioni inesistenti.
- 3.5-** per €. 240.000,00 corrisposta a **ROCHIRA Giuseppe** nel periodo dall'aprile al novembre del 2003 a titolo di compenso per il ruolo di "Global Advisor" della HDC S.p.A.

Tutte società o soggetti riferibili a ROCHIRA Giuseppe A.U. delle società.

4. CRESPI Luigi - MARINI:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1) 223 c. 1 L.F.** perché in concorso tra loro:

a) **distraevano** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 8.702.623,70, (di cui €. 6.645.369,95 effettivamente corrisposta ed €. 2.057.253,75 rimasta quale debito del fallimento) in favore di SPADACINI Paolo, PELLIZZARI Marinella e SIMON FIDUCIARIA S.p.A. per l'acquisto del 100% delle quote di SHOW UP s.r.l., somma di gran lunga eccedente il reale valore;

b) **distraevano o comunque dissipavano** dal patrimonio della società fallita:

- la somma di €. 309.873,60 corrisposta alla società COMO CALCIO con rimesse del 31/10/02, 29/11/02 e 31/12/02 a titolo di sponsorizzazione;

- la somma di €. 247.899,32 corrisposta alla società PUBLITALIA 80 con rimesse del 15/2/02 e del 13/9/02 a fronte di fatture rispettivamente del 31/12/01 e 12/7/02 a titolo di sponsorizzazione per il MILAN AC.

Pagamenti effettuati a fronte di fatture per operazioni inesistenti o comunque assolutamente ingiustificati in relazione agli interessi della società e alla sua già compromessa situazione patrimoniale.

5. CRESPI Luigi - VONA- CRESPI Ambrogio:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p. 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro:

[a) distraevano dal patrimonio della società fallita beni pari a complessivi €. 3.351.440,62 attraverso le seguenti modalità:

✓ una quota di credito pari ad €. 1.628.233,25 vantato da HDC S.p.A. nei confronti di CENTUNESIMA s.r.l., veniva compensata con il prezzo di acquisto di un ramo di azienda della stessa CENTUNESIMA s.r.l. di pari importo (operazione realizzata con atto di cessione datato 24.12.2002 e contabilizzata entro il 31.12.2002); compensazione del tutto ingiustificata in relazione alla insussistenza del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda pari a €. 1.500.000;

✓ una quota di credito pari ad €. 1.020.000 compensata con crediti di pari importo vantati da HDC S.p.A. nei confronti di CENTUNESIMA, contabilizzati attraverso la emissione da parte di quest'ultima di due fatture (n. 119 e 120 entrambe del 31.12.2002) con la causale rispettivamente di "prestazioni svolte per vostro conto nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2002 sul progetto Public Affairs" e "lavorazione e servizi per adattamento file anagrafico di operatori economici italiani secondo contratto del 15/7/2002" a fronte di prestazioni inesistenti,

✓ una quota di credito pari ad €. 83.040,40 conseguenti ad un ingiustificato accollo di debiti della società collegata CIRM, privo di contropartita,

✓ somma di denaro complessivamente pari a €. 620.166,97 corrisposta nel corso del 2003 con le modalità meglio descritte nella tabella che segue, sulla scorta di fatture emesse per operazioni inesistenti:
omissis

b) **distraevano** dal patrimonio della società fallita la complessiva somma di €. 166.500,00 corrisposta a AUDISAT s.r.l. (in seguito CI e CI s.r.l. -società riferibile alla famiglia CRESPI-) con bonifico bancario del 9.10.2003 a fronte di due fatture rispettivamente n. 1 del 10.7.2003 e n. 2 del 30.9.2003,

registrate nella contabilità HDC S.p.A. come "acconto e saldo provvigioni cliente CHAMPION" emesse per operazioni inesistenti;

6. CRESPI Luigi – TOSTO:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.** perché in concorso tra loro (TOSTO Angelo in qualità di Consigliere del CdA dal 30/12/99 al 24/11/03 della HDC S.p.A. con sede in Milano via San Giovanni sul Muro 1) **distraevano** la complessiva somma di €. 150.000,00 che veniva prelevata da CRESPI Luigi dal conto corrente della società fallita il 2 e 3 ottobre 2003, utilizzata per la costituzione di n. 15 libretti al portatore emessi dalla BANCA SELLA su suo ordine e versata alla controllata DATACONTACT s.r.l. della quale TOSTO era amministratore –che li incassava il 26/11/03– a pagamento di un credito inesistente da quest'ultima vantato verso la WORLD RESEARCH s.r.l. anch'essa controllata di HDC S.p.A.;

7. CRESPI Luigi – CRESPI Ambrogio

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1) 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro:

a) distraevano dal patrimonio della società fallita la complessiva somma di €. 201.806,46 corrisposti senza giustificazione economica alla società **DATA SERVICE s.r.l.** di cui era amministratore **CRESPI Ambrogio** con bonifici ed assegni bancari, nel periodo marzo/ottobre 2003, a fronte di due fatture rispettivamente n. 2 dell'8/4/03 per l'importo di €. 21.806,46 e n. 3 del 21/5/03 per l'importo di €. 180.000,00 per prestazioni non eseguite.

b) distraevano dal patrimonio della società fallita la complessiva somma di €. 141.123,40, corrisposta nel corso del 2002 a favore della società **L.C.T. s.r.l.** (riferibile al padre di **CRESPI Luigi**):

- per l'importo di €. 133.745,67 a fronte delle seguenti fatture emesse per operazioni inesistenti:

omissis

- per l'importo di €. 7.377,73 a titolo di anticipo pagamenti.

8. CRESPI Luigi – MINGOLLA:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro, **distraevano** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 150.000,00 corrisposta senza giustificazione economica a **CONSULTING & COMMUNICATION s.r.l.**, di cui era amministratore **MINGOLLA**, a fronte della fattura n. 15 il 31.10.2003 con la causale "public affairs con TELECOM ITALIA S.p.A." emessa per prestazioni inesistenti;

9. CRESPI Luigi – BELLO (rispetto al quale si procede separatamente):

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1) e 2) 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro:

☞ **distraevano** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 160.000, prelevati ed incassati attraverso la emissione dei seguenti assegni bancari:

- n. 617 di €. 30.000 del 7.1.2003 risultato emesso a favore di **CRESPI Luigi** e girato per l'incasso da CRESPI Luigi stesso presso la BANCA INTESA;

- n. 273 di €. 10.000 del 6.6.2003 risultato emesso a favore di HDC S.p.A. ed incassato per contanti allo sportello della banca con firma illeggibile

della prima girata per conto HDC S.p.A. e pure firma illeggibile della seconda girata;

- n. 520 di €. 120.000 del 16.7.2003 è stato emesso in bianco e consegnato a BELLO Valerio e incassato per contanti allo sportello della banca con girata per conto HDC S.p.A. a firma illeggibile.

↳ **falsificavano** le scritture contabili giustificando l'uscita di denaro sopra indicata come anticipo versato ad Antonio RASPA azionista di FININTERNET S.p.A. per l'acquisto da parte di HDC S.p.A. di n. 170.000 azioni di FININTERNET per il prezzo complessivo di € 170.000,00.

10. MARINI - BELLO (rispetto al quale si procede separatamente): -

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro, **distraevano** dal patrimonio della società la somma di €. 15.000 - prelevata ingiustificatamente su ordine di BELLO in data 16/1/03 mediante assegno n. 92404542 tratto sulla Banca Popolare di Lodi materialmente consegnata in contanti a **MARINI** - registrata in contabilità tra i crediti della società verso terzi.

11. CRESPI Luigi - CRESPI Ambrogio - BELLO - ROCHIRA - MARINI - TURATO - VONA - MINGOLLA:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 2), 223 c. 1 L.F.**, perché, ciascuno in riferimento al capo di imputazione a lui ascritto, allo scopo di procurare a sé ed altri un ingiusto profitto, **falsificavano** il libro giornale e i partitari nelle parti in cui annotavano false causali relative a fatture per operazioni inesistenti in relazione ai pagamenti distrattivi di cui ai capi sub. 3, 4 (/b)), 5 (/a), /b)), 7 (/a), /b)), 8 e 9, risultate in tutto od in parte inesistenti.

► **VICENDA TELELOMBARDIA - ANTENNA 3**

12. CRESPI Luigi - MARINI:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 216 c. 1 n. 1), 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro, **distraevano** una somma complessiva pari ad €. 667.515,92 pagata da HDC S.p.A. (al tempo DATAPLANNING s.r.l.) a TELELOMBARDIA S.p.A. e ANTENNA 3 S.p.A. a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti in quanto relative a fittizi contratti di acquisto di spazi pubblicitari, lavori di ricerca o consulenza; pagamenti in realtà effettuati ad esclusivo beneficio di MEDIASET nei cui confronti le due televisioni locali li avevano rivendicati quale forma di indennizzo in conseguenza di attività di natura anticoncorrenziale da questa praticate in favore del circuito televisivo ITALIA 7 GOLD.

In particolare a TELELOMBARDIA veniva pagata la somma di €. 348.298,53 (pari a £. 674.400.000) a fronte delle fatture n. 59 e n. 131 del 31/1/00, n. 228 e n. 242 del 29/2/00, n. 966 del 30/9/00, n. 1074 del 27/10/00 e la n. 247 del 23/3/01, ed inoltre la somma di €. 9.296,25, e ad ANTENNA 3 veniva corrisposta la somma complessiva di €. 309.921,14 di cui €. 229.013,00 a fronte della fattura n. 2 del 29/1/02, emessa in corrispettivo dell'incarico ad effettuare una ricerca nel settore dell'emittenza televisiva privata, e il residuo a fronte delle fatture n. 50 del 29/2/00, n. 19, 61 e 68 -non rinvenute-, n. 360 del 13/10/00 e n. 404 del 7/11/00;

► **BANCAROTTA PREFERENZIALE**

13. CRESPI Luigi – BELLO Valerio – MARINI – PRAVADELLI:

del reato di cui agli **artt. 110, c. p., 216, c. 3 - 223 c. 1 L.F.**, perché in concorso tra loro, i primi in qualità di Amministratori della HDC S.p.A. e PRAVADELLI in qualità di Consigliere Delegato di PUBLITALIA '80 S.p.A., consapevole dello stato di insolvenza della società HDC S.p.A., al fine di favorire il creditore PUBLITALIA '80 e a danno di tutti gli altri, eseguivano pagamenti a esclusivo beneficio della stessa PUBLITALIA 80 -in forza di un contratto di «factoring» stipulato tra HDC S.p.A., FINECO e PUBLITALIA '80 S.p.A. nel dicembre del 2002- a partire dal febbraio 2003 e fino alla dichiarazione di fallimento di HDC S.p.A., per una somma complessiva di oltre €. 21.943.733,3, tutti riferibili a prestazioni eseguite su commissione di HDC S.p.A. per conto del cliente GIOCHI PREZIOSI S.p.A..

Con le **aggravanti di cui all'art. 219 c. 1 e c. 2 n. 1 L.F.**, per aver cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità e per aver commesso più fatti di bancarotta per **CRESPI Luigi – CRESPI Ambrogio - BELLO - ROCHIRA - MARINI - TURATO - VONA**

Con l'**aggravante di cui all'art. 219 c. 1 L.F.** per avere cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità per **FAGIOLI - FIORANI - TAGLIABUE - SGARAVATO - PRAVADELLI - SUPERTI FURGA - TURCO.**

In Milano il 4.03.2004

[14. OMISSIS]

❖ **CIRM MARKET RESEARCH S.p.A.**

15. CRESPI Luigi – ROCHIRA:

del delitto p.p. dagli **artt. 110 c.p. , 223 c. 1, 216 c. 1 n. 1 e 2, 219 c. 2 n. 1 L.F.** perché in concorso tra loro, **CRESPI Luigi** nelle qualità sopra indicate nonché di amministratore di fatto della controllata **CIRM MARKET RESEARCH S.p.A.** con sede in Milano, via Sacchi n. 7, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 24/3/04, e **ROCHIRA** Giuseppe in qualità di amministratore della GLOBAL CONSULTING SERVICES S.p.A.:

↳ **distraevano** la somma di €. 300.000,00 pagata alla GLOBAL CONSULTING SERVICES S.p.A. con sede in San Giuseppe di San Marzano (TA), società facente capo a **ROCHIRA** Giuseppe, con due bonifici di €. 138.000,00 in data 6.6.2003 ed €. 162.000,00 in data 30.7.2003 a fronte delle fatture n. 43/03 del 6.6.2003 e n. 73/03 del 30.7.2003 emesse per operazioni inesistenti ed in particolare con la dicitura "check-up e riorganizzazione aziendale";

↳ allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto **falsificavano le scritture contabili** iscrivendo le fatture per operazioni inesistenti di cui al capo che precede.

Fatto **aggravato** per aver commesso **più fatti di bancarotta.**

In Milano il 24.3.2004

❖ **E - SPACE MEDIA**

16. CRESPI Luigi – BELLO -NOVEBACI:

del delitto p.p. dagli **artt. 110 c.p., 223 c. 2 n. 2 L.F.CRESPI Luigi** nelle qualità sopra indicate della HDC S.p.A. socia di maggioranza della E-SPACE MEDIA nonché di amministratore di fatto della controllata; BELLO Valerio in qualità di direttore finanziario della HDC S.p.A.; **NOVEBACI** Maurizio in qualità di A.U. dal 13/2/02 al 31/3/03 della **E-SPACE MEDIA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 10/11/04**, in concorso tra loro, **cagionavano con dolo il fallimento** della E-SPACE MEDIA s.r.l. con sede in Milano, via Frua 11, ritardando pretestuosamente il pagamento del debito che HDC S.p.A. aveva nei confronti della fallita e ammontante a £. 5.273.903.998 e compensandolo con un credito che HDC S.p.A. aveva acquisito dai fornitori della società fallita (PUBLIGEM e GEST ESPACE) verso la fallita e ammontante a £. 4.392.535.900, con l'ingiustificato storno nelle scritture contabili (attraverso la registrazione di una voce di debito per clienti per nota di credito da emettere verso DATAMEDIA S.p.A.) in data 21/12/01 alla somma di £. 1.204.750.000, e la conseguente ingiustificata compensazione parziale del credito vantato nei confronti di HDC S.p.A. con il debito verso le due società PUBLIGEM e GEST ESPACE del quale HDC S.p.A. era divenuta cessionaria.

In Milano, il 10/11/04.

❖ **HDC MULTIMEDIA s.r.l.**

17. CRESPI Luigi

del delitto di cui agli **artt. 223 c. 1 e c. 2 n. 2) e 216 c. 1 n. 1), 219 c. 1 e c. 2 n. 1) L.F.** perché nelle qualità sopra indicate nonché quale amministratore di fatto della controllata e A.U. dal 3.1.2003 all'1.4.2003 della **HDC MULTIMEDIA s.r.l.** (già GIB s.r.l.), con sede in Milano, **dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza dell'11/3/04**, sottoscrivendo un accordo unitario, nell'ottobre del 2002, tra la società HDC S.p.A. ed E.BISMEDIA S.p.A. che prevedeva da parte di HDC S.p.A. l'acquisto della quota del 24,9% della società EDITING s.r.l. dalla E.BISMEDIA S.p.A. e della totalità del capitale sociale della GIB s.r.l. alla quale E.BISMEDIA S.p.A. aveva ceduto il ramo d'azienda de "Il Nuovo":

↳ [cagionava il fallimento della società HDC MULTIMEDIA s.r.l. (già GIB s.r.l.) alla quale E.BISMEDIA S.p.A. aveva ceduto il ramo d'azienda de "Il Nuovo" che, sebbene corredato di un fondo di ristrutturazione di circa €. 3.000.000,00, aveva una situazione debitoria che nel giro di pochi mesi determinava una perdita pari a €. 7.714.900,00 e conseguentemente il fallimento della società;]

↳ **distraeva** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 774.464,00 pari alla differenza tra l'importo di €. 2.870.000,00 ricevuto dalla HDC MULTIMEDIA s.r.l. dalla E.BISMEDIA S.p.A. a titolo di fondo per la ristrutturazione de "Il Nuovo" che attraverso il sistema "cash pooling" veniva trasferito nel patrimonio della controllante HDC S.p.A. e utilizzato per costi della controllata solo per un importo pari ad €. 2.100.000,00; (€. 2.000.000,00 versato sul conto l'8.1.2003 ed €. 870.000,00 versato sul conto il 4.2.2003).

Con le **aggravanti di cui all'art. 219 c. 1 e 2 n. 1 L.F.**, per avere cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità e per aver commesso più fatti di bancarotta.

In Milano l'11.3.2004

❖ **HDC RICERCHE s.r.l.**

del reato di cui agli articoli sotto indicati, nelle seguenti qualità della **HDC RICERCHE s.r.l.** con sede in Milano via A. da Giussano n. 18, **dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 25/3/04:**

- **CRESPI Luigi** in qualità di Presidente del CdA dalla costituzione al 24/11/03, di AD dal 18/12/02 al 14/3/03, di membro del Comitato Esecutivo dall'8/1/01 al 3/7/03 e comunque di soggetto apicale del c.d. Gruppo HDC dalla costituzione fino al 24.11.2003 nonché di amministratore di fatto della controllata HDC RICERCHE;
- **TURATO Natascia** in qualità di Presidente del CdA dal 27/7/01 al 24/11/03;
- **MARINI Andrea** in qualità di A.D. dal 27/7/01 al 4/9/02;
- **CECCARELLI Carlo** in qualità di Presidente del CdA dal 24.12.2003 al 26.1.2004;
- **SUPERTI FURGA Ferdinando** in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dal 27/7/01 al 24/11/03;
- **TURCO Ascanio** in qualità di Sindaco Effettivo dal 27/7/01 al 24/11/03;
- **VIZZIELLO Domenico** in qualità di Sindaco Effettivo dal 28/6/02 al 24/11/03;
- **TAGLIABUE Alberto** in qualità di consulente incaricato di risolvere il problema Show up, addetto alla divisione Private Equity della Efibanca;
- **ROCHIRA Giuseppe** in qualità di Global Advisor della HDC S.p.A. dal 18.3.2003, titolare della società GLOBAL CONSULTING SERVICE S.p.A.;

18. CRESPI Luigi - MARINI - TURATO:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 223 c. 1, 216 c. 1 n. 1), L.F.** perché in concorso tra loro:

- ☞ [distraevano dal patrimonio della società fallita la somma di €. 1.800.000,00 pari al prezzo del marchio DATAMEDIA che la fallita acquistava dalla controllante HDC S.p.A. apparentemente nel dicembre del 2001, bene di valore notevolmente inferiore che veniva pagato con bonifici e con compensazione di crediti nei confronti della HDC S.p.A.];
- ☞ **distraevano** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 416.540,31 pari al prezzo pagato per l'acquisto, il 26/6/02, del 60% del capitale sociale di DIRECTA s.r.l., società che nel 2003 azzerava il proprio capitale per perdite di gestione;

19. CRESPI Luigi - MARINI - TURATO - SUPERTI FURGA - TURCO - VIZZIELLO:

del reato di cui agli **artt. 110, 40 cpv. c.p., 223 c. 2 n. 1 (in rel. agli artt. 2621 e 2632 c.c.) L.F.**, perché in concorso tra loro, ed i Sindaci con condotta consistita nell'omettere volontariamente ogni attività di vigilanza sull'osservanza della legge da parte degli amministratori, ed omettendo ogni

attività di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. in tema di valutazione del patrimonio sociale, esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri ed in particolare non acquisendo le perizie di stima relative all'acquisto delle partecipazioni e ai conferimenti nonché esprimendo specificamente il consenso a norma dell'art. 2426 n. 5 c.c. sulla valutazione riguardante le immobilizzazioni finanziarie e per il marchio DATAMEDIA, acquistato dalla controllante HDC, omettendo in quest'ultimo caso di accertare l'esistenza della relazione di stima prevista dall'art. 2343 bis c.c.:

↳ **esponendo** nel bilancio relativo all'esercizio 2001 e nel bilancio relativo all'esercizio 2002, e mantenendo tale iscrizione nella situazione patrimoniale al 30/11/03 della società fallita, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire un ingiusto profitto, **fatti materiali non corrispondenti al vero** in ordine alla situazione economico - patrimoniale della società, ed in particolare iscrivevano tra le **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**, sotto la dicitura ACQUISIZIONI il valore del marchio DATAMEDIA per un importo di €. 1.800.000,00 bene di valore notevolmente inferiore e che al 31/12/03 veniva svalutato del 50%;

↳ **esponendo** nel bilancio relativo all'esercizio 2002 e mantenendo tale iscrizione nella situazione patrimoniale al 30/11/03, iscrivevano:

✓ tra le **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**, sotto la dicitura PARTECIPAZIONI, la partecipazione in CIRM MARKET RESEARCH S.p.A. al valore di €. 3.438.498,00 e la partecipazione in DIRECTA s.r.l. al valore di €. 416.540,00, corrispondenti al costo di acquisto e non al valore risultante dal patrimonio netto delle società partecipate, che avrebbe comportato una svalutazione rispettivamente di €. -3.139.035 per la partecipazione CIRM MARKET RESEARCH s.r.l., e di €. -390.290 per la partecipazione DIRECTA s.r.l., giustificando tali maggiori valutazioni in nota integrativa, con riferimento alla CIRM MARKET RESEARCH, con un valore di avviamento inesistente;

✓ tra le **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**, sotto la dicitura IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO, i seguenti valori relativi a progetti in corso conferiti dalla HDC S.p.A. nella DATAMEDIA RICERCHE S.p.A.:

- Internet Monitor per il valore di € 296.770,92;

- Omnia Metter per il valore di € 274.290,95;

- Market Monitor per il valore di € 48.934,23;

- Value Monitor per il valore di € 42.466,54,

per un totale di €. 662.462,64, importi da svalutarsi integralmente in

quanto privi di valore,

e con tali condotte alterando in modo sensibile la rappresentazione economica-patrimoniale della società, col superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge;

↳ **Formando fittiziamente il capitale sociale** della società fallita mediante la sopravvalutazione dei conferimenti apportati da HDC S.p.A. di cui alle "immobilizzazioni immateriali" sopra riportate,

concorrevano a cagionarne il dissesto, attraverso l'elusione ed il grave ritardo nel ricorso ai rimedi legali previsti dagli artt. 2446 e segg. c.c. ed il continuo ricorso al credito di terzi.

20. CRESPI Luigi - TURATO - ROCHIRA:

del reato di cui agli **artt. 110 c.p., 223 c. 1, 216 c. 1 n. 1)**, perché in concorso tra loro **distraevano** dal patrimonio della società fallita la somma di €. 300.000,00 pagata a favore della GLOBAL CONSULTING SERVICE S.p.A. società facente capo a **ROCHIRA Giuseppe**, a fronte di due fatture -n. 42 del 6/6/03 per l'importo di €. 138.000,00 e n. 75 del 30/7/03 di €. 162.000,00- per operazioni inesistenti.

In Milano il 25.3.2004

[21. OMISSIS]

Con le **aggravanti di cui all'art. 219, c. 1 e 2 n. 1L.F.** per avere cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità e per aver commesso più fatti di bancarotta per **CRESPI Luigi - MARINI - TURATO - SUPERTI FURGA - TURCO - VIZZIELLO ...omissis**

In Milano il 25.3.2004

1.3. La sentenza di primo grado

Come si legge anche nella premessa della sentenza impugnata in questa sede, <<CRESPI Ambrogio Luca, CRESPI Luigi, MARINI Andrea Federico, MINGOLLA Renzo Massimo, NOVEBACI Maurizio, PRAVADELLI Fulvio Vittorio, ROCHIRA Giuseppe, SUPERTI FURGA Ferdinando, TOSTO Angelo Raffaele, TURATO Natascia, TURCO Ascanio e VIZZIELLO Domenico, imputati come in rubrica, nonché il responsabile civile KWGA S.p.A., hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO in data 15/12/11 che li ha ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, "con esclusione del capo 5) lett. A), del capo 17) I parte, del capo 18) I parte, nonché, per i soli SUPERTI FURGA Ferdinando e TURCO Ascanio, del reato di cui al capo 1) e, per il solo CRESPI Ambrogio, del reato di cui al capo 7) lett. B)", e, concesse le attenuanti generiche a CRESPI Ambrogio, TURATO e PRAVADELLI (equivalenti alle aggravanti rispettivamente ascritte), SUPERTI FURGA, TURCO e VIZZIELLO (prevalenti sulla ritenuta aggravante) e NOVEBACI, e riconosciuta la continuazione, ha condannato:

CRESPI Luigi alla pena di anni 7 di reclusione;

CRESPI Ambrogio Luca alla pena di anni 4 di reclusione;

TURATO alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;

MARINI alla pena di anni 5 di reclusione;

ROCHIRA alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;

SUPERTI FURGA alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
TURCO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
PRAVADELLI alla pena di anni 2 di reclusione;
MINGOLLA alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione;
NOVEBACI alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
VIZZIELLO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
TOSTO alla pena di anni 3 di reclusione,
e, inoltre, in solido tra loro al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio:

- CRESPI Luigi, CRESPI Ambrogio, TURATO, MARINI, ROCHIRA, TOSTO e MINGOLLA nei confronti del fallimento HDC S.p.A., con provvisionale di € 3.500.000,00;
- CRESPI Luigi, TURATO, MARINI, ROCHIRA e il responsabile civile KWGA S.p.A. nei confronti del fallimento HDC RICERCHE s.r.l., con provvisionale di € 400.000,00 a carico di CRESPI, TURATO e MARINI, ed € 200.000,00 a carico di CRESPI, ROCHIRA e KWGA;
- CRESPI Luigi e NOVEBACI nei confronti del fallimento E-SPACE MEDIA s.r.l.;
 - CRESPI Luigi e ROCHIRA nei confronti del fallimento CIRM MARKET RESEARCH S.p.A., con provvisionale di € 300.000,00;
 - CRESPI Luigi nei confronti del fallimento HDC MULTIMEDIA s.r.l., con provvisionale di € 800.000,00>>.

Il Tribunale aveva anche:

- ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., su richiesta delle parti, applicato a BELLO Valerio la pena di anni due di reclusione (pena sospesa), oltre alla rifusione (in solido con CRESPI Luigi e NOVEBACI) delle spese processuali sostenute dalla parte civile fallimento E-SPACE MEDIA liquidate come in dispositivo;
- assolto:

SUPERTI FURGA e TURCO dal capo 1) perché il fatto non costituisce reato;
FIORANI Giampiero dal capo 2) per non aver commesso il fatto;
FAGIOLI MARZOCCHI Enrico Maria, TAGLIABUE Alberto e SGARAVATO Ermanno dal capo 2) perché il fatto non costituisce reato;
CRESPI Luigi, CRESPI Ambrogio, VONA Giuseppina, MARINI e TURATO dai capi 5) lett. A), 17) prima parte e 18) prima parte, (come rispettivamente ascritti) perché il fatto non sussiste;

VONA e CRESPI Ambrogio dai capi 5) lett. B) e 7) lett. B) rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

CONFALONIERI Fedele Gaetano e MESSINA Alfredo dal capo 14) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

TAGLIABUE e CECCARELLI Carlo dal capo 21) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. I ricorsi

Hanno proposto ricorso in cassazione gli imputati Luigi CRESPI, Ambrogio Luca CRESPI, Natascia TURATO, Andrea Federico MARINI, Giuseppe ROCHIRA, Ferdinando SUPERTI FURGA, Ascanio TURCO, Fulvio Vittorio Luigi PRAVADELLI, Renzo Massimo MINGOLLA, Domenico VIZZIELLO e Angelo Raffaele TOSTO.

3. I difensori di Luigi CRESPI hanno articolato i seguenti 11 motivi.

3.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di bancarotta impropria contestato al **capo 1** delle imputazioni, con specifico riferimento al nesso di causalità tra il reato societario di cui all'art. 2621 cod. civ. e il dissesto della società.

3.1.a. Si sostiene nel ricorso che punto nodale della causa era quello di stabilire se e come il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. avesse cagionato o concorso a cagionare il dissesto di HDC. Il tema era stato oggetto di specifico motivo di appello e la Corte territoriale si sarebbe erroneamente determinata a confermare l'affermazione di responsabilità nel convincimento che HDC fosse società votata da sempre al "rapido epilogo fallimentare" ritenuto quale "naturale evoluzione di quell'originaria sottocapitalizzazione già evidenziata dal Tribunale".

Secondo i deducenti, proprio gli assunti della sentenza (riportati anche testualmente nel ricorso) escluderebbero il reato contestato sotto il profilo della mancanza del nesso di causalità tra il falso in bilancio ed il dissesto di HDC, giacché si è delineata una situazione di irreversibile crisi precedente al bilancio approvato il 29 luglio 2003.

3.1.b. Oltre che illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza

sarebbe anche carente per aver omesso di considerare specifiche doglianze dedotte con i motivi di impugnazione.

Era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui, con riferimento alla data del 31 luglio 2003 (coincidente con la decisione della banca di interrompere l'erogazione del credito nei confronti di HDC), aveva ritenuto che tale ultimo evento avrebbe, da un lato, "segnato l'avvio della inversione di marcia in seno agli organi collegiali della holding, che, specie per quel che attiene al Collegio Sindacale, hanno manifestato la immediata necessità di ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 2446 e ss. c.c.", dall'altro, invece, avrebbe indotto "gli amministratori a temporeggiare nel tentativo di procrastinare la esistenza in vita di una realtà oramai svuotata di qualsivoglia supporto finanziario e destinata a sbriciolarsi insieme alla sue partecipate, al fine anche di arricchimento personale attraverso le attività distrattive successive".

Secondo i deducenti la Corte territoriale erroneamente non ha smentito tale ricostruzione, non valutando quanto segnalato nell'atto di appello in ordine a risultanze che hanno provato che l'amministratore, immediatamente dopo l'approvazione del bilancio, avuta contezza di una situazione che poteva mettere a repentaglio quel regime di continuità aziendale si era immediatamente attivato. Sono state quindi indicate specificamente le risultanze processuali a sostegno della tesi difensiva, che sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale.

3.1.c. Si deduce ulteriormente anche l'omessa motivazione in ordine alla insussistenza del nesso di causalità tra reato societario e dissesto di HDC. La sentenza non darebbe contezza di come e in che termini un'artefatta rappresentazione contabile, quale quella rappresentata dall'art. 2621 cod. civ., possa essere stata la causa del dissesto societario e non viceversa porsi quale mero artificio contabile finalizzato esclusivamente a mascherare una condizione di sofferenza societaria.

3.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni di cui ai **capi 4, lettera A) e 18.**

La Corte territoriale, nel confermare la condanna per la distrazione derivante dall'ipotizzata sopravvalutazione della società SHOW UP e DIRECTA, avrebbe errato nel ritenere che: non rileva in ambito penale la consulenza tecnica a firma Tessitore/Corbella, predisposta in sede civile; la testimoniata difficoltà

nell'individuare valori alternativi da attribuirsi alle società non inficia la conclusione colpevolista, dovuta alla "palese sopravvalutazione".

L'errore di diritto risiederebbe nella esclusione della rilevanza della consulenza tecnica e degli altri atti relativi al procedimento civile. La contraddittorietà ed illogicità della motivazione, invece, starebbe nell'aver ritenuto ininfluyente l'impossibilità di fornire un preciso valore alle partecipazioni di HDC nelle società citate.

Si censura poi la sentenza nella valutazione della testimonianza del teste CATANIA sul punto.

3.3. Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al **capo 6**.

Si lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta preferenziale. Infatti, sul punto i Giudici d'appello danno conto delle testimonianze delle dipendenti VOLPE e AUGUSTI, che avevano chiaramente testimoniato nel senso della pregressa sussistenza di un debito di HDC verso la controllata, cui sarebbero confluiti i fondi asseritamente distratti.

3.4. Con ulteriore motivo è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva in riferimento alle vicende di cui ai **capi 5, lett. b, e 7**.

Ci si duole del fatto che non è stato ammesso l'esame del teste Calò, che avrebbe potuto fornire una spiegazione delle ragioni dei pagamenti indicati nei capi di imputazione e fornire adeguata documentazione in supporto.

3.5. Con il quinto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al **capo 12**, derivante da indebita sovrapposizione con il **capo 4, lettera b**.

Al capo 12 viene contestato al CRESPI e a Andrea MARINI di avere distratto la somma di euro 667.515,92, pagata dalla società (allora) DATAPLANNING a favore delle televisioni locali Telelombardia e Antenna Tre, senza alcuna giustificazione economica per la società che ha effettuato il pagamento, ma esclusivamente a titolo di indennizzo nell'interesse di Mediaset.

La Corte territoriale avrebbe eluso la trattazione delle deduzioni difensive in appello, con le quali era stato rilevato come quelli in contestazione fossero episodi del tutto estranei e scollegati al fallimento, essendo fatti che originavano

nel 1999, quando ancora la società HDC non esisteva. E anche le fatture erano state emesse tra il 2000 e il 2001.

Era stato altresì rilevato come non vi potesse essere alcun dubbio che in quell'epoca DATAPLANNING fosse una società *in bonis*, con un patrimonio netto ampiamente positivo, nel quale l'attivo avrebbe garantito le passività.

3.6. Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al **capo 4, lettera b**, relativo alle sponsorizzazioni delle società calcistiche del MILAN e del COMO, considerate quali episodi dissipativi.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto le sponsorizzazioni in esame prive di utilità, senza spiegare perché mai una forma tanto comune ed importante di pubblicità possa essere considerata del tutto priva di interesse per una società commerciale e nessun valore venga attribuito al fatto che le società calcistiche facevano capo a primari clienti della HDC, con la conseguenza che le relative sponsorizzazioni producevano un immediato riscontro positivo, quanto meno in termini di rapporti con i suddetti clienti.

3.7. Con il settimo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui ai **capi 11 e 19**. Si deduce che le imputazioni di cui ai capi citati vengono impugnate solo "per relationem", avendo ad oggetto la trasposizione nelle scritture contabili delle operazioni contestate nei restanti capi. Ne consegue, invero, che gli errori di diritto e i vizi motivazionali concernenti i restanti capi travolgono anche quelli in questione.

3.8. Con l'ottavo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni di cui ai **capi 3, 8, 15 e 20**, relativi al fallimento della CIRM MARKET RESEARCH s.r.l..

Dopo aver premesso che nella sentenza impugnata in ordine alla posizione del CRESPI nelle vicende di cui ai suddetti capi di imputazione si fa rinvio a quanto scritto sul coimputato ROCHIRA, si rileva che la Corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe erroneamente ignorato quanto accertato in sede di giudizio civile.

3.9. Con il nono motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al **capo 16**, relativo al fallimento della E-SPACE MEDIA s.r.l.

Dopo aver indicato elementi in ordine alla ricostruzione dei fatti, ci si duole della valutazione operata dalla Corte d'Appello in ordine alla presunta contraddittorietà della condotta di HDC. Si deduce quindi che: 1) HDC non ha mai contestato per intero le prestazioni svolte da E-SPACE MEDIA e le lagnanze si sono limitate a specifici profili quantitativi e qualitativi relativi ad alcune voci di una singola fattura; 2) nella condotta "surrogatoria" di HDC deve essere ravvisata la volontà di salvare la propria controllata, evitandone il fallimento, e dunque proprio una volontà contraria a quella "bancarottiera" ipotizzata in sentenza.

Si contesta quindi la riconducibilità dei fatti nel reato contestato, deducendo l'insussistenza del nesso causale tra la condotta e il fallimento, nonché la coscienza e volontà del soggetto agente circa la realizzazione, con quelle modalità, dell'evento fallimento.

3.10. Con il decimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al **capo 17**, relativo al fallimento della HDC MULTIMEDIA s.r.l.

Si sostiene che la motivazione della sentenza d'appello sarebbe del tutto carente sul tema dei vantaggi compensativi infragruppo, introdotto dalla difesa attraverso le note d'udienza.

Premessa la sussistenza di un gruppo societario, appare evidente - secondo i deducenti - come il mantenimento dei 744 mila euro nelle casse della controllante HDC abbia complessivamente apportato un guadagno per il gruppo, dal momento che - nemmeno in ipotesi accusatoria - tale denaro è stato speso per finalità extra-gruppo. Quindi, la permanenza dei 744 mila euro nelle casse della controllante HDC (utilizzati per finalità societarie e non distratti in altro modo) ha rappresentato non solo un diretto vantaggio per l'intero gruppo, ma anche un vantaggio indiretto per HDC MULTIMEDIA, controllata al 100% dalla stessa HDC.

3.11. Con l'ultimo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al correlato diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ci si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza che il CRESPI avesse provveduto a

corrispondere, in sede di transazione con le curatele fallimentari, la complessiva somma di euro 393.000, così determinando le revoche delle costituzioni delle parti civili.

4. Con un unico atto sottoscritto dal loro difensore, hanno proposto ricorso **Ambrogio Luca CRESPI** e **Natascia TURATO**, deducendo i seguenti otto motivi.

4.1. Con il primo motivo vengono denunciati vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, mediante l'esame di due testi (Calò e Viganò), che avrebbero dovuto riferire in ordine alla cd. Operazione DMAIL, di rilievo con riferimento al reato di bancarotta impropria contestato al **capo 1**, e in ordine all'acquisto di parte del capitale sociale di Directa s.r.l. (**capo 18**) e ai pagamenti, ritenuti distrattivi, a favore della Audisat s.r.l.

4.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per i fatti di bancarotta loro ascritti.

I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere le posizioni dei due ricorrenti parificate a quelle del *dominus* Luigi CRESPI, addirittura fuoriuscendo dal paradigma di responsabilità di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. (contestato nel **capo 1** delle imputazioni) proprio degli amministratori, per configurare una responsabilità a titolo diretto.

Si deduce che la posizione marginale di Ambrogio CRESPI in ordine alla gestione societaria, facente capo a Luigi CRESPI e ad altri soggetti in posizione apicale, trova diversi riscontri nell'istruttoria dibattimentale, che non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale.

Analogamente per la TURATO viene dedotto che non ha mai partecipato ad alcun consiglio di amministrazione, salvo all'assemblea del 29 luglio 2003, dove, a causa dell'assenza del marito Luigi CRESPI, aveva letto la relazione senza esprimere alcuna opinione in merito.

Secondo i ricorrenti sia la sentenza del Tribunale che quella di appello non sarebbero state in grado di evidenziare alcuna prova, legittimamente acquisita, che potesse rappresentare una condotta attiva o atto gestorio loro riferibile inerente la redazione del bilancio del 2002, poi approvato all'unanimità dal CdA e ratificato dai sindaci.

4.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al **capo 5, lettera b**, nel quale viene contestata tra gli altri a Ambrogio CRESPI la distrazione di euro 166.500 pagata ad AUDISAT s.r.l. a fronte di due fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti. Secondo il deducente sarebbe mancato anche per tale imputazione lo scrutinio da parte dei giudici di appello volto a verificare l'eventuale responsabilità di Ambrogio CRESPI alla luce dell'unico paradigma di responsabilità utilizzabile nella situazione data: quello di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., per il quale ciò che si sarebbe dovuto verificare è se l'imputato avesse conoscenza della finalità dell'operazione e se, alla luce del compendio informativo a sua disposizione, avesse in capo a sé l'obbligo di impedirla.

4.4. Con il quarto motivo vengono denunziati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità di Ambrogio CRESPI per il reato di cui al **capo 7, lettera a**, che riguarda il pagamento di due fatture emesse da DATA SERVICE s.r.l. a fronte di operazioni inesistenti. Il ricorrente contesta ancora una volta il fatto che gli è stata ascritta una responsabilità diretta e precisa che le due fatture erano state emesse quando non esistevano segnali di allarme valutabili dai sindaci e dai semplici consiglieri di HDC s.p.a., tanto che i primi venivano assolti e i secondi neppure mai tratti a giudizio.

4.5. Con il quinto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità del CRESPI e della TURATO per il reato di cui al **capo 11**, nel quale vengono contestate le condotte di annotazioni false relative alle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 3, 4(b), 5 (a,b), 8 e 9.

Si censura la sentenza impugnata, che come quella di primo grado, avrebbe ommesso di indicare qualsivoglia condotta attiva o atto gestorio inerente le falsificazioni di cui al capo di imputazione.

Per la TURATO viene dedotto poi che non le erano state contestate le operazioni distrattive che avevano dato luogo alla falsificazione dei libri contabili, mentre al CRESPI erano state contestate quelle di cui ai capi 5 e 7, ma deve escludersi che solo in tale ragione possa essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale.

4.6. Con il sesto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al **capo 11**. I giudici di merito nulla avrebbero detto sull'idoneità delle condotte di falsificazione delle scritture contabili ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento di affari.

4.7. Con il settimo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della TURATO per i reati di cui ai **capi 18** seconda parte, **19 e 20** delle imputazioni, relativi al fallimento della società controllata HDC RICERCHE s.r.l..

Si sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente dato conto del fatto che il vero *dominus* era stato Luigi CRESPI e che la moglie Natascia TURATO era stata solo una "testa di legno", assolutamente inconsapevole delle operazioni effettuate, tra cui quella dell'acquisto di parte del capitale sociale della società DIRECTA.

4.8. Con l'ultimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare si lamenta la carente motivazione in ordine alla determinazione della pena base superiore di un anno al minimo edittale, alla ritenuta adeguatezza del giudizio di mera equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti e alla mancata considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danni alle parti civili.

4.bis In data 4 giugno 2015 è stata depositata da un nuovo difensore una memoria con motivi "aggiunti".

4.bis.1. Con un primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta societaria impropria di cui al **capo 1**.

Si rappresenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente errore di diritto, laddove neutralizza il tema relativo alla prospettata responsabilità degli istituti di credito - che avevano dismesso in data 31 luglio 2003 qualsiasi forma di finanziamento ad HDC - con una motivazione carente e illogica.

Si sostiene inoltre che sarebbe stata la stessa Corte territoriale ad aver escluso il nesso di causalità tra il falso in bilancio e il fallimento, giacché se è vero che il gruppo HDC aveva quale unica prospettiva quella del fallimento, alla luce di una irreversibile crisi nella quale versava, può significare solo che il bilancio in contestazione (quello approvato il 29 luglio 2003), sebbene diretto al perseguimento di altri finanziamenti, non ha – né avrebbe potuto- cagionare e/o concorso a cagionare il dissesto del predetto gruppo.

Si lamenta, inoltre, la mancata motivazione su uno dei motivi di appello con il quale si era contestata la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, che, con riferimento alla decisione della banca di interrompere l'erogazione del credito nei confronti di HDC, aveva ritenuto che tale circostanza avrebbe sollecitato gli organi collegiali del gruppo a ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 2446 cod. civ. e, successivamente, indotto gli amministratori a prendere tempo al fine di mantenere in vita una realtà societaria ormai depauperata di qualsivoglia risorsa finanziaria, così consentendo un arricchimento personale attraverso l'attività distrattiva.

4.bis.2. Con un secondo motivo si deducono ancora una volta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 234 cod. proc. pen. e in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai **capi 4 e 18**.

Si ribadisce la censura relativa alla mancata acquisizione della consulenza tecnica predisposta e prodotta nel parallelo giudizio civile. La questione atteneva al valore delle partecipazioni di HDC nelle società Show up e Directa, alla luce della comprovata impossibilità di sopravvalutazioni che la Corte di Appello ha ritenuto come individuate, limitandosi a far proprie le osservazioni sul punto del Tribunale.

4.bis.3. Con ulteriore motivo si denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui al **capo 4 lett. b**. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sulla scorta del solo dato temporale fatti dissipativi le c.d. sponsorizzazioni alle società calcistiche del MILANO e del COMO.

4.bis.4. Con il quarto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui al **capo 7**.

Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di prova a discarico e in base ai quali si sarebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione in relazione a pagamenti eseguiti da HDC nel corso del 2003 in favore di DATASERVICE e nel corso del 2002 in favore di LCT.

4.bis.5. Con ulteriore motivo relativo alla imputazione di cui al **capo 11** si sostiene che l'insussistenza del reato di bancarotta documentale deriverebbe dalla insussistenza dei fatti distrattivi, seguendo al contrario il percorso logico - argomentativo della sentenza impugnata.

4.bis.6. Con il sesto motivo si censura, per vizio di motivazione e violazione di legge, la sentenza impugnata in relazione alla imputazione di cui al **capo 17**, relativo al fallimento HDC Multimedia s.r.l.

Secondo il deducente la Corte territoriale avrebbe ignorato il fatto che, a fronte della pacifica sussistenza del gruppo societario HDC, il mantenimento di oltre 700.000 euro nelle casse della controllante HDC abbia nel complesso apportato un deciso guadagno per il suddetto gruppo e un vantaggio indiretto per HDC Multimedia, controllata al 100% dalla stessa HDC.

4.bis.7. In relazione al **capo 18** (contestato alla TURATO e al marito Luigi CRESPI) secondo il deducente la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire l'ipotesi accusatoria, omettendo di considerare che HDC nel 2002 era ancora una azienda in piena espansione e l'acquisto di DIRECTA non poteva che ampliarne e migliorarne la posizione di mercato. Peraltro l'acquisto della partecipazione era avvenuta a valore di "libro", dunque sulla scorta del valore ricavato dal precedente bilancio, del tutto positivo.

4.bis.8. In relazione ai **capi 19 e 20** si sostiene che non vi sarebbe la prova del nesso di condizionamento tra i reati societari e il dissesto patito dalla società, nonché la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione nei fatti contestati nella imputazione di cui al capo 20.

4.bis.9. Con l'ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

4.ter. Come già rilevato nelle conclusioni, in sede di discussione il difensore degli imputati Ambrogio CRESPI e TURATO ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione al reato di bancarotta impropria da reato societario loro ascritto ai **capi 1 e 19.**

5. Con atto sottoscritto personalmente e con autentica di firma del suo difensore, ha proposto ricorso **Andrea Federico MARINI.**

5.1. Con un primo articolato motivo viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento ai **capi** di imputazione sub **nn. 1, 4, 10, 11, 12, 18,** seconda parte, **19.**

Il ricorrente lamenta in via generale la carenza di motivazione della sentenza di appello con riferimento alla sua posizione, alla quale sarebbero dedicate solo tre pagine, senza la valutazione specifica delle argomentazioni proposte con il corposo atto di impugnazione.

Sempre in via generale il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo che, affinché l'amministratore di diritto risponda di condotte altrui, occorra la consapevolezza delle condotte medesime che hanno cagionato il dissesto societario, non ha compiuto tale vaglio con riferimento alla sua posizione di amministratore della HDC, avendo ignorato completamente in particolare la valutazione dell'elemento soggettivo.

5.1.a. In primo luogo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione relativamente alla sussistenza in capo a lui dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria contestato al **capo 1.**

Rappresenta il ricorrente che la Corte territoriale fa discendere la sua responsabilità solo dalla ricostruita responsabilità di posizione, avendo ricoperto le cariche di amministratore delegato e vicepresidente della HOLDING HDC nel periodo (maggio/giugno 2003) in cui è stato approvato il bilancio di esercizio 2002. Avrebbe quindi trascurato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale ed argomentato nell'atto di appello circa due elementi: 1) egli non aveva avuto alcun ruolo attivo nella redazione del bilancio HDC relativo all'anno 2002, in quanto, nel periodo maggio/giugno 2003 – data di redazione del primo bilancio – già ricopriva da alcuni mesi il ruolo di direttore del quotidiano on – line *Il Nuovo* ed aveva quindi dismesso ogni incarico di gestione attiva all'interno della

Holding; 2) il bilancio di esercizio relativo all'anno 2002 è stato preliminarmente approvato dal Consiglio di amministrazione di HDC s.p.a nel corso della seduta del 3 luglio 2003, cui hanno fatto seguito il giudizio favorevole della Società di revisione "Deloitte & Touche", l'ulteriore parere favorevole all'approvazione di bilancio da parte del Collegio Sindacale – espresso nella relazione dell'11 luglio 2003 – e la finale approvazione da parte degli azionisti di HDC in data 29 luglio 2003.

5.1.b. Anche in ordine all'imputazione di cui al **capo 1, punto 1, lettera a** (crediti nei confronti di ABC, HIG, ICN), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato. Deduce quindi che tutta l'operazione era stata decisa e posta in essere unicamente da Luigi CRESPI, mentre sia lui che gli altri amministratori non avevano preso parte allo specifico atto gestionale.

5.1.c. In ordine all'imputazione di cui al **capo 1, punto 1, lettera b** (crediti nei confronti di ENEL) il ricorrente lamenta nuovamente la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato. Sostiene che l'operazione è stata interamente gestita da Luigi CRESPI e che nessuna negligenza gli è imputabile, in primo luogo perché la HOLDING era una grande realtà aziendale e poi perché il contratto con l'ENEL, riferendosi ad una attività di consulenza, rientrava appieno nell'oggetto sociale della HDC.

5.1.d. Ancora in ordine all'imputazione di cui al **capo 1, punto 1, lettera c** (crediti nei confronti di Punto Com s.r.l.), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato. Anche in questo caso – sostiene il ricorrente – vale il ragionamento compiutamente esposto in precedenza, ossia che lui, quale amministratore della HDC non gerente direttamente i rapporti contestati, manteneva relativamente agli stessi un mero onere di vigilanza e controllo, che era stato adempiuto.

5.1.e. In ordine all'imputazione di cui al **capo 1 – punto 2** (immobilizzazioni finanziarie iscritte al valore di costo relative alle partecipazioni di HDC in Show Up) il ricorrente lamenta ancora che nessun cenno sia stato fatto nella sentenza con specifico riferimento alle doglianze da lui mosse con l'atto di appello. Rappresenta quindi che, nel caso che ci occupa, relativo alle partecipazioni in Show Up s.r.l. ed in HDC Ricerche S.p.A., gli amministratori di HDC, considerata

anche la circostanza che si trattava di partecipazioni acquisite appena l'anno precedente, hanno ritenuto corretto applicare il criterio valutativo del cd "costo di acquisto", applicando una scelta amministrativo - contabile corretta.

5.1.f. In ordine all'imputazione di cui al **capo 1 - punto 3** (immobilizzazioni immateriali di avviamento relative alla Società Centunesima s.r.l.) ancora una volta il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo. In particolare il deducente rappresenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto pure dedotto nell'atto di appello in ordine al fatto che l'operazione era stata compiuta sulla base delle positive risultanze di una "perizia di stima" a firma Ettore Tosi in data 31 marzo 2003, che aveva concluso che, alla data di riferimento del 31 dicembre 2002, il valore economico attribuibile al ramo di azienda Centunesima s.r.l. non doveva essere assunto superiore ad euro 1.500.000,00, somma fedelmente riportata tra le immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale di HDC.

5.1.g. In ordine al **capo** di imputazione **sub n. 4** (HDC - bancarotta per distrazione), oltre a dolersi ancora una volta dell'omessa motivazione, il ricorrente ha precisato elementi di fatto che non sarebbero stati presi in alcuna considerazione nella sentenza impugnata.

Così con riferimento alla condotta distrattiva per l'acquisto della società Show UP s.r.l. (**capo n. 4, lettera a**) il ricorrente deduce elementi che proverebbero che si trattò solo di una operazione imprenditoriale non fortunata. Così come - secondo il ricorrente- non si può parlare di distrazioni con riferimento alle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazioni in favore della Società COMO Calcio e Publitalia 80 (**capo 4, lettera b**).

5.1.h. Poche considerazioni il ricorrente ha inteso svolgere in ordine alla distrazione di 15.000 euro contestata al **capo 10**, deducendo che la teste Volpe in dibattimento aveva riferito di non ricordare di avergli consegnato la suddetta somma, sicché sarebbe venuta meno la prova in ordine a tale imputazione. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe apodittica.

5.1.i. In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale ascritta al **capo 11** il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'elemento soggettivo. La Corte territoriale avrebbe proprio "dimenticato" tale capo di imputazione.

5.1.l. Ancora una volta il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione ascrittagli al **capo 12** relativamente alla vicenda Telelombardia e Antenna 3. Deduce quindi tutta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali che minerebbero l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.

5.1.m. Analoghe censure vengono fatte dal ricorrente in relazione alla motivazione sul **capo 18** (bancarotta per distrazione HDC Ricerche s.r.l.). Il deducente sottolinea di aver ricoperto la carica di amministratore della HDC ricerche per un periodo limitato (dal 27 luglio 2001 al 4 settembre 2002), che il vero dominus era stato Luigi CRESPI e che l'operazione cui fa riferimento il capo di imputazione appariva logicamente conveniente, mentre si era rilevata non essere tale solo in un secondo momento, quando il suo ruolo gestorio si era da tempo concluso.

5.1.n. Con riferimento al **capo 19**, avente ad oggetto la bancarotta impropria relativa alla HDC ricerche s.r.l., il ricorrente lamenta ancora una volta l'omessa motivazione sull'elemento soggettivo relativamente al falso in bilancio per l'anno 2001, unica ipotesi ancora addebitatagli, essendo stato assolto per il falso in bilancio 2002. Il ricorrente indica una serie di elementi di fatto e risultanze processuali che confuterebbero l'ipotesi accusatoria e non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale.

5.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente sottolinea l'errore, anche in fatto, nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, che ha motivato ritenendo che in primo grado fossero state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravanti, mentre in effetti erano state negate.

La Corte territoriale, poi, non ha tenuto conto dell'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

6. Nell'interesse di **Giuseppe ROCHIRA** sono stati depositati ricorsi e memorie a firma sia dell'imputato personalmente che dei suoi difensori di fiducia.



6.1. Nel ricorso sottoscritto dal ROCHIRA si fa una premessa di carattere generale, nella quale si censura la sentenza impugnata, in particolare per aver ritenuto generici i motivi di appello e per aver fatto riferimento *per relationem* alla sentenza di primo grado.

Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ordinanze del Tribunale con le quali era stata revocata l'ammissione degli esami di alcuni testi (i sindaci delle società) ed alla mancata rinnovazione del dibattimento di appello, essendo stato richiesto l'esame dei suddetti testi quale prova decisiva.

6.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al **capo 1** ovvero alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato, quale *extraneus*, nel reato di falso in bilancio del 2002, mediante l'appostazione dei crediti, ritenuti fittizi, vantati dalle società HIG S.p.A., ABC S.p.A. e ICN S.p.A., facenti capo al ROCHIRA.

Si censura, in particolare, la valutazione della prova relativa alla datazione dei contratti intercorsi tra HDC e HIG, essendovi data certa provata dai timbri postali apposti sul retro dei relativi documenti, e a quella relativa all'esecuzione delle prestazioni.

Il ricorrente deduce che ci sarebbe stato da parte della Corte territoriale anche travisamento delle prove storico - documentali.

6.3. Con il terzo motivo vengono denunciate violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di colpevolezza per le distrazioni di cui ai **capi 3, 11, 15 e 20**.

Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente, apodittica e tautologica, nonché frutto di *travisamento del fatto*, atteso che non v'è stata alcuna valutazione degli argomenti difensivi sebbene fondati su risultanze documentali e testimoniali.

In particolare, in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta il ricorrente critica la sentenza perché ha ritenuto che si sostanzi nel dolo generico, mentre esso deve avere ad oggetto il profitto e la consapevolezza di recare danno ai creditori.

6.4. Con riferimento al reato di cui al **capo 11** il ricorrente denuncia ancora una volta violazione di legge e vizio di motivazione, riportandosi per quanto riguarda

la veridicità delle annotazioni nelle scritture contabili a quanto detto sui contratti stipulati e, quindi, deducendo l'effettività delle prestazioni.

Si duole altresì della sua affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale non avendo rivestito cariche sociali, sicché la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto incentrarsi sugli elementi del "concorso esterno".

6.5. Con l'ultimo motivo vengono dedotti violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio.

Tra l'altro, dolendosi per l'eccessività della pena, denuncia l'assenza di motivazione sulla ritenuta aggravante di rilevante gravità; inoltre si lamenta del fatto che non siano state riconosciute le attenuanti sopra richiamate avendo provveduto a risarcire i danni delle parti civili.

6bis. Anche nel ricorso sottoscritto dai difensori si fa una generale premessa di censure all'iter motivazionale della sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto delle specifiche ed articolate argomentazioni dedotte con l'appello e per questo sarebbe caratterizzato anche da contraddittorietà e manifesta illogicità.

6bis.1. In relazione a tutti i capi di imputazione con il primo motivo vengono dedotti vizio di motivazione, anche mediante *travisamento dei fatti*, e violazione di legge in relazione al punto riguardante la data certa dei contratti conclusi tra HDC s.p.a. e HIG s.p.a, ABC s.p.a., ICN s.p.a. il 9 gennaio 2002 e tra ABC s.p.a., ICN s.p.a. e HDC s.p.a. il 7 gennaio 2003.

In particolare si sostiene la validità della prova costituita dai timbri postali apposti sui contratti, che secondo l'impostazione accusatoria sarebbero retrodatati. Si denuncia l'errore logico nel quale sarebbe incorsa la sentenza di appello nel ritenere che l'istituto della "autoprestazione postale" implicasse una effettiva spedizione del documento.

6bis.2. Sempre in relazione a tutti i capi di imputazione, con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione, anche mediante *travisamento della prova*, violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha fatto riferimento *per relationem* a quella di primo grado e, in particolare, si denuncia l'omessa valutazione dei

verbali dei collegi sindacali afferenti i citati contratti. Si lamenta, da una parte, il mancato esame di una serie di testi che avrebbero confermato la "genuinità" delle date dei contratti e, dall'altra, il travisamento delle deposizioni testimoniali acquisite.

6bis.3. Con il terzo motivo si denuncia ancora una volta la mancata assunzione di prove decisive nei casi previsti dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In particolare ci si duole delle ordinanze di revoca dell'esame dei testi della difesa da parte del Tribunale e della decisione della Corte territoriale che li ha ritenuti superflui ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Sul punto si denuncia anche contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza affermato la superfluità dei testi essendo stati acquisiti agli atti i verbali dei collegi sindacali, per poi negare a quei verbali valenza probatoria per mancanza di data certa.

6bis.4. Sempre con riferimento a tutti i capi di imputazione, con il quarto motivo si denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria. Nuovamente si denuncia violazione di legge per la decisione (ordinanza del 24 febbraio 2011) di revoca da parte del Tribunale dei testi della difesa.

Si denuncia altresì la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, che da un lato ha ritenuto insufficiente la produzione documentale e dall'altro non ha consentito di sopperire a tali insufficienze attraverso le prove testimoniali.

6bis.5. Con il quinto motivo viene denunciata l'omessa e/o apparente motivazione in relazione ai motivi di appello nei quali venivano indicati specifici elementi di prova (elencati nel ricorso), nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 546, lett. e, cod. proc. pen.

6bis.6. Con il sesto motivo si denunziano l'omessa e/o apparente motivazione, violazione di legge processuale e *travisamento del fatto* (in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato) in relazione alla affermata riconducibilità

delle società del "gruppo HIG" al ROCHIRA anche nei periodi in cui le società erano state amministrate da terzi.

6bis.7. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento all'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti stipulati con HDC.

6bis.8. Con l'ottavo motivo si denunziano vizio di motivazione ancora sulla effettiva esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con HDC e sulla validità delle ragioni economiche sottostanti, nonché travisamento delle prove costituite dalla deposizione del teste Intonti all'udienza del 24 febbraio 2001, dalla nota Unicredit del 9 marzo 2001 e dalla consulenza tecnica della difesa sulla consistenza patrimoniale del gruppo HIG.

Nel ricorso si riportano parti dei motivi di appello, in particolare per sostenere, con riferimento alla deposizione Intonti, la erronea affermazione di inattendibilità del teste e la contraddittorietà derivante dall'utilizzazione parziale delle sue dichiarazioni.

6bis.9. Con il nono motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione alla doglianza contenuta nell'atto di appello con riferimento alla documentazione prodotta per dimostrare l'effettuazione delle prestazioni.

6bis.10. Con il decimo motivo si denuncia l'omessa motivazione con riferimento ai motivi di appello sul punto che precede. Vengono riportati stralci della relazione del curatore e della deposizione del teste Aceto per censurare il mancato rinvenimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate dal gruppo HIG e denunciare carenza di motivazione sui motivi di appello sul punto.

6bis.11. Con l'undicesimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge processuale sul punto inerente la consistenza patrimoniale delle società ABC e ICN. Si sostiene che tali società avevano un patrimonio netto di circa 500mila euro e sono state liquidate *in bonis*; si deduce, altresì, che, tenuto conto del campo di operatività, sarebbe irrilevante l'assenza di beni strumentali e di personale dipendente.

6bis.12. Con il dodicesimo motivo vengono denunciati *travisamento del fatto* e vizio di motivazione con riferimento al concorso del ROCHIRA nell'appostazione in bilancio dei crediti di cui al **capo 1** dell'imputazione prima dell'intervento dell'imputato in HDC. Si denuncia il travisamento della conversazione, oggetto di intercettazione, tra CRESPI e Umbriano, i quali - secondo il deducente - si riferivano al bilancio di Radio Track e non a quello di HDC. Il travisamento, poi, avrebbe riguardato le prove, citate nell'atto di appello, con riferimento al fatto che il bilancio al 31 dicembre 2012 di HDC, contenente la indicazione delle fatture verso il gruppo HIG, era stato già predisposto prima della nomina del ROCHIRA come *Global Advisor* della HDC e, quindi, del suo ingresso nella stessa società.

6bis.13. Con il tredicesimo motivo si denuncia *travisamento del fatto* sul punto del dolo specifico del reato di falso in bilancio con riferimento alle deduzioni difensive nell'atto di appello.

6bis.14. Con ulteriore motivo viene denunciata l'omessa motivazione sul punto inerente la sussistenza della consapevolezza del reato di falso in bilancio e con riferimento specifico al superamento della soglia di punibilità del 5%.

6bis.15. Con il quindicesimo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, L.F. con riferimento all'affermazione che l'aggravamento del dissesto costituisca l'evento del reato.

6bis.16. Con il sedicesimo motivo si denuncia sempre violazione di legge e si deduce che il fatto ascritto al **capo 1** doveva essere inquadrato nella fattispecie meno grave di cui all'art. 224 LF. Si sostiene che l'ipotesi di false appostazioni in bilancio va inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 223 L.F. allorché essa sia stata causa diretta del dissesto o dell'aggravamento del dissesto; se, invece, le false appostazioni sono solo causa indiretta dell'aggravamento del dissesto, generato da perdite derivanti dal trascinarsi della gestione, si rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 224 L.F.

6bis.17. Con ulteriore motivo si denuncia omessa motivazione in merito alle specifiche doglianze avanzate in appello e riguardanti i **capi 3 nn. 1, 2 e 3**. Vengono riportati i motivi di appello con i quali in particolare si contestava: la

mancata esecuzione delle attività di cui alle fatture costituenti ipotesi distrattive; la qualità di dominus del ROCHIRA nelle società ICN ed ABC, essendo state peraltro esse acquisite da HDC; il concorso dell'*extraneus* nei reati in oggetto.

6bis.18. Riguardo al **capo 3 n. 5** è stato dedotto il *travisamento del fatto* in relazione ai compensi ricevuti dal ROCHIRA per le attività svolte quale Global Advisor di HDC e delle società controllate dall'aprile 2003 al novembre 2003. Anche in questo caso si riportano i motivi di appello con i quali erano stati indicati i documenti ed i faldoni in cui erano contenuti relativamente all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dall'imputato per conto di HDC.

6bis.19. Con ulteriore motivo viene dedotta carenza di motivazione in ordine al concorso dell'*extraneus* nel reato di cui al **capo 3 n. 5**.

6bis.20. Con il ventesimo motivo viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà dei rapporti afferenti alle ipotesi distrattive di cui ai **capi 3 n. 4, 15 e 20**. Si denuncia altresì l'omessa motivazione in punto di prova ottenuta dalla deposizione del teste Greco e violazione di legge processuale sempre in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Anche sul punto si riportano i motivi di appello e la indicazione di documentazione in essi contenuta, deposizioni testimoniali ed altro con riferimento all'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di GCS S.p.A. verso HDC, CIRM Market e HDC ricerche.

6bis.21. Con il ventunesimo motivo si denuncia l'omessa motivazione della sentenza di appello e la illogicità di quella di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento da parte di GCS di attività di consulenza fiscale per conto delle società del gruppo, per poi affermare che le prestazioni indicate nelle fatture sono inesistenti.

6bis.22. Con ulteriore motivo si deduce l'omessa motivazione con riferimento alla riconducibilità della gestione di GCS al ROCHIRA.

6bis. 23. Con il ventitreesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto di trattazione dei rapporti tra GCS s.p.a e CIRM Market allorché la Corte di

Appello considera le transazioni intervenute tra il fallimento HDC e le società ABC e ICN. Si denuncia quindi il *travisamento del fatto* per aver considerato ai fini motivazionali vicende assolutamente diverse.

6bis.24. Si lamenta l'omessa motivazione in merito allo specifico motivo di appello sul **capo 11** ovvero con riferimento alla condanna dell'imputato per il reato di bancarotta documentale (si riportano ancora una volta i motivi di appello sul punto).

6bis.25. Con l'ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sotto il profilo dell'attenuazione del danno, considerate le transazioni intervenute tra il ROCHIRA e le parti civili.

6ter. In data 26 maggio 2015 il nuovo difensore di ROCHIRA ha presentato una memoria, nella quale sono state in particolare reiterate le censure in ordine: a) alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; b) alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta societaria impropria; c) alla ritenuta responsabilità in relazione alle imputazioni di cui ai capi 3, 15 e 20; d) alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta documentale di cui al capo 11.

6quater. In data 27 maggio 2015 è stata depositata memoria a firma dell'altro difensore del ROCHIRA, nella quale sono state svolte deduzioni di sintesi in ordine ai motivi già proposti in ricorso.

6quinqües. In data 27 maggio 2015 l'imputato ROCHIRA personalmente ha depositato un atto contenente motivi "nuovi", ai quali ha allegato documenti.

6quinqües.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento ai capi 1, 3, 15 e 20 delle imputazioni, nonché violazione di legge processuale in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

In particolare il ricorrente si duole ancora una volta della decisione della Corte di appello che ha ritenuto generici i motivi di impugnazione.

6quinqües.2. Con il secondo motivo si deduce nuovamente vizio di motivazione e *travisamento* di atti e *di fatti* risultanti dal testo della sentenza in

relazione al punto riguardante la data certa dei contratti conclusi tra HDC s.p.a. e le società facenti capo al ROCHIRA.

6quinquies.3. Infine si deduce vizio di motivazione e *travisamento del fatto* sul punto inerente la partecipazione ed il contributo causale di ROCHIRA alla redazione del bilancio 2002 di HDC, in quanto la bozza di bilancio non è mai stata modificata successivamente al c.d. ingresso dello stesso ROCHIRA in HDC.

7. Nell'interesse di **Ferdinando SUPERTI FURGA** sono stati presentati ricorso e memoria difensiva a firma dei suoi difensori.

7.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 417 cod. proc. pen. Si evidenzia che è stata la stessa Corte territoriale a rilevare che "la formulazione dell'imputazione pecca certamente di chiarezza e precisione in relazione alle sue diverse componenti". Da ciò sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullità della imputazione, per mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 417 cod. proc. pen., e la assoluzione dell'imputato.

7.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 2343 bis cod. civ., che impone la perizia giurata di stima.

Si deduce che l'art. 2343 bis cod. civ. deve leggersi in combinato disposto con gli art. 2343 ter e quater cod. civ., che escludono la necessità della perizia per i conferimenti e che non può ritenersi riservata alle S.r.l. la necessità della perizia che sarebbe invece esclusa per le S.p.A.

In particolare, si è rilevato che erroneamente i giudici di merito richiamano la necessità di una perizia giurata di stima. A fronte della acquisizione del marchio e delle partecipazioni e della loro conseguente iscrizione, nell'attivo patrimoniale di HDC Ricerche, tra le immobilizzazioni, non vi è stata alcuna fuoriuscita di denaro dalla società medesima in favore di HDC s.p.a.; al passivo di HDC Ricerche è stato infatti iscritto (per pari valore) il relativo debito verso la controllante (e venditrice) HDC s.p.a. Tutto ciò è stato riconosciuto anche dal Tribunale di Milano con la sentenza del 18 aprile 2009, resa in sede civile nell'ambito dell'azione intrapresa dal fallimento di HDC ricerche anche contro SUPERTI FURGA.

Dunque, non vi è stata alcuna falsa rappresentazione della situazione patrimoniale; non vi è stato prima ancora alcun depauperamento o deprivazione del patrimonio sociale, cui l'operazione di acquisizione di marchio e partecipazioni siano state direttamente e causalmente orientate e finalizzate. Ne', secondo il ricorrente, può inferirsi che vi sia stata anche una causazione o un aggravamento di un dissesto patrimoniale.

Comunque l'acquisizione dei marchi e delle partecipazioni non aveva comportato alcun "abbellimento" al bilancio HDC Ricerche s.r.l.

7.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 2 cod. pen.

La Corte territoriale ha, secondo il ricorrente, erroneamente ritenuto che l'art. 2343 bis cod. civ. non possa essere considerata norma integratrice di fattispecie penale e, di conseguenza, non ha – come invece richiesto con l'atto di appello – ritenuto che la modifica della suddetta norma, intervenuta in epoca successiva alla condotta, muta sostanzialmente la condotta obbligatoria e imposta dalla norma e fa oggettivamente venire meno il presunto disvalore penale del fatto. Anzi, deduce il ricorrente, ciò fortifica la dimostrazione della correttezza della valutazione posta in essere dal collegio sindacale, che ha ragionevolmente interpretato la *ratio* della norma, poi effettivamente novellata dal legislatore in tale direzione.

7.4. Con il quarto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen. Si sostiene che le sopravvalutazioni delle partecipazioni acquisite non hanno inciso sulla correttezza del bilancio e sulla determinazione del patrimonio netto, essendo riportate corrispondenti appostazioni nella voce passività; né hanno influito sul dissesto della società, non avendo corrisposto ad un effettivo esborso; che, peraltro, la valutazione, ai fini dell'acquisto, non può essere fondata sullo stato patrimoniale, dovendosi tener conto delle immobilizzazioni immateriali (know-how ed altro).

7.5. Con il quinto motivo viene dedotta l'errata valutazione della prova costituita dalla sentenza civile, che aveva escluso un nesso di causalità tra il dissesto e la sopravvalutazione degli acquisti.

7.6. Con l'ultimo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, che deve riguardare, oltre alla consapevolezza della sopravvalutazione delle poste di bilancio, anche l'aggravamento del dissesto della società. Si deduce che non sarebbe emerso alcun elemento che provi il fatto che SUPERTI FURGA abbia posto in essere le condotte con la consapevolezza di causare o aggravare il dissesto della società o, comunque, accettando il rischio che ciò accadesse.

7bis. In data 27 maggio 2015 i difensori di SUPERTI FURGA hanno depositato una memoria, con allegati dei documenti.

7bis.1 In relazione al secondo motivo già proposto in ricorso, i deducenti evidenziano che l'art. 2343 bis cod. civ. è stato ulteriormente modificato dall'art. 20, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge n. 116/2014. Per quanto qui di interesse, il deducente rileva che il testo della nuova norma al comma secondo prevede quanto segue: "l'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343 - ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato". Si sostiene che il legislatore ha recepito nel nuovo testo le valutazioni svolte dalla difesa in tema di applicazione sistematica ed organica della disciplina relativa agli acquisti, di cui all'art. 2343 bis cod. civ., in particolare ritenendo come alternativa alla relazione giurata vuoi la documentazione indicata nell'art. 2343 [comma 2, lettera b] ed esistente nel caso di specie, vuoi il ricorrere ad una delle condizioni stesse di cui all'art. 2343 ter e, segnatamente, quella di cui al comma 2, lett. a), anch'essa sussistente nel caso di specie.

7bis.2 In relazione a quanto dedotto con il quinto motivo di ricorso, si evidenzia che è intervenuta sentenza della Corte di Appello civile la quale, confermando quella di primo grado, ha rigettato l'azione di responsabilità proposta dal fallimento HDC RICERCHE nei confronti dell'imputato. In sede di discussione la difesa ha prodotto copia di tale sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato.

7ter. In sede di discussione la difesa ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 2621 cod. civ.

8. Ascanio TURCO e Domenico VIZZIELLO hanno proposto ricorsi sottoscritti personalmente, affidandoli entrambi a sei motivi del tutto analoghi a quelli proposti dall'imputato SUPERTI FURGA, ai quali perciò si rinvia.

9. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso **Fulvio Vittorio Luigi PRAVADELLI** avverso la pronunzia della Corte d'Appello che ha dichiarato l'estinzione del reato di bancarotta preferenziale a lui ascritta.

Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai presupposti per una pronunzia assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., a tal fine richiamando l'ordinanza del G.I.P. (investito della richiesta di misura cautelare), che aveva escluso il *fumus* del reato, nonché una serie di elementi di fatto che escluderebbero la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

10. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso **Renzo Massimo MINGOLLA**, affidandolo ai seguenti cinque motivi.

10.1. Viene dedotta violazione di legge relativamente al concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta per distrazione e con specifico riferimento all'elemento soggettivo, che - secondo il ricorrente - deve investire anche lo stato di dissesto. Si censura, altresì, la sentenza che ha ritenuto il concorso nel reato di bancarotta documentale, non avendo il MINGOLLA avuto alcun ruolo nella redazione delle annotazioni e dei libri contabili.

10.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell'art. 495 cod. proc. pen.

Si fa riferimento alla revoca del teste Di Nicolò da parte del Tribunale, di cui - appunto - si afferma il carattere decisivo, in quanto avrebbe deposto sull'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura in oggetto. Si censura quindi la valutazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza del mezzo di prova mediante il riferimento ad altre prove testimoniali assunte nel giudizio civile e valorizzando deposizioni (teste Augusti) del processo penale.

10.3. Con il terzo motivo viene dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta per distrazione: si sostiene il carattere onorario della carica di vicepresidente della HDC attribuita al MINGOLLA al solo fine di poter operare verso terzi e la effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali Consulting & Communication vantava un credito di € 162.000 nei confronti di HDC.

10.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale. Si sostiene, in particolare, il carattere apodittico ed apparente della motivazione sul punto.

10.5. Con l'ultimo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio per non essersi tenuto conto dell'importo esiguo della distrazione attribuita al MINGOLLA, della risalenza dei suoi precedenti penali, peraltro estranei a quelli di cui alla contestazione e dell'intervenuto risarcimento del danno.

10.bis. In data 27 gennaio 2015 un altro difensore ha presentato memoria contenente tre motivi nuovi.

10bis.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, lamentando il fatto che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità del MINGOLLA facendo solo leva sulla posizione di garanzia ex art. 40 cod. pen.

Lamenta poi il fatto che non vi sarebbe prova sul nesso di causalità tra la condotta distrattiva e lo stato di dissesto.

10bis.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riferimento alla bancarotta per distrazione, sostenendo la effettività delle prestazioni di cui alla fattura indicata nel capo di imputazione e la diversa qualificazione giuridica come bancarotta preferenziale, con conseguente prescrizione del reato.

10bis.3. Con l'ultimo motivo si deducono nuovamente censure sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio.

11. Angelo Raffaele TOSTO ha proposto ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore.

11.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta per distrazione di cui al **capo 6.**

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non hanno tenuto conto della documentazione bancaria, prodotta dalla difesa (ed allegata al ricorso), comprovante il finanziamento intervenuto tra Datacontact S.r.l. e World Research S.r.l., che costituiva il rapporto sottostante alla emissione dei quindici libretti al portatore consegnati a Datacontact a garanzia del predetto credito. Si era fatto riferimento a tale documentazione nell'atto di appello ma la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le relative doglianze.

Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la responsabilità dell'imputato si fonderebbe sul ruolo di TOSTO quale membro del CdA fino al 24 novembre 2003 (benché non operativo). Ciò non escluderebbe la buona fede dell'imputato, non consapevole del fatto che i libretti provenissero da HDC e dello stato di dissesto della predetta società. Deduce, quindi, il ricorrente tutta una serie di elementi a sostegno della sua tesi e con i quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata.

11.2. Con il secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso del TOSTO nell'ipotesi distrattiva di cui al **capo 6.**

Si deduce che non vi è prova sia del concorso nella creazione della provvista illegittima da parte di Luigi CRESPI, costituita dalla formazione dei quaranta libretti al portatore presso Banca Sella, non riportati in contabilità di HDC, sia del carattere doloso della ricezione dei quindici libretti da parte del TOSTO, peraltro indicati nella contabilità di Datacontact, stante la certa esistenza del credito nei confronti di World Research.

11.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta preferenziale. In tal senso si ribadisce la effettiva esistenza

del credito di Datacontact per il finanziamento in favore di World Research e che, peraltro, quest'ultima società era creditrice nei confronti di HDC per euro 442.000.

11.4. Con il quarto motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione in appello per l'esame del consulente tecnico della difesa.

11.5. Con il quinto ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche relativamente alle quali non si è neanche tenuto conto della intervenuta transazione.

11bis. In data 26 maggio 2015 è stata depositata una memoria con motivi aggiunti.

11bis.1. Con il primo si ampliano le argomentazioni a sostegno del motivo relativo alla violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al **capo 6** e alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della prova documentale a sostegno della tesi difensiva.

11bis.2. Con il secondo motivo si ribadisce la richiesta di riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di bancarotta preferenziale.

11bis.3. Con l'ultimo motivo si ribadiscono censure in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. In particolare, si deduce che, successivamente alla sentenza della Corte territoriale, sono stati dichiarati estinti i reati in relazione ai quali risultavano precedenti penali dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata limitatamente ai profili qui di seguito indicati, mentre va confermata nel resto, con le consequenziali statuizioni in materia di spese.



1. Le vicende oggetto del processo

Prima di esaminare le questioni proposte dai ricorrenti e quelle rilevabili d'ufficio, appare opportuno dare conto della ricostruzione generale delle vicende in esame, come operata dai giudici di merito e che sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte.

In particolare, si riportano qui di seguito alcuni stralci della sentenza di primo grado (pagg. 5 - 16), richiamati in premessa anche dalla sentenza di appello.

<<La società HDC S.p.A. è stata costituita il 30.12.1999 con denominazione DATAPLANNING s.r.l. e capitale sociale di 20 milioni di lire, al fine di raccogliere tutte le attività imprenditoriali facenti capo a Luigi CRESPI, all'epoca operante nel settore delle ricerche, dei sondaggi e della comunicazione.

L'obiettivo imprenditoriale di breve termine è stato quello di realizzare un'offerta integrata di servizi destinati alle imprese e alle istituzioni, quello invece di lungo termine ha riguardato la quotazione in Borsa della holding, con la finalità di rastrellare sul mercato dei capitali le risorse necessarie agli investimenti futuri e alla restituzione dei finanziamenti già utilizzati e provenienti dagli azionisti e dai finanziatori istituzionali.

All'epoca della costituzione della società, Luigi CRESPI era, come si è detto, già noto nel settore delle ricerche, della comunicazione e dei sondaggi, in cui operava con la società Datamedia, che per prima è confluita nella holding mediante incorporazione del 5.12.2000 di Datamedia s.r.l. e Datamedia.it. s.r.l., apportandovi anche denominazione e marchio (appunto Datamedia).

I soci costitutori di HDC sono stati Luigi CRESPI in proprio per il 70% del capitale e Datamedia S.p.A. (amministrata dallo stesso CRESPI) per il residuo 30%.

Omissis

Il 21.12.2000 Dataplannig s.r.l. si è trasformata in S.p.A., modificando la propria denominazione in HDC Datamedia S.p.A., con l'aumento del capitale sociale a 200 milioni di lire, di seguito integrato ulteriormente fino a 3 miliardi di lire.

Tale trasformazione ha altresì comportato (oltre al trasferimento della sede legale in Milano da via Fortezza a Vicolo san Giovanni sul Muro n. 1) l'ampliamento del CdA a sette componenti (con l'ingresso di Natascia TURATO e Ambrogio Luca CRESPI, rispettivamente coniuge e fratello di Luigi CRESPI) e la istituzione del Collegio Sindacale, partecipato nella sua prima formazione da Ascanio TURCO, Gianluca CRISTOFORI e Domenico VIZZIELLO quali componenti

effettivi e da Emanuele Nicoletti e Ferruccio Sacchetti quali componenti supplenti.

Già in data 30.3.2001 l'assemblea dei soci di HDC ha conferito al CdA i poteri per richiedere l'ammissione alla quotazione in Borsa e per incaricare DELOITTE & TOUCHE S.p.A. della revisione contabile obbligatoria del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il triennio 2001-2003 e per la revisione contabile relativa alla relazione semestrale.

In pari data l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale di nominali €. 832.000 con l'emissione di 1.600.000 azioni ordinarie di nominali €. 0,52 al prezzo di €. 6,17 nonché una revisione statutaria adeguata alla prossima (quantomeno nelle aspettative degli amministratori) quotazione in Borsa.

Il 23.7.2001 infine è stata adottata la denominazione sociale HDC S.p.A., mantenuta fino alla declaratoria di fallimento.

La linea imprenditoriale prescelta, in difetto di capitalizzazione della società, ha previsto il ricorso all'indebitamento quale modalità di acquisizione delle provviste necessarie ad avviare il percorso del gruppo, che già alla fine del 2001 ha ottenuto linee di credito finalizzate alla copertura del fabbisogno di breve e medio periodo dalla MERCHANT BANK di BPL (EFIBANCA), che è altresì entrata a far parte del capitale sociale di HDC, inserendo propri rappresentanti sia nel consiglio di amministrazione che nel Collegio Sindacale. Ed invero sono stati proprio i finanziamenti di EFIBANCA a consentire alla holding l'acquisizione delle molteplici società del gruppo e tali finanziamenti sono stati garantiti da pegno sulle quote del capitale delle società acquisite, lasciando invece in capo ad HDC il diritto di voto. Nel novero delle società del gruppo soltanto l'acquisto della quota di minoranza di EDITING s.r.l. (24,9%) è stato realizzato con il finanziamento proveniente da Interbanca S.p.A., che si è a sua volta garantita l'erogazione del credito attraverso l'iscrizione del pegno sulle quote della società acquisita.

Grazie a tali supporti finanziari esterni la politica di espansione di HDC si è da subito concretata nel progressivo acquisto di partecipazioni societarie che hanno dato vita ad una vera e propria galassia di società, come si vedrà a loro volta investite come in un gioco degli specchi dal tracollo finanziario della holding, cui esse hanno strettamente legato la loro attività di impresa.

In dettaglio le società partecipate da HDC S.p.A. sono state:

Poster Up (51%) in liquidazione

EDITING s.r.l. (24,9%),

Follow me S.p.A. (1%)

E-space s.r.l. (51%) fallita

Mediacomm s.r.l. (51%) fallita

Dataplanning s.r.l. (51%) fallita

HDC multimedia s.r.l. (100%) fallita

ABC S.p.A. (95%) in liquidazione giudiziaria.

IBN S.p.A. (95%) in liquidazione giudiziaria.

Attraverso il capitale sociale di HDC RICERCHE S.p.A. -fallita- (detenuto al 100%) HDC ha inoltre controllato le seguenti società:

Show up s.r.l. (100%) in liquidazione

Directas.r.l. (60%) fallita

World Research s.r.l. (100%) fallita

CIRM S.p.A. (66%) fallita

CIRM Eurotop (97,14%)

Radio Track (100%)

Si devono poi aggiungere le partecipazioni di HDC nelle società Metafora s.r.l. (al 51 %) e Datacontact s.r.l. (20%), cedute dalla curatela fallimentare.

Come emerge dalla lettura degli elenchi sono rimaste in bonis le società partecipate EDITING s.r.l. (24,9%) e Follow me S.p.A. (1%), per le quali, secondo il curatore dr. CREMONESI, il fallimento ha mantenuto concrete aspettative di realizzo. Le ulteriori partecipazioni maggioritarie in ICN S.p.A. e ABC S.p.A. (derivanti dalla complessa operazione strutturata da Luigi CRESPI con il gruppo ROCHIRA, della quale in seguito si avrà modo di trattare in dettaglio) sono state considerate dalla curatela pressoché prive di aspettativa di realizzo e difatti in data 11.10.2004 il Tribunale di Taranto ne ha deliberato lo scioglimento con la nomina di un liquidatore giudiziale.

L'esistenza di HDC è stata sostanzialmente caratterizzata dalla unitaria gestione facente capo all'ideatore del progetto imprenditoriale Luigi CRESPI e alla sua famiglia, rispetto alla quale tuttavia la mancanza di autonome forme di capitalizzazione della holding si è risolta nel tempo in una vera e propria strozzatura, conclamatasi con la delibera del CdA del 24.11.2003, che ha segnato la definitiva fuoriuscita della famiglia CRESPI e dei soci di riferimento dall'azionariato sociale.

Omissis

Sotto il profilo della documentazione sociale e contabile, la curatela, al momento del fallimento, ha effettuato un complesso lavoro ricognitivo presso le varie sedi occupate da HDC (in Milano in vicolo San Giovanni sul Muro e in via Sacchi,

mentre la sede romana di via Bartolomeo Eustachio era già stata rilasciata alla data del fallimento) e dalle società controllate e dislocate in Milano, prendendo altresì come punti di riferimento per la ricostruzione dell'attività e del patrimonio sociali i tre bilanci depositati dalla fallita (relativi agli anni di esercizio 2000, 2001 e 2002), le situazioni economico-patrimoniali e la assai articolata documentazione contabile e bancaria rinvenuta.

L'esame dei bilanci ha consentito di appurare che le attività di HDC erano sostanzialmente rappresentate dal valore iscritto in relazione alle partecipazioni in altre società, costituite per la gran parte da partecipazioni di controllo appostate tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto funzionali al gruppo e destinate non alla vendita ma a rimanere nel controllo della holding, con la sola eccezione di pochissime società minori, di modesto valore, iscritte nell'attivo circolante.

E difatti di particolare interesse, al fine di ben comprendere la forma di capitalizzazione della fallita HDC, sono risultate le poste attive «immobilizzazioni immateriali» e «partecipazioni». Sotto il profilo temporale e di valore si evidenzia che già alla fine del 2001 HDC iscrive il valore delle partecipazioni nella misura di 15 milioni di €, compreso in tale valore il c.d. «spin off» del settore ricerche ovvero lo scorporo del ramo di azienda relativo appunto alle ricerche e il suo conferimento nella neocostituita società controllata HDC RICERCHE (ed inclusa nel conferimento la partecipazione in CIRM che viene ad essere ricollocata sotto HDC ricerche), che diviene in tal modo una vera e propria sub-holding per il settore ricerche.

A fine 2002 il valore delle partecipazioni è lievitato a 18 milioni di €, ulteriormente accresciuti a 20 milioni di €. nei primi mesi del 2003.

In occasione della formazione della situazione patrimoniale al 30.6.2003 si attesta un repentino e improvviso peggioramento della situazione di bilancio e con la successiva situazione al 30.11.2003 si registra la riduzione del valore attribuito alle partecipazioni fino a 9 milioni di €. (di fatto il valore si dimezza), che porta nel volgere di breve tempo alla svalutazione di valori che invece erano appostati positivamente soltanto poche settimane prima.

Il perno finanziario del progetto imprenditoriale di CRESPI nella creazione della holding HDC, come si è detto, è stato costituito dai rapporti intrattenuti con EFIBANCA già a partire dal 2001, che si sono articolati in più punti nodali:

1) 30.11.2001: contratto di finanziamento tra EFIBANCA e HDC per l'importo di € 7.746.853,49, finalizzato al rifinanziamento e alla copertura dell'esposizione

finanziaria del gruppo, inclusiva dei debiti verso i soci venditori di Show up s.r.l., CIRM Market Research S.p.A. e Alto Verbano s.r.l.. A garanzia HDC ha rilasciato pegno sulle partecipazioni in Datamedia Ricerche S.p.A. (di seguito rinominata HDC RICERCHE), CIRM S.p.A., Dataplanning s.r.l., Datacontact s.r.l., Metafora s.r.l., Show up s.r.l., Alto Verbano s.r.l..

Il finanziamento viene erogato quanto a €. 2.683.510 sul c/c 4474/96 presso BPL intestato a HDC ma vincolato a favore di Spadacini, Pelizzari e Simon Fiduciaria, e cioè a favore dei venditori delle quote di Show up; quanto a €. 5.063.344 sul c/c 3458/50 presso BPL intestato a HDC;

2) 30.11.2001: contratto di investimento tra EFIBANCA e Luigi CRESPI, Natascia TURATO e Ambrogio CRESPI con l'intervento di HDC per quanto di sua competenza. Tale complesso contratto prevedeva un investimento di EFIBANCA in HDC di €. 7.747.853,49, così articolato: a) €. 5.049.605,69 per l'intervento dell'11,226% nel capitale sociale di HDC, di cui €. 4.852.548,57 a titolo di sovrapprezzo, determinato quest'ultimo sulla base della valorizzazione attribuita al Gruppo HDC alla data del 30.6.2001 di €. 39.932.447,44; b) €. 103.291,38 per finanziamento convertibile in capitale sociale di HDC (per eventuale aggiustamento del sovrapprezzo); c) €. 2.582.284,50 per ulteriore finanziamento con opzione per l'acquisto di ulteriore partecipazione in HDC in relazione a futuri aumenti di capitale sociale.

Complessivamente EFIBANCA ha investito in HDC l'importo di €. 15.493.707 e, al momento della dichiarazione di fallimento, era creditrice dell'importo €. 7.746.853,49 in linea capitale, per la parte garantita da pegno, e dell'importo di €. 923.842,55 in linea capitale per la parte chirografaria.

La situazione finanziaria di HDC della primavera-estate del 2003 era davvero lontana dalla pur astratta possibilità di onorare gli impegni assunti con EFIBANCA e da ciò è derivata una defatigante querelle tra la parte creditrice e quella debitrice, sfociata nell'avvio di due azioni nell'ottobre del 2003, promosse da CRESPI/HDC contro EFIBANCA/BPL (si è trattato di un giudizio arbitrale e di un procedimento innanzi al Tribunale di Roma), in cui si è contestato a EFIBANCA il mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti e si è richiesto il risarcimento dei danni quantificato in 50 milioni di €.

Tale contenzioso ha condotto le parti alla provvisoria definizione delle vertenze con due accordi transattivi sottoscritti il 24.11.2003, l'uno tra EFIBANCA e HDC S.p.A., l'altro tra EFIBANCA e i c.d. vecchi soci di HDC. In entrambi gli accordi EFIBANCA è stata rappresentata dall'odierno imputato Alberto TAGLIABUE.

Nucleo dell'accordo transattivo tra EFIBANCA e HDC (concluso alla stregua delle valutazioni tratte dal commercialista Ortolani) è stata la fuoriuscita della vecchia compagine dal capitale sociale con l'ingresso di un nuovo socio, Alfa Iota s.r.l., con l'obiettivo unico del salvataggio e della ristrutturazione di HDC. In tale contesto HDC ha rinunciato alle azioni avviate contro EFIBANCA e Banca Popolare di Lodi, EFIBANCA ha dichiarato di rinunciare ai crediti vantati verso HDC fino a ripianarne le perdite, tutti gli azionisti di HDC diversi da EFIBANCA e Investimenti e Partecipazioni Milano s.r.l. sono fuoriusciti dal capitale sociale e non hanno partecipato alla sua ricostituzione. Ed invero l'aumento del capitale sociale deliberato lo stesso 24.11.2003, dopo l'azzeramento per perdite, è stato sottoscritto da Alfa Iota s.r.l., EFIBANCA e IPM e anche Alfa Iota è intervenuta nella transazione per confermare che, divenuta socia di HDC, si sarebbe attivata per tentarne il salvataggio.

L'accordo transattivo tra EFIBANCA e i vecchi azionisti (ovvero Luigi CRESPI, Natascia TURATO, Ambrogio CRESPI, Angelo TOSTO, Andrea MARINI, Paolo Spadaccini e Nicola Piepoli) ha in sostanza ricalcato la transazione intercorsa tra EFIBANCA e HDC, in quanto si è fondato sull'accertamento tecnico del commercialista Antonio Ortolani, e ha comportato la fuoriuscita dal capitale sociale della holding della famiglia CRESPI e delle persone vicine nonché la ricostituzione del capitale sociale, dopo la copertura delle perdite, al minimo di €. 100.000,00 con l'attribuzione delle quote per l'84% a EFIBANCA, per il 15% a Alfa Iota s.r.l. e per lo 0,77% a Investimenti e Partecipazioni Milano.

La nuova compagine sociale di HDC ha nei fatti disatteso il programmato obiettivo di salvataggio della holding, ragionevolmente oramai compromessa in maniera ineluttabile nella sua situazione finanziaria. Ed invero il nuovo corso si è protratto per tempi brevissimi in quanto il 26.1.2004 è stato nominato il liquidatore giudiziale Enrico Maria BIGNAMI, che con istanza del 2.3.2004 ha richiesto il fallimento di HDC>>.

Si aggiunge solo che sono state dichiarate fallite anche le società del gruppo CIRM MARKET RESEARCH s.p.a., E-SPACE MEDIA s.r.l., HDC MULTIMEDIA s.r.l. e HDC RICERCHE s.r.l., in relazione alle quali - come si è visto - sono stati contestati in questa sede alcuni reati di bancarotta.

2. Il reato di bancarotta impropria da reato societario

Come si è visto quando si sono trascritte le imputazioni e gli esiti dei giudizi di merito, a Luigi CRESPI, Ambrogio Luca CRESPI, Giuseppe ROCHIRA, Andrea

Federico MARINI e Natascia TURATO è ascritto al **capo 1** il reato di bancarotta impropria, per aver esposto nel bilancio della società HDC S.p.A., relativo all'esercizio anno 2002, più fatti non rispondenti al vero in ordine alla situazione economico-patrimoniale della società.

Al **capo 19** lo stesso reato è stato ascritto, in relazione al fallimento della HDC RICERCHE s.r.l., a Luigi CRESPI, MARINI e TURATO, nonché ai componenti del collegio sindacale Ferdinando SUPERTI – FURGA, Ascanio TURCO e Domenico VIZZIELLO.

2.1. La riforma dell'art. 2621 cod. civ. ed il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio

Prima di esaminare alcune delle questioni dedotte dalle parti in relazione ai reati sopra indicati, si deve analizzare l'incidenza sulla rilevanza penale dei fatti di bancarotta impropria per cui si procede della recente riforma introdotta con la legge 27 maggio 2015 n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio - GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015 – in vigore dal 14 giugno 2015).

Infatti, si pone il problema della continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione delle disposizioni in materia di comunicazioni sociali, giacché la condotta di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. è quella di aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società "commettendo alcuno dei fatti" previsti dal codice civile quali reati societari, tra i quali sono indicati quelli di falsificazione di cui agli artt. 2621 e 2622.

E' necessario, quindi, verificare se i fatti per cui si procede siano tuttora previsti dalla legge come reato, atteso che successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame è entrata in vigore la citata legge n. 69/2015, che ha significativamente ridisegnato le fattispecie di false comunicazioni sociali previste dai testi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. vigenti all'epoca dei fatti e della pronunzia della sentenza impugnata.

2.1.a. Per quanto qui di stretto interesse, tenuto conto che sono contestati reati di bancarotta impropria derivante dalla condotta di cui all'art. 2621 cod. civ., si evidenzia che con l'art. 9 della suddetta legge la norma del codice civile è sostituita dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente *espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Giova già qui ricordare che il primo comma dell'art. 2621 cod. civ. previgente (nel testo introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61) era formulato nel modo seguente: <<Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, *espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni* la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione...>>.

Anche l'art. 2622 cod. civ. è stato modificato dall'art. 11 della legge n. 69/2015. In tale norma vengono disciplinate le *false comunicazioni sociali delle società quotate* e la condotta oggettiva è ora integrata dall'esposizione in una delle comunicazioni tipiche di «*fatti materiali non rispondenti al vero*» ovvero nell'omissione di «*fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene*».

2.1.b. Quindi la novella ha introdotto due autonomi titoli di reato, entrambi configurati come delitti e collocati, rispettivamente, nei citati artt. 2621 e 2622 cod. civ. al fine di differenziare la repressione delle false comunicazioni sociali a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "non quotata" ovvero di una società "quotata".

Differenziazione che si traduce soprattutto nella previsione di diverso trattamento sanzionatorio, essendo contemplate pene da uno a cinque anni di reclusione nel primo caso, da tre a otto anni nel secondo.

Ed infatti, a parte alcuni pur non marginali dettagli di cui si dirà in seguito, la struttura delle due incriminazioni è pressoché identica e tesa a superare l'assetto ideato dal legislatore del 2002, nel quale era prevista, in un rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro, una fattispecie contravvenzionale di pericolo ed un delitto di danno; quest'ultimo diversamente configurato qualora il fatto riguardasse una società quotata esclusivamente in merito al profilo del trattamento sanzionatorio ed al regime di procedibilità.

La riforma propone invece due reati di pericolo (in effetti tre, se si considera anche l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-bis cod. civ., configurata come vero e proprio titolo autonomo di reato), integrati a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori, che ripropongono in buona parte il profilo strutturale della fattispecie contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell'art. 2621 cod. civ.

Scompare altresì per le società non quotate la procedibilità a querela della persona offesa, rivelandosi in tal senso l'intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva della trasparenza dell'informazione societaria.

Le nuove fattispecie rimangono reati propri degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.

2.1.c. Riguardo all'oggetto materiale del reato è stata conservata la tipizzazione delle comunicazioni sociali rilevanti introdotta dalla precedente riforma del 2002, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico previste dalla legge.

Viene dunque confermata l'irrilevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni "atipiche", comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico, le quali, sussistendone le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli previsti dagli artt. 2625, 2637 e 2638 cod. civ. o ancora quello di cui all'art. 185 TUIF.

Il legislatore ha invece provveduto, come già accennato, all'eliminazione dell'evento di danno e delle soglie previsti nella previgente formulazione dei due articoli in esame.

Sono state poi parzialmente rimodulate le condotte, ora integrate dall'esposizione in una delle comunicazioni tipizzate di «*fatti materiali non rispondenti al vero*» ovvero nell'omissione di «*fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene*».

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2621 – dedicata, come detto, alle sole società non quotate – i “fatti materiali” non rispondenti al vero ovvero quelli occultati devono inoltre essere «*rilevanti*».

La novella ha dunque ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere l'oggetto della condotta attiva, amputandola però del riferimento alle *valutazioni* (di cui all'inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*” e – significativamente, come si preciserà più avanti – alle “*valutazioni estimative*”, richiamate nel quarto comma dell'art. 2621 e nell'ottavo comma dell'art. 2622), contenuto nel testo previgente dei due articoli, e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici in precedenza evocavano invece le «*informazioni*» oggetto di omessa comunicazione.

Sempre riguardo all'elemento oggettivo delle due fattispecie, è stato inoltre riproposto il requisito dell'idoneità ingannatoria della falsa comunicazione (e cioè dell'attitudine delle medesime ad indurre in errore i loro destinatari), che è stato peraltro rafforzato attraverso l'aggiunta dell'avverbio “*concretamente*”, in grado di qualificare i due delitti come reati di pericolo, per l'appunto, concreto.

2.1.d. Per quanto riguarda invece le modifiche apportate alla struttura dell'elemento soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato, riguardo ad entrambe le figure di reato, la necessità di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La novella non ha invece riproposto la espresa caratterizzazione dello stesso come intenzionale, attraverso la soppressione dell'inciso “*con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*”, che era stato introdotto nel 2002.

In diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l'avverbio «*consapevolmente*», che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale.

2.1.e. Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 abbiano innanzi tutto ampliato l'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dal precedente testo dell'art. 2622 cod. civ., mantenendo invece parzialmente coincidente il profilo della condotta tipica.

In tal senso l'odierno fenomeno successorio finisce per assumere caratteristiche opposte a quello generato dal d.lgs. n. 61/2002, che aveva invece ristretto gli ambiti applicativi della fattispecie tracciati nell'originario testo della disposizione del codice civile.

2.1.f. Problemi interpretativi suscita la già segnalata epurazione dello specifico riferimento alle valutazioni contenuto nel testo previgente dei due articoli e la sostituzione, riguardo all'ipotesi omissiva, del termine «informazioni» con la locuzione «fatti materiali». Scelta che finisce per determinare, per quanto qui di seguito si dirà, un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo ovvero limitato a quei fatti che non trovano più corrispondenza nelle nuove previsioni normative.

2.1.g. Nell'analisi ermeneutica da compiersi, si ribadisce in primo luogo che la riforma del 2015 ha ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere l'oggetto della condotta attiva, privandola però del riferimento alle valutazioni e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale il testo previgente faceva invece riferimento alle «informazioni».

Tutto ciò non può essere ritenuto neutro nella interpretazione delle norme in esame, avuto riguardo in primo luogo all'esigenza di tipizzazione della condotta e alla corretta applicazione dei criteri ermeneutici in materia penale.

Di rilievo è evidenziare, per quanto si desume dall'iter dei lavori parlamentari, come il testo delle norme approvato sia il frutto di uno specifico emendamento, che ha sostituito quello inizialmente presentato (risultante dall'unificazione dei vari disegni di legge), il quale, nel descrivere l'oggetto tanto della condotta commissiva che di quella omissiva, aveva utilizzato il termine «informazioni».

In particolare, il testo dell'art. 2621 cod. civ. sottoposto inizialmente all'esame della competente commissione prevedeva la seguente condotta:

<<...consapevolmente espongono *informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni* la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni....>>.

I primi commenti di una parte della dottrina sulla nuova disciplina hanno rilevato immediatamente come il riferimento introdotto dall'emendamento all'omissione di *fatti materiali* anziché di *informazioni*, unitamente alla mancata riproposizione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" in relazione alla esposizione di *fatti materiali* non rispondenti al vero, finisse per essere letta come la volontà di non attribuire più rilevanza penale alle attività di mera valutazione ovvero alle *stime*, che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono a una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

E si è pure rilevato che la locuzione "fatti materiali", senza ulteriori specificazioni, già era stata utilizzata dalla legge n. 154/1991 per circoscrivere l'oggetto del reato di frode fiscale di cui all'art. 4 lett. f) legge n. 516/1982, con il chiaro intento di escludere dall'incriminazione le *valutazioni* relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato.

Il citato art. 4, lett. f), puniva infatti l'utilizzazione di "*documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero*", nonché il compimento di "*comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali*". Pacificamente una tale formulazione del dato normativo comportava l'irrilevanza penale di qualsiasi valutazione recepita nella dichiarazione dei redditi, in quanto ciò fu conseguenza di una scelta legislativa ben esplicitata nel disegno di legge e con la quale si vollero evitare conseguenze penali da valutazioni inadeguate o comunque in qualche modo discutibili alla luce della complessa normativa tributaria.

Come è noto, però, tale scelta è stata poi espressamente superata dal legislatore in occasione della riforma dei reati tributari del 2000, con la quale non solo la menzionata formula è stata modificata, ma specificamente è stata attribuita espressa rilevanza penale alle *valutazioni estimative* divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10% (art. 7, comma 2. d. lgs. n. 74/2000).

2.1.h. Come si è detto, la stessa locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero" era stata utilizzata dal legislatore della riforma del 2002, il quale, pure

ricorrendo in maniera (da alcuni ritenuta) equivoca - come si dirà pure più avanti - alla congiunzione "ancorché", aveva espressamente precisato che oggetto dei "fatti materiali" potessero essere anche le *valutazioni*, sostanzialmente recependo la consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrina del termine "fatti" contenuto nell'originaria formulazione dell'art. 2621.

Espresso riferimento alle "valutazioni estimative" poi si era fatto prevedendo le soglie di punibilità di cui al comma quarto dell'art. 2621 e al comma ottavo dell'art. 2622.

E' del tutto evidente, allora, che l'adozione dello stesso riferimento ai "*fatti materiali non rispondenti al vero*", senza alcun richiamo alle *valutazioni* e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi.

Tanto più che i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 si inseriscono in un contesto normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle *valutazioni* nell'art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione "*fatti materiali non rispondenti al vero*".

Tale disposizione continua infatti a punire i medesimi soggetti attivi ("gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società...") dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 che, nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza, "*espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni*".

Una lettura ancorata al canone interpretativo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*" non può trascurare la circostanza dell'inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata differenziazione dell'estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono quelli degli articoli 2621 e 2622 cod. civ., da una parte, e art. 2638 cod. civ, dall'altra, norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell'adempimento dei doveri informativi.

E, proprio sulla portata contenutistica della condotta descritta nell'art. 2638, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l'espressione "*fatti materiali*,

ancorché oggetto di valutazioni" porta solo ad escludere dal perimetro della punibilità le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, cioè quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo.

In particolare, si è affermato che, <<in tema di false comunicazioni all'autorità di vigilanza, premesso che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 134 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e quella prevista dall'art. 2638 cod. civ., quale novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche nel caso in cui la falsità sia contenuta in *giudizi estimativi* delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei "fatti materiali", indicati dall'attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità, vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l'espressione, riferita agli stessi fatti, "ancorché soggetti a valutazione", va intesa in senso *concessivo*, per cui, in ultima analisi, l'oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all'autorità di vigilanza di "fatti non rispondenti al vero">> (Sez. 5, n. 44702 del 28/09/2005, P.G. in proc. Mangiapane ed altri, Rv. 232535).

Tanto si è detto, però, nell'ambito di un giudizio nel quale erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che con l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" si volesse escludere la rilevanza penale delle false valutazioni. Questa Corte ha avuto quindi la necessità di osservare che, benché la locuzione abbia dato luogo in dottrina a varie dispute, va considerato che la congiunzione "ancorché" -equivalente a "sebbene, quantunque, anche se"- ha, nel contesto generale della norma, *valore concessivo*. Pertanto, nell'impostazione della nuova fattispecie la proposizione "*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione*" finisce col corrispondere in tutto all'espressione, contenuta nella disposizione dell'abrogato articolo 134 D.Lgs. n. 385 del 1993, "*fatti non rispondenti al vero*".

Espressione, si sottolinea, del tutto corrispondente a quella contenuta nell'art. 2621 cod. civ. previgente alla riforma del 2002.

Né può trascurarsi che la giurisprudenza di questa stessa Sezione ha ritenuto necessario precisare che non deve trarre in inganno l'utilizzo, all'interno del primo comma 2638 cod. civ., dell'espressione «*fatti materiali*», proprio perché la quasi immediata aggiunta «*ancorché oggetto di valutazioni*» vale ad estendere la portata della previsione, escludendone soltanto le previsioni o congetture

prospettate come tali (si veda in motivazione Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Pg in proc. Banco e altri, Rv. 254065).

Tale interpretazione della locuzione contenuta nell'art. 2638 cod. civ. allora finisce per ulteriormente supportare la tesi secondo la quale la riforma del 2015 ha fatto ricorso solo alla locuzione "*fatti materiali non rispondenti al vero*", non replicando la precisazione contenuta del previgente art. 2621 e nel vigente citato art. 2638, con l'intento di lasciar fuori dalla fattispecie le *valutazioni*.

2.1.i. Quindi, il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, ancorché si sia sostenuto, sempre nei primi commenti alla novella, come non possa del tutto escludersi che l'eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione.

Tale tesi si fonda soprattutto sul dichiarato timore di una riduzione della portata operativa della normativa e finisce per fare ricorso soprattutto ad una interpretazione sistematica, partendo dall'assunto che le voci di bilancio sono costituite quasi interamente da valutazioni.

Tuttavia in tale ottica si dovrebbe ritenere che la riforma abbia inteso affermare che la distorsione nella valutazione di un fatto rilevi nella misura in cui la comunicazione sociale finisca per rappresentare una realtà *materiale* oggettivamente falsa. E ciò in quanto la *valutazione* deve considerarsi comunque la misurazione di qualcosa che esiste nella realtà "materiale", per rimanere in sintonia con l'aggettivo "materiali" attribuito ai "fatti".

Sotto tale profilo non si trascura come in effetti la locuzione "*fatti materiali*" possa ritenersi solo un'endiadi, giacché mal si comprende quali possano essere i fatti "*immateriali*" penalmente irrilevanti.

Come si dirà più avanti, però, la scelta della riforma del 2002 di aggiungere l'aggettivo "*materiali*" nell'espressione "*fatti non rispondenti al vero*" di cui all'art. 2621 cod. civ. previgente, con l'ulteriore richiamo espresso alle "*valutazioni*", era stata letta da molti come conseguenza della necessità di risolvere definitivamente i dubbi interpretativi insorti in relazione alla vecchia formulazione della norma.

2.1.l. Sempre in alcuni dei primi commenti alla novella, si è pure osservato che la ragione delle tenaci resistenze ad una estensione dell'ambito applicativo delle false comunicazioni sociali alle *valutazioni* è in realtà tradizionalmente legata alla difficoltà di individuare in maniera certa e prevedibile il criterio in base al quale le stesse possano ritenersi mendaci.

Per definizione, infatti, una valutazione non dovrebbe essere "vera" o "falsa", bensì "giusta" o "sbagliata". Si tratta però di una semplificazione concettuale che non può soddisfare nella misura in cui, attraverso la manipolazione delle valutazioni, è possibile proiettare un'immagine per l'appunto "falsa" dell'oggetto della comunicazione.

Ma anche in tale prospettiva rimane il problema di stabilire quale sia l'effettiva soglia della falsità di una valutazione, se cioè sia sufficiente lo scostamento dai parametri di riferimento (soprattutto se normativamente imposti) ovvero se sia necessario uno scollamento tra il criterio valutativo dispiegato rispetto a quello dichiarato.

2.1.m. Peraltro, nell'ambito dei canoni ermeneutici cui bisogna far riferimento ex art. 12, primo comma, delle *Disposizioni sulla legge in generale* ("*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore*"), diventa arduo pensare che, pur avendo la novella mutuato solo la locuzione "*fatti materiali non rispondenti al vero*" della riforma del 2002, epurandola del riferimento specifico alle "valutazioni", si sia ignorato (oltre che l'esistenza nell'ordinamento delle citate norme che - contenevano e - contengono lo stesso riferimento ai "fatti materiali") il dibattito nel quale gli interpreti a lungo erano stati impegnati nel confronto tra la disciplina introdotta nel 2002 e quella previgente, nonché - come si è già detto - l'opinione di chi, subito dopo la suddetta riforma, affermò che l'espressione "*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni*" finiva per sancire quanto dottrina e giurisprudenza prevalenti avevano ritenuto nell'interpretare l'allora previgente dettato normativo, che appunto limitava il riferimento ai "fatti" non rispondenti al vero.

Infatti, è noto come la dottrina e la giurisprudenza avevano dato vita sul vecchio testo dell'art. 2621 cod. civ. ad un articolato dibattito in merito alla rilevanza penale delle *valutazioni*.

Anche la giurisprudenza civile di questa Corte aveva avuto necessità di precisare che l'ipotesi dell'erronea valutazione delle attività nel bilancio sociale se, normalmente, non rientra nel campo della falsità dei bilanci prevista dall'art. 2621 cod. civ., dato che la valutazione importa, necessariamente, un apprezzamento discrezionale, in tal campo rientra, invece, allorquando essa oltrepassi il limite di ogni ragionevolezza, non potendo in tal caso parlarsi di discrezionalità, ma di valutazione artificiosa mirante a nascondere gli utili realizzati o a dimostrare l'esistenza di utili che, in realtà, non esistono. (V. 1450-66, massima n.322888). (Sez. 1, Sentenza n. 484 del 13/02/1969, Rv. 338595).

Ed ancora, si era affermato che perché un bilancio di società possa ritenersi falso è necessaria, secondo la dizione dell'art. 2621 cod. civ., la esposizione fraudolenta di fatti non rispondenti al vero o la omissione di fatti concernenti le condizioni economiche della società. Ciò esclude dal campo della falsità l'ipotesi della erronea valutazione delle attività e delle passività sociali, dato che tali valutazioni importano necessariamente un apprezzamento discrezionale, ma tale valutazione non deve oltrepassare il limite di ogni ragionevolezza, poiché in tal caso non potrebbe parlarsi più di discrezionalità e si tratterebbe invece di valutazioni artificiali, che mirano a nascondere gli utili realizzati od a dimostrare come esistenti utili che in realtà non sussistano. (Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 31/05/1966, Rv. 322888)

Nella giurisprudenza penale, poi, si era più volte chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art 2621 cod. civ., il mezzo per raggiungere la falsificazione (che la legge indica con il termine fatto non rispondente al vero) si identifica in una qualsiasi attività atta ad alterare la situazione obiettiva. Nel concetto di falsificazione non vanno, di regola, comprese le ipotesi di erronea valutazione delle attività e delle passività dell'ente, in quanto tali valutazioni comportano necessariamente un apprezzamento discrezionale; ma tale valutazione non deve oltrepassare il limite di ogni ragionevolezza, poiché in tal caso si tratterebbe di valutazioni artificiali miranti chiaramente a dimostrare come esistenti utili che in realtà non sussistono (Sez. 6, n. 1228 del 17/12/1971, Bazan, Rv. 120344; si veda anche Sez. 5, n. 8984 del 18/05/2000, Patrucco P. V. ed altri, Rv. 217767, che ha precisato che, in tema di false comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi, nell'espressione "fatti non rispondenti al vero" contenuta nella norma incriminatrice, vanno ricomprese le stime sul valore di entità economiche non precisamente calcolabili; invero, pur

se la prova della non rispondenza al vero appare difficile da raggiungere quando il fatto si configura come operazione dell'intelletto, non avente un concreto parametro di riscontro, non di meno, anche la stima o valutazione deve essere considerata attività fattuale).

Ed ancora, si era detto che, agli effetti del delitto di falsità in bilanci, previsto dall'art 2621 cod. civ., la erronea valutazione delle attività e delle passività della società, comportando detta valutazione necessariamente un apprezzamento discrezionale, non assume di regola rilevanza, purché non superi ogni limite di ragionevolezza, concretandosi in una valutazione artificiosa mirante ad occultare la reale situazione patrimoniale della società (Sez. 5, n. 12229 del 14/05/1976, Hussmann, Rv. 134843).

Una parte della dottrina aveva finito per sostenere un'interpretazione molto restrittiva del termine "fatti" contenuto nell'art. 2621, n. 1, cod. civ., escludendo del tutto dagli stessi le *valutazioni*.

Era prevalsa, però, la tesi che riteneva che pure queste ultime potessero rientrare nel generico concetto di "fatti", sostenendone quindi la rilevanza penale.

2.1.n. In tale tormentato contesto interpretativo, la riforma del 2002 apportò delle parziali modifiche alla condotta, con attribuzione di rilevanza penale all'esposizione di "*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni*".

Il riferimento specifico ai fatti "*materiali*" e la necessità di precisare, con il ricorso alla congiunzione "*ancorché*" (come si è detto, con valore chiaramente "concessivo"), che in essi vanno ricompresi anche le *valutazioni*, sono stati evidentemente supportati proprio dalla necessità di superare i contrasti interpretativi originati dalla precedente formulazione della norma e di dovere fissare nel comma 4 dell'art. 2621 cod. civ. (e nello speculare comma 8 dell'art. 2622 cod. civ.) una soglia di punibilità avente ad oggetto proprio le "*valutazioni estimative*", ribadendo così come anche le valutazioni potessero assumere rilievo penale laddove dovessero travalicare i confini della soglia in questione.

In tal senso si era espressa, come già ricordato, una parte degli interpreti, secondo la quale la nuova locuzione definitivamente sanciva quanto dottrina e giurisprudenza prevalenti avevano ritenuto nell'esegesi del previgente dettato normativo.

Anche le Sezioni Unite di questa Corte, che si sono occupate dei contrasti giurisprudenziali creatisi in sede di prima applicazione della riforma del 2002, nell'affrontare specificamente il problema della continuità normativa, con tutte le implicazioni poste dall'art. 2 cod. pen., ebbero a sottolineare, nel confronto tra vecchia e nuova normativa, che << l'esposizione deve riguardare fatti "materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", e non più semplicemente "fatti non rispondenti al vero">> (in motivazione Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano ed altri, Rv. 224605, che ha chiarito come la nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario" ad opera, rispettivamente, degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose).

2.1.o. Fatte queste precisazioni e nella prospettata necessità di verificare in che termini vi sia continuità normativa, il passaggio della recente riforma ad una tipizzazione delle condotte (sia attiva che omissiva) che mutua solo la locuzione "*fatti materiali*", legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo.

Se, infatti, si è visto quanto aspro fosse il dibattito allorquando la norma attribuiva rilevanza ai soli "*fatti*", è chiaro che ora l'impiego dell'aggettivo "*materiali*" finisce per inequivocabilmente escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie.

E ciò tanto più se si consideri – come si è già sopra sottolineato – che, in un primo momento, il disegno di legge oggetto dei lavori parlamentari attribuiva rilevanza alle "*informazioni*" false, adottando così un'espressione indubbiamente idonea a ricomprendere le *valutazioni* e sicuramente più corretta avuto riguardo proprio alla normativa in materia di comunicazioni sociali (artt. 2423 e ss. cod. civ.).

Insomma, non si può ignorare, in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il non giustificato *revirement* nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione "fatti materiali" (in luogo del riferimento al più ampio ed esaustivo concetto di "informazioni"), espressamente epurati di quell'aggancio alle "*valutazioni*", che

invece aveva voluto la riforma del 2002, anche ricorrendo all'esplicita previsione di una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse (come si è detto, nei citati artt. 2621, comma 4, e 2622, comma 8, cod. civ.).

A tal proposito va sottolineata e ribadita l'esigenza di tipicità della norma nella sua applicazione in sede penale, che – come si è visto - nei testi previgenti degli artt. 2621 e 2622 finiva per essere soddisfatta proprio mediante l'individuazione di una soglia di rilevanza delle *valutazioni estimative* e l'implicito rinvio relativamente alla condotta alla disciplina dettata dall'art. 2426 cod. civ., che appunto fissa i criteri da osservarsi nelle *valutazioni*.

Come è noto, l'interpretazione giurisprudenziale aveva rilevato come le soglie fissate dalla normativa del 2002 non dovessero considerarsi mere condizioni obiettive di punibilità, e quindi "esterne" alla struttura del reato, ma concorressero proprio a tipizzare le condotte penalmente rilevanti (si veda Corte Cost. n. 161/2004, nonché la già citata Sez. Un., 26/03/2003, Giordano; e in motivazione Sez. 5, n. 44007 del 28/09/2005, Vintaloro ed altro, Rv. 232804).

Nella nuova normativa di cui agli artt. 2621 e 2622 la suddetta esigenza di tipizzazione della condotta non risulta affatto soddisfatta e il mancato esplicito riferimento alle *valutazioni estimative* finisce, con una interpretazione estensiva della nozione di "fatti materiali", per lasciare all'interprete la discrezionalità (e quindi l'arbitrio) di precisarne la rilevanza, in evidente violazione del principio di tipicità del precetto penale.

Ciò risulta ancor più pregnante ove si consideri pure l'ulteriore incertezza creata dalla struttura della fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ., nella quale – come si è già evidenziato - i "fatti materiali" devono anche essere "rilevanti"; precisazione che invece, inspiegabilmente, non viene replicata nella gemella disposizione di cui all'art. 2622 cod. civ.

L'aggettivo "rilevanti" riferito ai "fatti materiali" risulta pregno di genericità e in tal modo la determinazione della soglia di penale rilevanza viene ancora una volta lasciata alla valutazione discrezionale del giudice.

2.1.p. Peraltro, sempre sotto lo stesso profilo e per quello che in particolare interessa in questa sede, nella quale sono contestati reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, l'esigenza di una tipizzazione si fa ancora più intensa ove si consideri che, mentre l'art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare prevede un reato di evento (costituito dal fallimento) con condotta a forma libera (tanto che si è dubitato della legittimità costituzionale della stessa

norma), la fattispecie prevista dall'art. 223, comma 2, n. 1 è un reato anch'esso di evento (costituito dal dissesto) ma a condotta vincolata, giacché quest'ultima è definita dal richiamo operato con l'espressione "commettendo i fatti" previsti dagli artt. 2621 e 2622 (nonché da tutte le altre norme del codice civile espressamente indicate nella stessa norma).

Assume, quindi, particolare rilevanza, ai fini del rispetto del principio di tipicità della fattispecie penale, una chiara delimitazione della condotta, per evitare di incorrere in interpretazioni vietate ex art. 14 delle *Disposizioni sulla legge in generale*.

2.2. L'applicazione ex art. 2 cod. pen. della nuova disciplina ai casi in esame

L'opzione interpretativa sopra rappresentata, e alla quale si aderisce, richiede la verifica di quali siano, alla luce dei criteri previsti in materia di successione di leggi penali, gli ambiti applicativi della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali (i cui "fatti", si ripete per quanto qui di interesse, sono richiamati dall'art. 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare), ove si consideri che la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l'esito di procedimenti valutativi e, quindi, non può essere in alcun modo ricondotta nell'alveo dei soli *fatti materiali*, come previsti dalla normativa introdotta dalla legge 69/2015.

Certamente la valutazione di qualcosa di inesistente ovvero l'attribuzione di un valore ad una realtà insussistente non può che ritenersi esposizione di un *fatto materiale non rispondente al vero*.

E' ben vero, tuttavia, che sono comunque ipotizzabili casi nei quali possa trovare applicazione anche una condotta incentrata sul mendacio ricadente solo su *fatti materiali*: si pensi ai ricavi "gonfiati", ai costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti oppure alle falsità aventi ad oggetto l'esistenza di conti bancari o a rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti.

Parimenti devono essere ritenute rilevanti pure condotte scaturenti da fatti storici: un esempio è quello dei crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore; altro ovvio esempio è quello della omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di beni.

E "*fatto materiale*" può considerarsi anche la mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata o, ancora, l'omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti.

2.2.a. Le condotte di cui al capo 1, n. 1, lettere a, b e c

Sulla base di queste premesse possono nel caso in esame ricondursi nella condotta di esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero" quelle di cui al **capo 1, n. 1, lettere a, b) e c)** che - come si è visto - riguardano l'iscrizione:

- all'attivo dello stato patrimoniale tra i crediti verso clienti per fatture da emettere e nel conto economico tra i ricavi, l'importo di €. 6.550.000,00 nei confronti di HIG S.p.A., ABC S.p.A. o ICN S.p.A. - società del gruppo facente capo a Giuseppe ROCHIRA - crediti inesistenti in quanto originati da contratti fittizi (lettera a);
- all'attivo dello stato patrimoniale il credito nei confronti del cliente ENEL dell'importo di euro 309.874,14 per "fatture da emettere" in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all'esercizio successivo, posto che il contratto con ENEL veniva concluso solo in data 25.3.2003 (lettera b);
- tra i crediti verso clienti dell'importo di €. 200.000,00 nei confronti di PUNTO.COM s.r.l. in relazione all'emissione della fattura n. 207 del 30.9.2002, relativa ad operazioni inesistenti.

Si ritornerà più avanti (paragrafo sub n. 3) a trattare delle specifiche questioni poste dalle parti in relazione a tali condotte, per le quali si ritiene sussista ancora rilevanza penale.

2.2.b. Le condotte di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3

Le condotte di cui al **capo 1, n. 1 lettera d, n. 2 e n. 3** possono, invece, essere ricondotte in quelle attività non più penalmente rilevanti, in quanto frutto di un procedimento di valutazione attraverso il quale avviene l'associazione di una grandezza numerica ad una realtà sottostante e sussistente.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, tutte le indicate iscrizioni sono frutto di una errata valutazione degli importi delle poste riportate in bilancio (o per sopravvalutazione o per irrealizzabilità sopravvenuta e non prevista dei crediti).

In relazione alla condotta di cui al **numero 1, lettera d)** dell'imputazione, la motivazione nella sentenza di primo grado <<rinvia innanzitutto all'analisi delle vicende di HDC RICERCHE e dei conferimenti effettuati a favore di questa da HDC, svolta in relazione al capo 19), che aveva portato alla luce "in relazione a tali conferimenti... per attestazione della stessa società di revisione, l'insussistenza di qualsivoglia operatività in capo a HDC RICERCHE"; inoltre, nel

dicembre 2002 HDC aveva ceduto ad HDC RICERCHE due partecipazioni, iscrivendo a bilancio un credito verso l'acquirente sostanzialmente pari al costo sostenuto l'anno precedente per l'acquisto..... A fronte di ciò, "Il consulente tecnico del P.M. ha rilevato (e sul punto non vi è stata alcuna smentita da parte delle difese) l'esistenza di un notevolissimo scarto di valore tra il costo e il patrimonio netto di CIRM RESEARCH", evidenziando il grave deficit (superiore a 6 mln €.) al 31/12/02 di HDC RICERCHE, che "godeva di finanziamenti da parte della controllante, facendo in tal modo emergere quanto illogica e contraria alla regole prudenziali apparisse la iscrizione nell'attivo del bilancio della holding al valore di costo delle partecipazioni nelle controllate sue debitorie e al valore nominale dei crediti vantati nei confronti di queste ultime, fondatamente non suscettibili di prospettiva alcuna di realizzo...>> (dalla sintesi della sentenza di appello).

Si tratta, quindi, di poste di bilancio frutto di valutazioni non palesemente erronee, ovvero in relazione alle quali non è chiaramente emerso che siano state iscritte per finalità meramente ingannatorie e comunque programmaticamente inosservanti dei criteri valutativi. Esse piuttosto si sono rivelate "contrarie a regole prudenziali", come rilevato dal consulente del Pubblico Ministero.

In ordine alla condotta di cui al **numero 2** della imputazione, nella sentenza di primo grado si rileva che <<quanto all'iscrizione delle partecipazioni al valore di costo anziché a quello effettivo delle partecipazioni in SHOW UP s.r.l. e HDC RICERCHE S.p.A., dopo avere richiamato per quest'ultima quanto poco sopra detto circa le condizioni finanziarie alla fine del 2002, e per la prima i rilievi critici di cui era stata oggetto da parte del Collegio Sindacale di HDC (in particolare per quanto concerne le "modalità di determinazione del rilevantisimo prezzo di acquisto"), la variazione di quell'iscrizione nei bilanci e le successive vicende della partecipazione, nonché rinviando alla trattazione dell'addebito di bancarotta per distrazione in relazione all'acquisto di SHOW UP - capo 4), il Collegio conclude osservando che "la insussistenza di una perizia di stima del controvalore attribuito alla partecipata, la stridente distonia rilevata tra il valore di acquisto e quello attribuito al capitale sociale della controllata, sprovvista di «asset» e cespiti di valore, e l'integrale svalutazione della partecipazione operata nell'autunno del 2003 conducono univocamente a ritenere il valore di iscrizione in bilancio HDC al 31/12/02 pacificamente sovrastimato e, per l'effetto, a configurare il pagamento eseguito in favore della parte venditrice depauperativo del patrimonio della fallita e, come si vedrà al capo 4), con contenuto distrattivo

in danno del ceto creditorio. Ad analoghe conclusioni in punto di falsa iscrizione in bilancio deve giungersi con riferimento all'inserimento all'attivo nello stato patrimoniale di HDC al 31/12/02 tra le immobilizzazioni immateriali" per €. 1.500.000 dell'avviamento relativo a CENTUNESIMA s.r.l. (società commerciale del gruppo HDC, posseduta dalla holding al 51 %).>> (sempre dalla sintesi in premessa della sentenza di corte di appello).

Infine, con riferimento alla condotta ascritta al **numero 3 del capo 1** ed ancora sulla società CENTUNESIMA, si evince che, tra le immobilizzazioni immateriali del bilancio al 31/12/02, risultava anche il valore di avviamento del ramo di azienda sulla base di una perizia predisposta da un professionista appositamente incaricato da HDC, basata "sull'attualizzazione dei flussi di cassa teorici ipotizzati per il periodo 2003/2007 dagli stessi amministratori della società e del gruppo". Anche questa partecipazione, però, è stata poi azzerata al 30/11/03.

I giudici di merito hanno rilevato che "tutte le poste attive in contestazione sono risultate il frutto di palese violazione delle regole di formazione del bilancio, specie con riferimento al profilo valutativo, nell'univoco obiettivo di sovrastima delle attività, come confermato dall'integrale azzeramento operato soltanto qualche mese dopo l'approvazione del documento di sintesi." (dalla sentenza di primo grado, richiamata in quella di appello).

Tutte le condotte sopra appena descritte non possono che essere ritenute frutto di un procedimento valutativo in relazione al quale comunque si è dato conto di realtà sussistenti, sebbene certamente sovrastimate al momento della appostazione in bilancio o stimate con criteri poi rivelatisi erronei.

Infatti, ad ulteriore precisazione di quanto detto sopra (paragrafo sub n. 2.2.), valutative sono le poste accese ai crediti, tenuto conto che il criterio da applicare è quello del presumibile valore di realizzo (art. 2426, n. 8, cod. civ.).

Valutative sono anche le *immobilizzazioni immateriali*, ancorate ai criteri che inducono gli amministratori a qualificare come tali determinati costi in quanto ritenuti forieri di utilità future.

Valutative devono pure ritenersi le *immobilizzazioni materiali*, tenuto conto della procedura di ammortamento alla quale devono essere sottoposte e che è parametrata alla loro "residua possibilità di utilizzazione" (art. 2426, n. 2, cod. civ.).

E valutativo è pure il procedimento di *ammortamento dell'avviamento* che, come previsto dall'art. 2426, n. 6, cod. civ., può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei

limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

2.2.c. Le condotte di bancarotta impropria di cui al capo 19

Anche le condotte di cui al **capo 19** sono frutto di procedimenti valutativi relativi ad immobilizzazioni finanziarie e al marchio DATAMEDIA, acquistato dalla controllante HDC.

Come si è già visto, tale imputazione riguarda il fallimento della HDC RICERCHE s.r.l. ed è contestata a CRESPI, MARINI, TURATO e ai componenti del collegio sindacale SUPERTI – FURGA, TURCO e VIZZIELLO.

In particolare, le condotte ascritte a questi ultimi sono tutte incentrate proprio sul mancato controllo dei *valori estimativi*, tanto che si rimprovera loro, tra l'altro, di aver omesso ogni attività di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 cod.civ. in tema di valutazione del patrimonio sociale, "esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri ed in particolare non acquisendo le perizie di stima relative all'acquisto delle partecipazioni e ai conferimenti nonché esprimendo specificamente il consenso a norma dell'art. 2426 n. 5 c.c. sulla valutazione riguardante le immobilizzazioni finanziarie e per il marchio DATAMEDIA, acquistato dalla controllante HDC, omettendo in quest'ultimo caso di accertare l'esistenza della relazione di stima prevista dall'art. 2343 bis c.c."

Si tratta delle iscrizioni:

- tra le immobilizzazioni immateriali, sotto la dicitura *acquisizioni* del valore del marchio DATAMEDIA per un importo di €. 1.800.000,00, bene che al 31/12/03 veniva svalutato del 50%;
- tra le immobilizzazioni finanziarie, sotto la dicitura *partecipazioni*, la partecipazione in CIRM MARKET RESEARCH S.p.A. al valore di €. 3.438.498,00 e la partecipazione in DIRECTA s.r.l. al valore di €. 416.540,00, corrispondenti al costo di acquisto e non al valore risultante dal patrimonio netto delle società partecipate, che avrebbe comportato una svalutazione rispettivamente di €. -3.139.035 per la partecipazione CIRM MARKET RESEARCH s.r.l., e di €. -390.290 per la partecipazione DIRECTA s.r.l.;
- tra le immobilizzazioni immateriali, sotto la dicitura *immobilizzazioni in corso*, i seguenti valori relativi a progetti in corso conferiti dalla HDC

S.p.A. nella DATAMEDIA RICERCHE S.p.A.: Internet Monitor per il valore di € 296.770,92; Omnia Metter per il valore di € 274.290,95; Market Monitor per il valore di € 48.934,23; Value Monitor per il valore di € 42.466,54.

Si è già detto sopra, nel paragrafo che precede, della natura certamente valutativa da attribuirsi alle *immobilizzazioni*.

Qui si deve, invece, ulteriormente ribadire come la ricostruzione dei fatti che emerge dalle sentenze dei giudici di merito, non consenta di ritenere nel caso di specie che le poste di bilancio sopra indicate siano state frutto di procedimenti valutativi non corrispondenti a realtà sottostanti e sussistenti. Peraltro, non è emerso che esse siano state iscritte per finalità meramente ingannatorie e, comunque, programmaticamente inosservanti degli stessi criteri valutativi, tanto da poter concretamente indurre altri in errore.

2.3. L'annullamento parziale della sentenza impugnata con riferimento al reato di bancarotta impropria da reato societario.

Alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 2621 cod. pen. (i cui fatti sono richiamati dall'art. 223, comma 2, n. 1 l. fall.), applicabile al caso in esame ex art. 2 cod. pen. nella parte in cui risulta più favorevole (si veda in materia e in particolare la citata Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano ed altri, Rv. 224605), la sentenza in esame va annullata senza rinvio nei confronti di Luigi CRESPI, Ambrogio Luca CRESPI, Giuseppe ROCHIRA, Andrea Federico MARINI e Natascia TURATO limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonché nei confronti di Luigi CRESPI, MARINI, TURATO, Ferdinando SUPERTI – FURGA, Ascanio TURCO e Domenico VIZZIELLO relativamente al capo 19 perché i fatti di cui alle predette imputazioni non sono più previsti dalla legge come reato.

Le esposte argomentazioni che conducono a tale decisione rendono superfluo l'esame di tutte le altre questioni poste dai singoli imputati in relazione alla suddette imputazioni.

3. Il rigetto dei ricorsi in relazione al reato di bancarotta impropria di cui al capo 1, n. 1, lettere a, b, e c

Si è già detto della rilevanza penale delle condotte di bancarotta impropria di cui al **capo 1, n. 1, lettere a, b, e c**, con il conseguente rigetto in ordine a tali

imputazioni dei ricorsi proposti da Luigi CRESPI, Ambrogio Luca CRESPI, ROCHIRA, MARINI e TURATO.

3.1 Le condotte contemplate sono di esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero", da ritenersi, peraltro, anche "rilevanti", secondo la nuova formulazione dell'art. 2621 cod. civ., avuto riguardo all'entità dei valori iscritti in relazione a realtà inesistenti (come si avrà modo di precisare più avanti) e alla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della società fallita, anche in rapporto a quella delle altre società del gruppo.

3.1.a Nel **capo 1, n. 1, lettere a**, si fa riferimento alla iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale, tra i crediti verso clienti per fatture da emettere, e nel conto economico tra i ricavi del rilevante importo di €. 6.550.000,00 per crediti nei confronti di HIG S.p.A., ABC S.p.A. o ICN S.p.A., società del gruppo facente capo a Giuseppe **ROCHIRA**, rivelatisi inesistenti in quanto originati da contratti appositamente predisposti, la cui fittizietà è risultata provata sulla base di una serie di risultanze processuali.

I fatti sono stati dettagliatamente ricostruiti dai giudici di merito e la Corte territoriale ne ha dato specificamente conto, richiamando anche la sentenza di primo grado, quando in premessa ha trattato la posizione del ROCHIRA.

Appare opportuno, per la complessità della vicenda, riportare la parte (pagg. 6 - 10) della sentenza impugnata cui sopra si è fatto riferimento, anche per mettere in rilievo come la ricostruzione dei fatti sia stata trattata in maniera esauriente ed esente da vizi di illogicità, così smentendo i vizi di travisamento denunciati soprattutto negli atti difensivi del ROCHIRA.

<<Rapporti tra la società HDC S.p.A. e le società HIG S.p.A., ABC S.p.A. e ICN S.p.A. (capo 1) n. 1 lett. A)

"...HOLDING INVESTMENTS GROUP S.p.A. risulta costituita in data 29/10/99 con capitale sociale di £. 200.000.000 aumentato a £. 20 mld il 23/2/00 interamente sottoscritto e versato entro il 30/6/04 (...) In data 28/11/06 la HIG procedeva alla fusione per incorporazione della controllata GCS S.p.A. e della controllata GROSS TRADE S.p.A. e variava ulteriormente la denominazione in KWGA S.p.A. (...) Nel periodo 2000/2003 HIG controllava l'80% delle società ABC e ICN, ed anche altre società... ed esercitava l'attività di direzione finanziaria e strategica in favore delle partecipate (...) ...i rapporti tra HDC S.p.A. e le società riferibili ad HIG S.p.A. risultano suddivisi in due fasi: la prima fase attiene a rapporti

commerciali tra HDC, ABC e ICN (in veste reciproca di cliente/fornitore) e la seconda fase attiene alla acquisizione delle due società da parte di HDC.

Contratti di prestazione servizi

Nella prima fase vengono in considerazione alcuni contratti... stipulati tra HDC come prestatrice del servizio e le società HIG, ABC oppure ICN. Nel 2002 vengono stipulati due tipologie di contratti che hanno la caratteristica di essere datati tutti 9/1/02 (...)

Il primo contratto (intercorso con ABC S.p.A.) è denominato «accordo quadro» per l'assistenza e la consulenza nella conclusione di contratti di «private & public affairs». [...] Lo stesso contratto prevedeva che l'attività di HDC dovesse essere effettuata nel corso del 2002 e concludersi specificatamente il 31 dicembre 2002. Il corrispettivo era diviso in due parti: un corrispettivo fisso di € 365.000 più IVA e «un corrispettivo proporzionale che -testualmente- viene concordato tra le parti in funzione dei risultati ottenuti da ABC grazie alle attività svolte» (genericamente dentro o fuori dal gruppo HDC) in via definitiva e (soprattutto) indipendentemente dalla loro esecuzione, la cui alea relativa veniva espressamente esclusa; il corrispettivo proporzionale era stato poi determinato in € 3.850.000 (quindi complessivamente € 4.215.000,00+IVA).

La seconda tipologia riguarda tre contratti con HDC prestatrice di servizio e beneficiari HIG, ABC ed ICN. I contratti risultano la fotocopia uno dell'altro con la sola variante del corrispettivo. [...] Anche in questo caso il progetto doveva essere ultimato entro il 31/12/02, spiegando gli effetti economici strategici per il periodo 1/7/02-30/6/07. I compensi pattuiti erano i seguenti:

- per il contratto con HIG un corrispettivo fisso, concordato in €. 985.000 €. + IVA.
- per i due contratti stipulati con ABC e con ICN, il compenso era fissato in €. 675.000+IVA ciascuno.

Le modalità di pagamento per tutti i contratti erano previste con decorrenza 31/7/03. Questi contratti avevano originato al 31/12/02, e specificatamente nel bilancio 2002 di HDC, l'appostazione quali crediti dei corrispondenti «ricavi per fatture da emettere». Peraltro è emerso che:

- per il primo contratto non risultavano emesse le fatture e, secondo quanto esposto dal curatore, la situazione era pervenuta al fallimento con fatture da emettere nei confronti di ABC per 4.215.000 €.;
- per quanto attiene agli altri tre contratti, solamente per il contratto con HIG era stata emessa nel 2003 una fattura di 985.000 €. più IVA (€ 1.182.000),

importo tuttavia compensato con il prezzo di acquisto delle società), per gli altri due contratti -ABC e ICN (€ 675.000,00+IVA pari ad €. 810.000,00)- non era stata emessa fattura (le fatture verranno emesse nell'anno 2003) (...)

A lato di questi contratti, quale garanzia per il buon fine di questi apparenti crediti, era stato stipulato in data 21/12/02 tra HDC S.p.A. e HIG S.p.A. anche un contratto c.d. di «acquisto call» a favore di HDC ai sensi dell'art 1331 c.c.: tale contratto prevedeva la possibilità di optare entro il 31/7/03 per l'acquisto fino al 95% delle azioni delle società ABC e ICN invece di incassare i crediti vantati dalla stessa HDC nei confronti di HIG, ABC e ICN. Il valore convenzionale che era stato attribuito alle predette società era di € 1.000.000,00 per ABC e € 750.000 per ICN.

Contratti di acquisizione servizi

Nel 2003 si inverte la situazione e si trovano due nuovi contratti in data 7/1/03, che vedono questa volta ABC e ICN prestatrici di servizio nei confronti di HDC. L'oggetto dei due contratti era uguale...: «prestare consulenza ed assistere il <management> di HDC e di sue controllate, in tutte le attività Media sia in campo nazionale che internazionale e in quelle altre attività richieste dalla stessa riguardante i settori in cui essa opera; fornire un supporto ed indirizzo per il coordinamento delle attività esercitate da HDC in campo internazionale tramite proprie controllate; valorizzare e formare risorse presenti all'interno di HDC o delle sue controllate sul piano dei rapporti internazionali». Il corrispettivo per il contratto tra ABC-HDC era fissato in €.1.100.000 annui; il contratto prevedeva una durata di cinque anni, pertanto il corrispettivo totale del contratto era di €. 5.500.000 oltre IVA. Il contratto tra ICN e HDC invece, pur avendo lo stesso oggetto, prevedeva un corrispettivo più basso, cioè €. 250.000 l'anno; anche questo contratto prevedeva una durata di cinque anni, quindi il totale del corrispettivo previsto dal contratto era di €.1.250.000+IVA. A fronte di questi due contratti ABC aveva emesso una fattura datata 4/8/03 di €. 1.100.000+IVA, cioè aveva fatturato il primo anno dei cinque previsti dal contratto; mentre ICN aveva fatturato l'intero corrispettivo del contratto, cioè €. 1.250.000 più IVA. A fronte di queste due fatture HDC, nonostante avesse dei crediti, almeno apparenti, molto più elevati... effettuava due pagamenti, il primo in data 12/9/03 di €. 100.000 a favore di ABC e il secondo di €. 150.000 €. a favore di ICN (...)

In sintesi i crediti relativi ai contratti 9/1/02 erano stati iscritti nel bilancio al 31/12/02 perché le attività a favore di queste due società risultavano svolte nel 2002. Specularmente, venivano siglati gli altri accordi di segno diametralmente

opposto, dove era invece HDC ad essere debitrice di queste due società per valori simili, anche se leggermente superiori; in questo caso però il corrispettivo non era un costo di competenza dell'anno 2002, perché relativo a prestazioni da svolgere nel quinquennio successivo, cioè tra il 2003 e il 2007. Per effetto di questo meccanismo HDC «arricchiva» il suo bilancio per €. 6.500.000,00 di ricavi (crediti) e iscriveva nel bilancio del 2002 soltanto una piccola quota del debito e del costo, ossia la quota di competenza del contratto speculare relativa all'anno in questione, mentre la differenza, destinata a incidere sugli anni successivi, non rilevava per il bilancio 2002. Nel primo semestre 2003 HDC S.p.A. esercitava l'opzione «call» e perfezionava l'acquisto di ABC S.p.A. e ICN, concludendo la serie di acquisizioni societarie (...)

La partecipazione di HDC Spa nelle due società riferibili al gruppo HIG Spa si concretizza nel giugno del 2003 con quattro distinti contratti di acquisto di azioni:

- a) dalla HIG acquista azioni di nominali €. 380.000 pari al 76% del capitale sociale di A.B.C. Spa al prezzo di €. 760.000;
- b) dalla HIG acquista azioni di nominali €. 380.000 pari al 76% del capitale sociale di I.C.N. Spa al prezzo di €. 570.000;
- c) da Mirella BISCI acquista azioni di nominali €. 95.000 pari al 19% del capitale sociale di A.B.C. Spa al prezzo di €. 190.000...;
- d) da Mirella BISCI acquista azioni di nominali €. 95.000 pari al 19% del capitale sociale di I.C.N. Spa al prezzo di €. 142.500.

Il prezzo delle azioni sub a) non venne pagato perché compensato con il maggior credito di HDC verso il venditore HIG; il prezzo delle azioni sub b) venne in parte (€. 422.000) compensato con il maggior credito di HDC e nella misura di €. 148.000 venne effettivamente pagato con assegno tratto sulla Banca Popolare Lodi di Milano... Il prezzo delle azioni sub c) e sub d), cioè quelle acquistate da BISCI Mirella, venne effettivamente pagato con due assegni tratti sulla Banca Popolare di Lodi, uno di €. 190.000 e l'altro di €. 142.500 (...)

Il bilancio di HDC S.p.A. alla data del 31/12/02 indica il valore del patrimonio netto delle partecipate in -rispettivamente- €. 491.910 per ABC ed €. 493.551 per ICN. Secondo le conclusioni del curatore e del CT le due società... avevano un patrimonio assolutamente inconsistente, come evidenziavano i loro stessi bilanci, ed in particolare la situazione al 7/11/03 e dal bilancio al 31/12/03 dai quali si rileva:

- che gli unici ricavi delle due società sono rappresentati da fatture emesse alla HDC;
- che i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori esposti nei rispettivi bilanci erano relativi per la quasi totalità nei confronti della stessa HDC;
- che l'attivo era costituito, in buona sostanza, da costi capitalizzati per buona parte costituiti proprio dalla capitalizzazione delle fatture emesse da HDC alle -ora- controllate;
- tolte dai bilanci le posizioni di credito e debito che riguardano HDC le due società mostrerebbero un patrimonio netto negativo.

Il CT dr. ACETO ha sottolineato che HDC, per l'acquisto delle due inconsistenti partecipazioni aveva materialmente versato a terzi l'importo complessivo di €. 480.500, versamenti oltretutto eseguiti nel giugno 2003 quando la situazione di crisi finanziaria del gruppo era ormai acclarata [.....] in conclusione HDC S.p.A., beneficiando dei vantaggi di questa operazione nel bilancio del 2002, si era privata delle somme relative ai pagamenti poi effettuati e relativi a contratti in realtà fittizi. Infatti sia il curatore dr. CREMONESI, sia il CT dr. ACETO hanno evidenziato che nel corso della procedura e comunque anche in seguito alle accurate indagini svolte non era stata trovata traccia documentale della esecuzione di questi contratti né il personale di HDC S.p.A. era stato in grado di riferire circa i servizi, i progetti le consulenze ed in genere le attività previste. L'operazione, pertanto, appariva evidentemente predisposta nel 2003, in seguito all'intervento di ROCHIRA in HDC S.p.A. avvenuto con l'incarico di «global advisor», allo scopo di consentire le iscrizioni nel bilancio 2002 ed al fine di garantire la prosecuzione dell'attività»

Al termine di questa fase ricostruttiva, afferma il Collegio di condividere quelle valutazioni, ed espone le ragioni per cui ritiene "non conferenti" gli argomenti opposti dalla difesa (secondo cui non sarebbero state svolte adeguate ricerche per reperire la documentazione inerente l'attività svolta, né sarebbero stati presi in esame i contratti -pur se prodotti nell'ambito del giudizio di opposizione al fallimento-, e, inoltre, l'ipotesi accusatoria si fonderebbe sull'acritico recepimento del contenuto dell'esposto di CRESPI del 16/3/04 -in cui quest'ultimo attribuisce a ROCHIRA l'ideazione di quelle operazioni-, non utilizzabile nei confronti di ROCHIRA): tra l'altro, si legge in motivazione che "i contratti risultano essere stati visionati e approfonditi sia nel corso delle indagini... sia in dibattimento dove il curatore ed il C.T hanno confermato integralmente le considerazioni svolte", e che "sotto il profilo formale, in ordine alla prova circa la data certa dell'accordo

quadro 9/1/02... nessun elemento addotto appare conferire tale certezza storica", e -peraltro- "la documentazione formale attinente all'esistenza e contenuto dei contratti appare comunque elemento secondario perché il nucleo accusatorio si concentra sull'effettiva esecuzione dei servizi indicati negli stessi. Il profilo evidenziato dal curatore e dal consulente riguarda il fatto che di questi contratti e della loro esecuzione non risulta esservi traccia prima dell'intervento di ROCHIRA in società nel marzo 2003"; inoltre, la versione dell'imputato e della sorella Anna (di cui la sentenza offre ampia sintesi) è smentita dai rilievi svolti da CTPM e curatore, i quali "hanno evidenziato in termini analitici l'assenza di qualsiasi interesse o utilità per HDC S.p.A. ad offrire tali servizi alle società facenti capo a ROCHIRA proprio per l'organizzazione giuridica e la struttura di queste tre società all'epoca", la cui struttura "il curatore ha riassunto nell'efficace espressione del «nulla», cioè avevano un unico amministratore, non avevano struttura propria, non avevano dipendenti propri, sedi autonome, strumenti, magazzini, consulenti, etc.", e "anche se gli oggetti sociali... potevano ritenersi in astratto compatibili con il progetto indicato... tali società non potevano comunque sostenere costi così elevati. Se si mettono poi in relazione i contratti di servizi che prevedono dei flussi in entrata, a favore di HDC con i contratti che sono stati contemporaneamente fatti con le due società principali, e cioè ABC e ICN, e che prevedevano flussi contrari, ma distribuiti su un periodo temporale differente, e cioè su cinque anni, appare evidente anche la contraddizione tra queste due operazioni. Non si comprende, infatti, perché, prima ancora di incassare i crediti relativi alla propria prestazione di servizi HDC S.p.A. paghi acconti per servizi di assistenza al «management» di HDC e di sue controllate, in tutte le attività «media sia in campo nazionale che internazionale» e richieda il «supporto ed indirizzo per il coordinamento delle attività esercitate da HDC in campo internazionale tramite proprie controllate» da parte di società che ancora dovevano «affacciarsi» sul piano nazionale". La motivazione propone quindi una sintesi degli esiti dell'attività d'indagine sul conto di quelle società (ivi compresa la descrizione dei locali ove avevano sede, corrispondenti a quelli dello studio professionale dell'imputato, e le modalità di conservazione -affatto "indistinta"- di schede contabili e corrispondenza delle società, rilevate dalla p.g. all'atto della perquisizione del 7/4/05 e riportate nel relativo verbale) [...].

Infine, disattendendo le contrarie prospettazioni difensive, i primi giudici affermano che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale (con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste CATANIA e del coimputato BELLO)

consentono di ritenere provato "anche l'intervento personale di ROCHIRA ad incontri e riunioni del CdA di HDC S.p.A. che avevano per oggetto" la redazione del bilancio 2002 e, quindi, il suo contributo all'approvazione del documento di sintesi>> (come si è già detto sopra, tratto da pagg. 6 - 10 della sentenza impugnata).

3.1.b. L'imputazione di cui al **capo 1, n. 1, lettera b**, riguarda l'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale tra i crediti di quello nei confronti del cliente ENEL dell'importo rilevante di €. 309.874,14 per "fatture da emettere", in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all'esercizio successivo, posto che il contratto con ENEL veniva concluso solo in data 25.3.2003.

Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito si rileva che è stato acquisito il contratto di consulenza per l'anno 2003 stipulato tra HDC ed ENEL per l'importo di €. 300.000,00, poi effettivamente fatturato e pagato, ma da collocarsi tra i ricavi di competenza dell'anno di esercizio 2003.

Rilevano i giudici di merito che il carattere fraudolento e strumentale viene desunto dall'azzeramento della posta all'atto della formazione della situazione economico-patrimoniale al 30/9/03 (quindi dopo l'approvazione del bilancio 2002), motivando -in nota integrativa- che si tratterebbe di ricavi "collegati ad un contratto... i cui effetti sono stati traslati al 2003", laddove è evidente che si è in presenza di ricavi "pacificamente derivati da un contratto relativo a prestazioni di competenza del 2003", strumentalmente inseriti nel bilancio dell'anno precedente "con chiare e indiscutibili finalità di artificiosa sovrastima delle attività."

La condotta contestata ha quindi ad oggetto la esposizione di ricavi inesistenti nell'esercizio relativo all'anno 2002, cui il bilancio si riferiva.

3.1.c. Il **capo 1, n. 1, lettere c**, riguarda l'iscrizione tra i crediti verso clienti dell'importo, anch'esso di entità rilevante, di €. 200.000,00 nei confronti di PUNTO.COM s.r.l. in relazione all'emissione della fattura n. 207 del 30.9.2002, anch'essa relativa ad operazioni inesistenti.

Nelle sentenze dei giudici di merito si rileva che la posta venne "inserita in bilancio con finalità di sovrastima delle attività, trattandosi di crediti del tutto sprovvisti di documentazione di supporto circa la effettività delle prestazioni sottostanti": in particolare, HDC ha esposto tra i ricavi del 2002 una fattura emessa a carico di PUNTO.COM (per "consulenza per revisione grafica e di

contenuti vs. quotidiano”) per la quale non è stato rinvenuto alcun riscontro documentale.

3.2. Passando all’esame delle doglianze dei singoli imputati Luigi CRESPI, Ambrogio Luca CRESPI, ROCHIRA, MARINI e TURATO, va detto che quelle proposte da tutti sulla sussistenza delle condotte contestate sono manifestamente infondate, perché fanno esclusivo riferimento ad elementi fattuali e si traducono nell’inammissibile tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione nel merito del compendio probatorio di riferimento.

3.2.1. In particolare, i motivi proposti nell’interesse del ROCHIRA con specifico riferimento ai fatti di cui al **capo 1, n. 1, lettera a**, riproducono le stesse doglianze avanzate in appello e in relazione alle quali la Corte territoriale ha fornito ampia, esaustiva e logica risposta (si vedano in particolare pag. 91 e ss. della sentenza).

Vengono reiterate le censure alle motivazioni dei giudici di merito con argomentazioni, indicazione di risultanze processuali e documentazione già analiticamente vagliate nella sentenza impugnata.

Si precisa che quanto si evidenzierà di qui a poco, in ordine alla infondatezza dei motivi proposti, sarà richiamato nelle parti in cui si esamineranno gli altri capi di imputazione di cui risponde il ROCHIRA, essendo comuni una serie di profili (si veda infatti quanto argomentato in seguito anche nel paragrafo sub n. 4).

Preliminarmente va detto che infondate sono le doglianze con le quali si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ordinanze del Tribunale con le quali era stata revocata l’ammissione di alcuni testi (sindaci delle società) ed alla mancata rinnovazione del dibattimento di appello, essendo stato richiesto l’esame dei suddetti testi quale prova decisiva.

La Corte territoriale ha puntualmente risposto sulla richiesta, ritenendo la superfluità dei *<<testimoni indicati dalla difesa ROCHIRA, tutti chiamati a deporre su circostanze già oggetto dell’ampia produzione documentale operata dalla medesima difesa nel corso del primo giudizio (in particolare, relativamente all’esame dei Sindaci, si rileva che agli atti sono già acquisiti i verbali dei Collegi Sindacali, diffusamente citati anche nell’atto d’impugnazione)>>*.

Le ordinanze di revoca richiamate dalla difesa sono comunque motivate e, a tal proposito, va ricordato che solo la mancanza di motivazione può determinarne la

nullità (tra le tante, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257892).

Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che l'*error in procedendo* rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti effettivamente decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una pronuncia diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839).

Passando all'esame ulteriore della tesi difensiva, deve rilevarsi che viene contestata essenzialmente l'accusa in ordine alla fittizietà dei rapporti *HDC/HIG* e del concorso di *ROCHIRA* nella realizzazione dei fatti di bancarotta fraudolenta.

Correttamente la Corte territoriale ha affermato che l'assunto difensivo è destituito di fondamento nella misura in cui la confutazione si regge esclusivamente sul dato formale dell'attribuzione dell'incarico di amministratore di diritto -in alcune delle società del gruppo- ad altri soggetti, ma omette di considerare tutti gli ulteriori dati di fatto inequivocabilmente convergenti nel riportare a *ROCHIRA* le responsabilità dell'effettiva gestione, formalmente delegata a persone a lui legate da rapporto strettamente fiduciario (quando non di parentela, come nel caso della sorella Anna), come traspare sia dal complessivo tenore delle dichiarazioni dibattimentali dello stesso imputato, che in ogni momento ha mostrato di essere l'unico e vero centro decisionale di tutta la complessa struttura societaria, al di là degli incarichi formali, sia da talune specifiche affermazioni sintomatiche della reale ripartizione dei ruoli.

Anche sulla fittizietà dei rapporti tra *HDC* e le società di *ROCHIRA* l'argomento principale su cui s'incentra la prospettazione difensiva è quella relativa alla questione della retrodatazione di alcuni dei contratti e, in particolare, ai timbri postali apposti sul retro di documenti.

La Corte territoriale ha specificamente analizzato la questione, riportando nella sentenza anche l'immagine di uno dei documenti cui la difesa ha fatto riferimento e concludendo, con incensurabili valutazioni di merito, che vi sono più ragioni che provano la falsità della prospettazione difensiva.

In ogni caso, ha aggiunto la Corte territoriale che, come già rilevato nella motivazione della sentenza di primo grado, la questione della datazione dei

contratti assume importanza secondaria rispetto ai diversi problemi inerenti l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la validità delle ragioni economiche sottostanti.

Nella sentenza d'appello, quindi, vengono analiticamente vagliate le risultanze processuali in ordine all'inesistenza della esecuzione delle prestazioni dei suddetti contratti, vaglio che non presenta alcun vizio censurabile in questa sede (si vedano pagg. 94 - 99 della sentenza).

La Corte territoriale, peraltro, da pure analitico e puntuale conto delle risultanze processuali in ordine alla partecipazione attiva del ROCHIRA alla redazione dei bilanci ed alla definizione delle relative politiche societarie (pagg. 99 - 100 della sentenza), motivando specificatamente sugli elementi in base ai quali si debba ritenere sussistente senza alcuna ombra di dubbio in capo all'imputato <<la consapevolezza dei presupposti e la volontà del concorso in tutto l'«excursus» deliberativo del progetto di bilancio» (secondo l'espressione che si legge nell'appello), specialmente per quanto concerne la questione della "continuità aziendale", e quindi considerare quel fatto come espressione dell'attività di un semplice consulente esterno, o anche a quella di "general advisor" assunta poco tempo prima (18/3/03)>>.

Rileva infatti la Corte territoriale: <<Conferma dell'ingerenza di ROCHIRA nella gestione di HDC si trae anche dalla sua partecipazione, insieme a BELLO, all'incontro con EFIBANCA del 10/6/03, avente ad oggetto proprio l'approvazione del bilancio di HDC al 31/12/02: in quell'occasione i due portano con sé "i documenti per ogni società partecipata nei quali veniva rappresentata una proiezione economica delle società per 4/5 anni" e chiedono "di non intralciare l'approvazione del bilancio e comunque di rinviare a settembre l'analisi di una situazione più dettagliata per non compromettere la prosecuzione dell'attività". È davvero difficile pensare che egli potesse partecipare a un incontro di quel genere e di quella rilevanza senza "la consapevolezza dei presupposti e la volontà del concorso in tutto l'«excursus» deliberativo del progetto di bilancio" (secondo l'espressione che si legge nell'appello), specialmente per quanto concerne la questione della "continuità aziendale", e quindi considerare quel fatto come espressione dell'attività di un semplice consulente esterno, o anche a quella di "general advisor" assunta poco tempo prima (18/3/03); in ogni caso, anche a voler riconoscere la fondatezza della tesi difensiva, l'appellante non potrebbe andare esente da responsabilità, per coerenza con l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità

concorsuale del consulente/professionista nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dall'imprenditore.... >> (pag. 98 e 99).

Correttamente, poi, la sentenza di appello comunque rileva profili di responsabilità imputabili al ROCHIRA anche solo valutando la sua posizione di consulente/professionista.

Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale –si ribadisce- questa Corte non può fare alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell'imputato nella fattispecie del concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta fraudolenta in esame.

Anche di recente questa Sezione (in motivazione, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245) ha ribadito che l'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato o consulente contabile, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dall'ordinamento, col concorso nel reato. Infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato o da un consulente contabile a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale o del consulente che, essendo consapevole dei propositi dell'imprenditore, dia a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; si veda, nello stesso senso, per i consulenti contabili Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).

In ordine alla sussistenza del dolo specifico in capo al ROCHIRA i giudici di appello hanno sottolineato poi che *<<-non diversamente da CRESPI- ROCHIRA ben sapeva dell'esigenza di HDC di "fare fatturato" (è la stessa difesa a riconoscerlo nell'atto d'appello), e che tutta la complessiva operazione posta in essere era volta a creare l'apparenza di ciò>>*.

In ordine alla residuale doglianza difensiva inerente l'assenza di motivazione da parte dei primi giudici circa la consapevolezza da parte del predetto del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 2621 cod.civ. (nella

formulazione previgente), la Corte territoriale ha ritenuto << *sufficiente replicare che la semplice lettura dei dati di bilancio consentiva a persone certamente cognite della materia come ROCHIRA e CRESPI di apprezzare l'incidenza sul risultato economico di esercizio delle falsificazioni conseguenti alle false operazioni da loro realizzate, e di rendersi conto che, al lordo delle imposte, esse avrebbero prodotto una variazione in aumento superiore al 5% (atteso che lo specifico intento perseguito era anche di evitare di palesare l'esistenza di una situazione rilevante ex artt. 2446-2447 c.c.)*>>.

3.2.2. Ulteriore profilo attinto da alcuni dei ricorrenti è quello dell'evento dei delitti bancarotta impropria da reato societario ovvero del nesso di causalità tra il falso in bilancio e il dissesto.

Anche in ordine a tale profilo i giudici di merito hanno reso ampia ed esaustiva motivazione.

In particolare, la sentenza di appello, rispondendo sempre a censure specifiche del ROCHIRA, ha affermato, << quanto al motivo d'impugnazione secondo cui l'aggravamento del dissesto sarebbe estraneo alla previsione di cui all'art. 223, comma 2 n.1 L.F., ascritto al capo 1) (onde questo dovrebbe essere escluso nelle ipotesi in cui il falso porti ad una diminuzione del dissesto tra il momento della sua realizzazione e quello della dichiarazione di fallimento), la stessa difesa riconosce che il ragionamento del Tribunale è coerente con quello della giurisprudenza maggioritaria -al quale anche questa Corte ritiene di doversi attenere, non intravedendosi serie e valide ragioni per discostarsene- secondo cui in tema di bancarotta c.d. impropria, anche quando l'entità complessiva del dissesto sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta non si può escludere la configurabilità del reato, poiché l'incremento dell'esposizione debitoria deve essere considerata globalmente e non già con riferimento a singole situazioni: il tutto senza perdere di vista l'assenza del presupposto obbiettivo della tesi proposta, dal momento che nessun valido elemento viene in concreto offerto a dimostrazione dell'ipotetica diminuzione dell'esposizione debitoria nel periodo antecedente il fallimento che, a fronte dei circostanziati e documentati rilievi che sulla specifica questione si colgono in sentenza, rimane a livello di mero enunciato>> (pag. 101 della sentenza).

In via generale, poi, e rispondendo alle censure mosse dalla difesa degli imputati CRESPI e TURATO la sentenza di appello (pagg. 69 e 70) ha rilevato che <</e

ripercussioni dell'approvazione del bilancio 2002 sulle condizioni della società risultano correttamente e puntualmente indicate:

dal curatore fallimentare, quando ha ricordato la "sottrazione alla revocatoria fallimentare di molteplici pagamenti eseguiti in favore di PUBLITALIA '80 prima del marzo del 2004 nell'ambito dei rapporti tra HDC e GIOCHI PREZIOSI";

dal Tribunale, nell'osservare che le condotte distrattive contestate agli amministratori (i pagamenti alle società di ROCHIRA -capo 3)-; le vicende AUDISAT -capo 5) sub b)-, DATACONTACT - capo 6)-, DATA SERVICE -capo 7)- e CONSULTING & COMMUNICATION -capo 8)-; i prelevamenti dai conti correnti di cui al capo 9), indiscutibilmente pregiudizievoli per la consistenza patrimoniale della fallita, si collocano tutte temporalmente nel corso del 2003, e la loro realizzazione si è resa possibile solo grazie al "mantenimento in vita di HDC attraverso l'indebita approvazione del bilancio al 31/12/02".

Anche ad avviso di questa Corte, quindi, si deve ritenere provato che "l'approvazione del bilancio in esame ha inciso rispetto alla declaratoria di fallimento del marzo del 2004 in termini di aggravamento del passivo, dovendosi lo stato di dissesto della «holding» pacificamente collocarsi già al 31/12/02, allorché soltanto la artificiosa sovrastima delle partecipazioni nel gruppo ha consentito l'occultamento delle perdite all'epoca maturate.">>.

In effetti tutte le doglianze dei ricorrenti relative al suddetto profilo sono infondate, dovendosi ribadire i condivisi principi costantemente affermati in proposito e dei quali i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato in questione sussiste anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947; Sez. 5, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n. 8413/14 del 16 ottobre 2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17021 del 11 gennaio 2013, Garuti e altro, Rv. 255090).

Anche di recente questa Sezione ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non

solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759)

Principio questo che resiste alle obiezioni svolte in particolar modo dal ROCHIRA.

L'art. 223 legge fall., al pari dell'art. 216, già contiene il riferimento testuale alla dichiarazione giudiziale di fallimento, in assenza della quale i fatti incriminati dal medesimo articolo in entrambi i suoi commi non assumono rilevanza penale ai sensi del r.d. n. 267/1942, talché la duplicazione del riferimento al fallimento in senso formale non avrebbe senso alcuno. Del resto, non è possibile tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza dichiarativa del fallimento (o altro provvedimento equipollente). E' dunque ovvio che con la formula impegnata nella disposizione di cui si tratta il legislatore ha voluto fare riferimento al fallimento in senso sostanziale e cioè alla situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio.

In tal senso la situazione che viene in conto è il dissesto come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo dunque irrilevante che al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti già fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola.

Sotto altro profilo deve invece escludersi, ai fini dell'asserita esclusione della rilevanza del mero aggravamento del dissesto, la decisività dell'argomento correlato alla diversa formulazione delle fattispecie descritte, rispettivamente, negli artt. 223 e 224 legge fall.

L'obiezione fonda, infatti, sull'interpretazione meramente letterale e la conclusione che soltanto l'art. 224, e non anche l'art. 223, sanziona l'aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l'aggravamento, in quest'ultimo caso, resterebbe privo di punizione.

Tale interpretazione presenta già in sé una nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso.

Peraltro, il dato testuale appare in contrasto con un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità

penale, nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 4 marzo 2010, Chini, Rv. 247254).

La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n.1, nell'attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all'aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause.

Sotto altro profilo, giova infine ricordare che questa Corte ha affermato, anche di recente, che integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti tempestivamente – come avvenuto nel caso in esame- la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi. (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano e altri, Rv. 260394).

E, con specifico riferimento all'elemento soggettivo e alle censure su di esso mosse dai ricorrenti, basta ricordare che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi, però, non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356).

3.2.3. In relazione alla specifica posizione di Ambrogio Luca CRESPI e Natascia TURATO, va qui detto, peraltro anche in via generale con riferimento anche agli altri capi di imputazione, che dal confronto tra i motivi di appello e quelli di ricorso si evince come una serie di doglianze non siano state proposte avverso la sentenza di primo grado, se non per i profili comuni a Luigi CRESPI, avendo essi inizialmente presentato atto di impugnazione insieme a quest'ultimo.

Peraltro, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che nell'atto di appello i motivi di impugnazione erano generici con riferimento alle posizioni dei due imputati; solo nelle note depositate in udienza sono stati affrontati temi più specifici, finalizzati peraltro a differenziare la posizione di Luigi CRESPI da quella del fratello e della moglie.

Argomenti specifici in ordine al reato di bancarotta impropria (si veda in particolare il motivo sub 4 bis 1) sono stati rappresentati dall'avv. Francesco Paolo Sisto con la memoria depositata solo in data 4 giugno 2015 e, quindi, tardivamente ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

3.2.4. Relativamente alle specifiche doglianze proposte da Luigi CRESPI, eccettuate quelle comuni agli altri imputati relativamente alla insussistenza del nesso di causalità tra il falso in bilancio e il dissesto, di cui sopra si è già detto sub 3.2.2., va rilevato che esse mirano tutte ad una rivalutazione di elementi fattuali, con particolare riferimento alla crisi determinata dalla cessazione dei rapporti di finanziamento con le banche.

Va detto che tale questione è stata posta pure dalla difesa di TURATO e Ambrogio CRESPI nella memoria depositata in data 4 giugno 2015, peraltro riprendendo profili che erano stati evidenziati nell'unico atto di appello presentato nell'interesse dei suddetti imputati.

Si tratta, però, di questioni di merito articolatamente ed esaustivamente trattate dalla Corte territoriale e dalla sentenza di primo grado; né si ravvisano in proposito vizi di travisamento della prova valutabili in questa sede.

Va ancora una volta ricordato che, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

Nella sentenza di appello si è affrontato puntualmente il tema della crisi del gruppo CRESPI con le banche, evidenziando anche come non possa ritenersi che essa abbia una qualche incidenza sulla condotta fraudolenta ascritte al CRESPI e ai coimputati e, in particolare, sulla configurabilità del nesso di causalità tra le falsità portate dal bilancio dell'anno 2002 e il dissesto (o solo il suo aggravamento) della HDC.

Spiegano i giudici di merito che la tesi difensiva si basa << essenzialmente su una complessiva valutazione "del progetto industriale HDC" e del "contesto storico" in cui quello si collocava, nonché su una diversa visione dei rapporti con gli altri componenti della compagine sociale (con particolare riferimento agli istituti di credito), cui viene attribuita in via esclusiva la responsabilità del fallimento: in sostanza, secondo la prospettazione difensiva fino a luglio 2003 il gruppo era operativo e manteneva un rilevante valore economico, perché sostenuto dalle banche, che avevano assicurato il loro sostegno alla prosecuzione dell'attività, onde il dissesto sarebbe colpa delle banche medesime, che avrebbero fatto venire meno il sostegno finanziario per ragioni esterne alla società (e legate al "livello politico"), onde CRESPI sarebbe unicamente vittima di eventi indipendenti dalla sua volontà>>.

Rilevano quindi <<innanzitutto, che la possibilità di attribuire le responsabilità del fallimento (anche sul piano penale) agli istituti di credito, o -quanto meno- l'ipotesi di un concorso degli esponenti della "parte bancaria" nella causazione del fallimento -strenuamente sostenuta CRESPI, e "leit motiv" dell'impugnazione- è definitivamente tramontata con l'assoluzione -ormai passata in giudicato- di FAGIOLI, TAGLIABUE, SGARAVATO e FIORANI (che di quella "parte" erano gli esponenti in seno al CdA di HDC) dall'imputazione di cui al capo B), che trovava la sua principale fonte nel racconto di CRESPI: il che vanifica anche la rilevanza del discorso difensivo sulla connessa questione del ruolo che si pretende di attribuire a CATANIA.

Quanto a quest'ultimo, gli strali che gli sono stati rivolti da parte di Luigi CRESPI e della sua difesa (che, peraltro, non colgono nel segno, per quanto si dirà più avanti) sono certamente comprensibili alla luce del fatto che si tratta del funzionario di banca che -diversamente da quanto accade nel normale "copione" di vicende analoghe- giunto ad un certo punto, ed avendo avuto modo di approfondire la realtà sottostante alle rappresentazioni contabili e di bilancio della controllante, aveva compreso che il "gioco" si faceva troppo rischioso ed ha correttamente deciso di non prestarvisi oltre: comportamento che -come sottolineato oggi dal PG requirente- costituisce il fatto "anomalo" della presente vicenda.

Sotto un diverso profilo, deve anche evidenziarsi che la scelta dell'imputato (indiscutibilmente legittima) di sottrarsi al confronto nella sede dibattimentale, rifiutando l'esame e limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si ripercuote inevitabilmente sul piano della prova, nella misura in cui non consente di ritenere

adempito l'onere probatorio a dimostrazione della versione proposta, essendo preclusa una seria verifica delle affermazioni difensive e la loro utilizzabilità nei confronti dei coimputati: tra le tesi rimaste prive di adeguato sostegno può includersi anche quella inerente la pretesa esistenza di un "serio tentativo di salvataggio", a conforto del quale vengono invocate le dichiarazioni dei testimoni RASPA e ROSSOTTO, che, però, non risultano affatto risolutive, a fronte delle complessive risultanze probatorie.

In questo senso, e con riferimento alla connessa tematica dei rapporti tra i soci, a fronte delle prospettazioni difensive si osserva che, a prescindere da una precisa datazione dell'inizio dei contrasti tra gli esponenti dei diversi gruppi economici detentori del capitale sociale, nell'appellata sentenza i primi giudici si sono limitati a rilevare che "nei primi mesi del 2003 si erano manifestati all'interno del CdA episodi di dissenso nei confronti della gestione del presidente Luigi CRESPI, cui il Consigliere Antonino CATANIA -di designazione EFIBANCA- nel corso della riunione del CdA del 14/3/03 aveva espressamente rivolto richieste di chiarimenti circa la gestione sociale, lamentando profili di carenza informativa".

Tale rilievo è pienamente coerente con quanto emerge dai libri sociali, e anche l'assunto di una scarsa trasparenza della gestione trova conferma nella sequenza delle successive riunioni del CdA, atteso che in quella successiva (28/5/03) il Collegio Sindacale stigmatizzava l'insufficienza della documentazione di supporto necessaria all'approvazione del bilancio, onde si rendeva necessario il rinvio al 13/6/03, allorché, discutendo dell'operato di Luigi CRESPI in relazione all'acquisto del ramo d'azienda ex CENTUNESIMA, SGARAVATO (Sindaco Effettivo) evidenziava che "contrariamente a quanto stabilito in occasione della riunione del 28/10/02, l'operazione è stata effettuata da Luigi CRESPI in qualità di presidente del CdA senza l'intervento del Comitato Esecutivo" (circostanza a proposito della quale le vaghe e generiche giustificazioni addotte da CRESPI non possono certo ritenersi appaganti); anche la riunione del 3/7/03 sfociava in un nuovo rinvio della delibera di approvazione del bilancio (con l'astensione di EFIBANCA) al 29 successivo, quando l'assemblea degli azionisti finalmente approva il bilancio al 31/12/02 (disponendo la copertura della perdita di €. 1.811.826 con utilizzo delle riserve).

Peraltro, solo due giorni dopo, nel corso della riunione del CdA del 31/7/03, Luigi CRESPI -invero alquanto inopinatamente, alla luce del contenuto dei precedenti Consigli- ammette "formalmente lo stato di grave crisi finanziaria in cui versava

HDC con il suo gruppo" e informa "di avere chiesto sostegno finanziario ai vertici di BPL e di EFIBANCA" (tanto da indurre il Presidente del Collegio Sindacale a richiedere la convocazione dell'assemblea per le delibere di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.); ma dell'indebitamento finanziario evidenziato dalla società di revisione CRESPI metterà al corrente il Consiglio solo dopo l'estate (16/10/03), benché di entità tale da imporre "lo scioglimento anticipato della società": né egli ha mai spiegato per quale motivo non avesse messo prima e più tempestivamente a disposizione di Sindaci e soci queste informazioni, assolutamente rilevanti ai fini dell'approvazione del bilancio e di cui - ovviamente- era in possesso da tempo [.....] Quel silenzio non sembra trovare spiegazione diversa dal venir meno anche della residua speranza di interventi "salvifici" esterni, senza i quali la società era da tempo (o, più realisticamente, da sempre) votata al fallimento: ciò si può arguire da quegli appuntamenti e (tentativi di) contatti annotati sull'agenda di FIORANI nel luglio 03, e nella "ulteriore richiesta di contatto" da parte di MINGOLLA proprio il 29/7/03, ricordati nello stesso atto d'appello: peraltro, poiché quell'ultima richiesta -così come quella "di un ulteriore affidamento di 10 milioni di €" avanzata da CRESPI- era stata "respinta da FIORANI" dicendo "che non aveva promesso nulla", è evidente che i pretesi accordi tra CRESPI e FIORANI, o comunque i tentativi del primo di trovare ancora una "sponda" finanziaria, erano del tutto "evanescenti" e privi di concretezza -e comunque per nulla vincolanti per l'eventuale promittente-, onde, lungi dall'apportare validi elementi a favore delle tesi difensive, essi finiscono per offrire ulteriore avallo all'ipotesi accusatoria, nella misura in cui essi valgono a confermare la piena consapevolezza da parte di Luigi CRESPI della situazione di crisi irreversibile in cui versava il suo "gruppo", ben prima dell'approvazione del bilancio, e del suo operato inteso ad eludere i rilievi di Sindaci e soci, "tirando in lungo" di rinvio in rinvio (accampando la necessità di "verifiche tecniche" ormai inutili) nell'attesa di improbabili eventi favorevoli che dessero corpo a quella "continuità aziendale" del tutto ipotetica, ma su cui tutto si reggeva e con cui tutto si pretende oggi di giustificare.

[...] Tenuto conto della carenza ab origine "di autonome forme di capitalizzazione della holding" (di cui CRESPI era ben conscio, come si evince dal contenuto del suo esposto/denuncia del 16/3/04) e dalla connessa "linea imprenditoriale prescelta", fondata sul "ricorso all'indebitamento quale modalità di acquisizione delle provviste necessarie", si comprende che solo grazie al supporto finanziario di EFIBANCA e INTERBANCA è possibile spiegare come sia stato possibile l'avvio

di una politica di espansione, concretizzatasi fin da subito "nel progressivo acquisto di partecipazioni societarie", e il progressivo -quanto rapido- lievitare delle operazioni finanziarie, fino ad assumere -nel breve periodo di vita di HDC- l'assoluta prevalenza (in termini numerici ed economici) sull'attività propria. [...]

Tali considerazioni trovano conforto nella mancanza di tracce di concreti interventi, volti a consentire alle società del "gruppo" di produrre utili in misura sufficiente a sopperire all'iniziale sottocapitalizzazione: dunque, anche le prospettive di un "provvidenziale" e "salvifico" intervento esterno, e l'esistenza di serie alternative ai rimedi ex artt. 2446-2447 non possono che essere valutate in quest'ottica, né ci si può stupire se EFIBANCA, ad un certo punto, si sia determinata a riconsiderare la propria posizione (ed esposizione), per ragioni che non assumono rilievo ai presenti fini, ma che verosimilmente possono individuarsi nella (seppur tardiva) acquisizione della consapevolezza che "la mancanza di autonome forme di capitalizzazione della «holding»" non consentiva un'utile gestione senza ulteriori, dispendiosi investimenti, non adeguatamente remunerati né garantiti, con la conseguente decisione -dapprima- di estromettere la famiglia CRESPI dalla "stanza dei bottoni" per evitare danni maggiori, e -poi- di disattendere nei fatti "il programmato obiettivo di salvataggio della «holding»... oramai compromessa in maniera ineluttabile nella sua situazione finanziaria".

Alla luce di tutto ciò, se da un lato tutta la tematica dei "covenants", della loro "rottura" e dell'assenza di reazioni da parte delle banche è del tutto priva di rilevanza in relazione specifiche contestazioni, dall'altro sostenere -come fa la difesa- che la perdita del capitale è evento imprevisto, improvvisamente verificatosi alla fine di luglio 2003 e non giustificato dalle condizioni dell'impresa, ma conseguente solo all'inopinato "cambiamento di linea" delle banche, è affermazione quantomeno azzardata e, anzi, in palese contraddizione con quanto lo stesso CRESPI scrisse nel proprio esposto/denuncia, attribuendo a ROCHIRA la responsabilità delle operazioni che vedono coinvolti i due "gruppi" di società protagonisti della presente vicenda; circostanza, quest'ultima, che, unita alle altre considerazioni svolte, ulteriormente contribuisce a smentire la serietà di quella prospettiva di "continuità aziendale" che costituisce l'unico labile fondamento di quelle "stime di cespiti improntate a valori di realizzo", comunque "non ortodosse", che danno materia all'ipotesi accusatoria, per usare l'espressione lo dello stesso imputato nella citata denuncia a sua firma, in cui testualmente si legge: "La congruità dei relativi bilanci, in parte affidati alla

valutazione delle poste immateriali (marchi, brevetti, software, etc...), tipica del settore della comunicazione, poteva trovare riscontro soltanto nella certezza del presupposto della «continuità», che non era dubitabile attesa l'espansione dell'attività aziendale e la presenza nella compagine societaria del finanziatore EFIBANCA/BANCA POPOLARE DI LODI, impegnato contrattualmente a sostenere l'azienda sino alla quotazione in Borsa... Il bilancio al 31/12/02, così come la relazione patrimoniale semestrale al 30/6/03, in particolare contenevano scelte contabili «non ortodosse» poste in essere nella prospettiva di una continuità societaria». [...]

Né la scelta finale dei nuovi soci di non dare corso all'ipotizzato "salvataggio" può legittimare la pretesa di scaricare ogni responsabilità sui nuovi amministratori, poiché quella decisione appare solo scaturire da una presa d'atto più meditata e realistica (anche dal punto di vista strettamente economico/finanziario) delle prospettive, e non certo espressione di una qualche dolosa macchinazione, di cui non è dato comprendere né l'obbiettivo né la convenienza (sol che si pensi al costo di una simile iniziativa, pari all'ammontare dei crediti che la banca ancora vantava nei confronti di HDC –e poi insinuati al passivo della procedura-); in ogni caso, anche laddove si potessero individuare profili di responsabilità in capo agli ultimi amministratori, di certo non verrebbero meno quelle dei predecessori: in definitiva -come osserva il P.G. nelle note d'udienza depositate dopo la propria requisitoria- "di fronte alla mancata partecipazione ed alle dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione del rappresentante di EFIBANCA, il bilancio relativo all'esercizio del 2002 non avrebbe potuto essere approvato nei termini nei quali è stato approvato.">> (pagg. 62 – 69 della sentenza).

In conclusione, si ribadisce che nella motivazione della sentenza impugnata, di cui si sono riportati ampi stralci, non si ravvisa alcuna contraddizione o illogicità, avendo la Corte territoriale esaminato coerentemente anche tutte le risultanze processuali, dando specifico conto delle ragioni sostenute per ritenere del tutto infondata la tesi difensiva e confermare l'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di primo grado.

3.2.5. Relativamente alla posizione dell'imputato MARINI in ordine al reato in esame, va ribadito quanto sopra detto (sub 3.2.) in relazione alla posizione di tutti gli imputati.

In effetti, i motivi proposti nell'interesse del MARINI reiterano pedissequamente quelli di appello e su di essi vi è esauriente motivazione della Corte territoriale

(pag. 85 e ss. della sentenza), anche con rinvio alla sentenza di primo grado che sul punto è stata confermata.

Come si è visto nel riportare i motivi di ricorso, il MARINI, con riferimento specifico al reato di cui al capo 1 – punto 1- lettere a, b, e c, lamenta la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato e deduce che tutte le operazioni sono state decise e poste in essere unicamente da Luigi CRESPI, mentre sia lui che gli altri amministratori non avrebbero preso parte agli atti gestionali, così essendo tenuto ad esercitare unicamente dei poteri/doveri di mera vigilanza che paiono correttamente adempiuti.

Sul punto la sentenza d'appello ha sviluppato nella parte generale (pagg. 58 – 20) ampia motivazione (poi richiamata quando ha trattato la posizione specifica del MARINI – pag. 86) sulla responsabilità degli amministratori (sia di diritto che di fatto) per i reati di bancarotta, facendo corretta applicazione dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in materia.

Per quanto qui di interesse, va ricordato che MARINI è stato Consigliere di HDC S.p.A. dal 30/12/99 al 7/3/00, Amministratore Delegato dal 7/3/00 all'8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, Direttore Generale dall'8/3/01 al 21/12/01, Vice Presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente del Comitato Esecutivo dall'8/1/01 al 3/7/03.

Insomma, ha ricoperto nell'ambito della società, poi fallita, cariche di vertice e di rilievo, anche nel periodo in cui sono state poste in essere le operazioni oggetto del falso in bilancio in esame.

Come si vedrà anche più avanti, trattando degli altri fatti di bancarotta ascritti al MARINI, è del tutto evidente come egli abbia partecipato attivamente alle attività gestorie insieme a Luigi CRESPI ed agli altri soggetti gravitanti nello stesso ambito societario.

Peraltro, proprio le doglianze relative alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sono inammissibili, in quanto, attraverso una lettura frazionata dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, aspirano ad una rilettura delle risultanze istruttorie, esaminate dalla Corte, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità.

Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le

censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (tra le tante, Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).

3.2.6. Va infine detto, in conclusione, che la motivazione della Corte territoriale in ordine alle imputazioni in esame è esaustiva ed esente da vizi di illogicità anche su tutti i profili che consentono di ritenere sussistente il requisito della "rilevanza", che -come si è visto- è richiesto dalla condotta prevista nella nuova formulazione dell'art. 2621 cod. civ.

E' infatti evidente, sulla base della ricostruzione dei fatti di cui si è dato sopra conto, come sia stata sottolineata dalla Corte territoriale l'entità rilevante dei valori iscritti in relazione a realtà inesistenti e alla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della società fallita, anche in rapporto a quella delle altre società del gruppo.

4. I reati di bancarotta contestati a Luigi CRESPI e Giuseppe ROCHIRA ai capi 3 e 15, nonché agli stessi due imputati in concorso con Natascia TURATO al capo 20.

Le questioni relative ai fatti oggetto delle imputazioni di cui ai **capi 3, 15 e 20** possono avere una trattazione unitaria, giacché riguardano i rapporti tra alcune delle società fallite del "gruppo HDC" facente capo a CRESPI (ovvero la holding HDC S.p.A., CIRM MARKET RESEARCH S.p.A. e la HDC RICERCHE s.r.l.) e le società facenti capo al ROCHIRA.

Come si è visto (paragrafo sub n. 3), alcune delle vicende sono state già trattate con riferimento al reato di bancarotta impropria di cui al capo 1, n. 1, lettera a, giacché si è accertato che le articolate operazioni riguardanti i rapporti tra le predette società sono state finalizzate, da un lato, alla predisposizione ed alterazione del bilancio di HDC S.p.A. relativo all'esercizio al 31.12.2002 e, dall'altro, a realizzare la distrazione di rilevanti importi a favore dell'imputato ROCHIRA o di società a lui riferibili.

Quindi, prima di passare all'analisi delle doglianze degli imputati, è opportuno dare atto di quanto i giudici di merito hanno accertato con riferimento alle modalità che hanno di fatto contrassegnato l'intervento di ROCHIRA nel "gruppo HDC" e ai suoi rapporti con Luigi CRESPI.

Nella sentenza di primo grado, cui quella di appello fa legittimamente rinvio, si evidenzia che per quanto attiene al profilo professionale dell'imputato ROCHIRA

si può fare senz'altro riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in dibattimento, in quanto rilevante anche per comprendere l'inizio e le caratteristiche della sua collaborazione con CRESPI all'interno del "gruppo HDC".

Il ROCHIRA svolge la professione di avvocato e commercialista e risultava, al tempo dei fatti, amministratore unico di HIG (Holding Investments Group S.p.A.) fino al febbraio 2003, nonché di ABC (Advertising Brand Comuncation S.p.A.) e ICN S.p.A. (International Consulting Network S.p.A.), fino a settembre 2002.

La riferibilità di HIG, ABC e ICN a ROCHIRA anche nel periodo di amministrazione successivo (quando veniva sostituito da Eduardo Carovigna fino alla liquidazione delle società) è circostanza pacificamente ammessa dall'imputato, il quale in più occasioni ha riferito di aver operato attraverso queste società.

Lo stesso ha riferito di aver avuto i primi contatti con CRESPI nel 2001 per alcuni rapporti commerciali e poi di aver formalizzato la propria collaborazione il 18/3/03, avendo ricevuto l'incarico di «global advisor» di HDC S.p.A.

Parallelamente CRESPI aveva sviluppato anche una collaborazione con la sorella dell'imputato, Anna ROCHIRA, amministratrice di GCS S.p.A.

L'accertamento della situazione patrimoniale di HDC S.p.A. ha implicato l'analisi di operazioni intercorse tra tutte queste società ed HDC S.p.A., apparentemente di competenza dell'esercizio 2002.

Questi contratti sono risultati privi di fondamento economico, in quanto artificialmente predisposti in un periodo successivo, coincidente con l'ingresso di ROCHIRA quale *global advisor* di HDC s.p.a, al fine di alterare i risultati di bilancio relativi all'esercizio 2002 e favorire la distrazione delle somme indicate nel **capo 3**.

Queste le ragioni per cui, trattandosi di operazioni non effettive, la situazione patrimoniale al 31.12.2002 era risultata alterata, essendo stato indicato un patrimonio netto sovrastimato in ragione degli effetti delle operazioni in questione (si è già detto sul capo 1, n. 1, lettera a, e si vedano le imputazioni di cui al capo 3 n. 1,2,3).

Il coinvolgimento di ROCHIRA riguarda anche i contratti intercorsi tra HDC S.p.a, HDC s.r.l., CIRM Market Research S.p.a e la società GCS S.p.A. Anche tali contratti sono stati considerati, in seguito agli accertamenti svolti dal curatore e dal consulente tecnico, privi di effettivo contenuto economico e predisposti dallo stesso ROCHIRA al fine di distrarre dalle rispettive società le somme effettivamente pagate alla GCS S.p.A. (capi 3 n. 4, 15 e 20).

Risulta contestata la distrazione delle somme percepite da ROCHIRA quale compenso per l'attività professionale svolta in favore di HDC (capo 3 n. 5).

I fatti di bancarotta contestati nel **capo 15** riguardano il fallimento (dichiarato in data 24 marzo 2004) della controllata CIRM MARKET RESEARCH S.p.A., di cui amministratore di fatto era risultato Luigi CRESPI. E' stata distratta la somma di 300.000 euro, pagata alla GLOBAL CONSULTING SERVICES S.p.A., società facente capo a ROCHIRA, con due bonifici di €. 138.000,00 in data 6.6.2003 ed €. 162.000,00 in data 30.7.2003 a fronte delle fatture n. 43/03 del 6.6.2003 e n. 73/03 del 30.7.2003, emesse per operazioni inesistenti ed in particolare con la dicitura "check-up e riorganizzazione aziendale".

Le suddette fatture erano state poi iscritte nelle scritture contabili.

4.1. Va subito detto che inammissibili sono le doglianze proposte dalla difesa della TURATO in relazione alla sua condanna per la bancarotta ascrivibile al **capo 20**.

In effetti, solo con la memoria del 4 giugno 2015 (e quindi tardivamente) la difesa ha dedotto che non vi sarebbe la prova del nesso di causalità tra i reati societari e il dissesto patito dalla società (questione di diritto su cui si tornerà più avanti, trattando dei motivi tempestivamente proposti da altri imputati), nonché la configurabilità nei fatti contestati del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Si tratta di questioni neppure proposte con l'atto di appello, così come facilmente evincibile anche dalla lettura della sentenza impugnata, che -si ribadisce- è stato presentato tempestivamente con doglianze comuni al marito e al cognato Ambrogio.

4.2. I motivi proposti da Luigi CRESPI sono generici ed ancora una volta finalizzati ad una rivalutazione dei fatti come ricostruiti dai giudici di merito.

L'imputato si lamenta in particolare del rinvio che la Corte territoriale ha fatto alla motivazione sulla posizione del ROCHIRA.

In effetti, però, la sentenza impugnata rileva correttamente (pag. 76) che con l'atto d'appello l'imputato non aveva proposto alcun argomento specifico a confutazione della ricostruzione operata dai giudici di primo grado a dimostrazione dell'affermata effettività delle prestazioni, limitandosi la difesa ad una generica ed apodittica affermazione in questo senso, sicché ha ritenuto che la motivazione potesse rinviare a quanto già rilevato trattando del capo 1) ed

alla lettura della sentenza di primo grado a proposito della fittizietà dei rapporti tra le società del "gruppo CRESPI" e quelle del "gruppo ROCHIRA", riservando anche una più approfondita disamina delle vicende alla trattazione della posizione del coimputato.

4.3. Tale approfondimento in effetti è stato fatto sulla posizione del ROCHIRA, così come peraltro già si è visto esaminando i fatti di bancarotta impropria di cui al capo 1.

4.3.a. Si rinvia a quanto già sopra rilevato in ordine alla ricostruzione dei fatti in base ai quali si è ritenuta la fittizietà dei contratti e la infondatezza delle tesi difensive.

In effetti, le censure proposte dal ROCHIRA anche in questa sede si limitano a ribadire da un lato la veridicità dei rapporti contrattuali tra HDC e HIG e, dall'altro lato, l'insussistenza della sua responsabilità, in quanto privo di incarichi formali e di "funzioni gestionali dirette o indirette" in seno alle diverse società coinvolte.

Si rinvia a quanto già detto sul punto nel paragrafo sub n. 3 e si evidenzia che la Corte territoriale ha ulteriormente motivato sul ruolo del ROCHIRA nelle società coinvolte nei fatti distrattivi in esame (pagg. 103 - 105).

<<A completamento di quanto detto, ed in risposta alle residue argomentazioni difensive si possono svolgere alcune sintetiche considerazioni:

riguardo alla pretesa estraneità di ROCHIRA alla gestione di GCS e all'effettività dei rapporti con HDC delle sue controllate, si richiamano i molteplici, gravi precisi e concordanti elementi che dimostrano il contrario, e che in sintesi si individuano:

- nella sede comune delle diverse società, corrispondente allo studio professionale dell'imputato;*
- nella comunione dei locali e nella confusione della documentazione inerente a diverse società: in particolare, nell'ufficio di Anna ROCHIRA sono stati reperiti documenti contabili di società del "gruppo HIG", in cui la predetta non risultava avere alcun ruolo (a proposito della sorella dell'imputato, alla luce del quadro probatorio acquisito è francamente difficile comprendere come abbia potuto mantenere il ruolo di testimone, e sia rimasta immune dalle iniziative dell'accusa);*

- nella conseguente dimostrata falsità dell'affermazione di ROCHIRA secondo cui ognuna di quelle società aveva spazi propri;
- nella figura di CAROVIGNA, socio ed amministratore di talune società e collaboratore dello studio;
- nell'assoluta "evanescenza" del contenuto dei contratti;
- nell'anomalia di una società di consulenza che si pretende affermata, ma che necessita di ricorrere ad una ricerca di mercato per reperire nuovi clienti;
- nella già più volte segnalata mancanza di documentazione a comprova dell'attività svolta da GCS a favore di HDC, CIRM e HDC RICERCHE;

la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano-Sez. 2 nel giudizio concernente l'opposizione allo stato passivo proposta da ABC e ICN (a seguito del rigetto della richiesta di insinuazione dei rispettivi crediti) non è suscettibile di assumere rilevanza decisiva ai fini della prova dell'effettività delle prestazioni da parte di GCS a CIRM, non solo per quanto già detto a proposito dei rapporti tra giudizio civile e processo penale, ma anche perché -come già rilevato dai primi giudici- quelle cause vennero abbandonate essendo stata conclusa una transazione (13/12/07), in cui "si dava atto della ricostruzione complessiva dei rapporti tra HDC e ICN e quindi anche del fatto che HDC era divenuta azionista di controllo delle due società detenendo il 95% del loro capitale. Il contratto denominato «cessione di credito» ha previsto quanto segue: la società fallita HDC cedeva «pro soluto» alla società «RE.SE.CO» i crediti contestati da ABC pari ad €. 5.025.000,00 per il prezzo di €. 15.000,00 nonché il credito vantato e contestato da ICN pari ad €. 810.000,00 per il prezzo di €. 3.000,00": in assenza di elementi suscettibili di giustificare una diversa valutazione, non può che condividersi il commento che la prima sentenza dedica a quell'accordo, laddove si conclude che "il prezzo irrisorio di cessione è elemento sicuramente sintomatico dell'inesigibilità dei crediti e quindi ne conferma, unitamente agli altri elementi indicati, l'inesistenza"; quanto ai compensi percepiti da ROCHIRA per l'assistenza legale prestata ad HDC, la (pur ampia) produzione documentale difensiva non comprende elementi utili per individuare le pratiche in questione ed i corrispondenti compensi ricevuti, con ciò non consentendo una verifica della congruità delle somme complessivamente percepite, a fronte del compenso quale "general advisor", e dell'effettiva convenienza di quegli accordi per HDC, nonché del vantaggio a questa derivato dalla loro esecuzione (senza dimenticare che la

manca di sottoscrizione da parte di ROCHIRA degli atti di transazione cui avrebbe asseritamente contribuito costituisce elemento inequivocabilmente sintomatico dell'assenza di un'effettiva prestazione -e dunque in senso diametralmente opposto a quanto sostiene la difesa-): riguardo alla transazione raggiunta con la curatela per il residuo compenso, il contenuto dell'accordo (€ 10.000 ricevuti a fronte dei 121.000 €. pretesi) non incoraggia a credere nella fondatezza della pretesa di ROCHIRA>> (come si è detto, da pagg. 103 - 105).

Si tratta, ancora una volta, di ricostruzione coerente e basata sulle risultanze processuali correttamente valutate, sicché manifestamente infondate sono tutte le doglianze del ROCHIRA anche sull'asserito *travisamento dei fatti*, vizio peraltro non rilevabile in cassazione nei termini proposti dal ricorrente.

Va ribadito, infatti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto *travisamento della prova*, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od

errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Tanto premesso, occorre rilevare che il ricorrente, nelle sue pur molteplici doglianze, in effetti si limita a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico ed in particolare la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e documentale. Quanto dedotto però risulta non avere alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata.

E va qui ancora una volta ricordato che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

Né va trascurato nel caso di specie che la sentenza impugnata ha confermato in punto di responsabilità per i reati in esame quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

4.3.b. Va infine detto che manifestamente infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente critica la sentenza perché ha ritenuto che l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale si sostanzia nel dolo generico, mentre esso deve avere ad oggetto il profitto e la consapevolezza di recare danno ai creditori.

Le censure in effetti appaiono finalizzate a far rientrare nel campo del dolo la consapevolezza del dissesto.

Non si può in proposito che precisare quanto questa Corte ha reiteratamente affermato: in tema di elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, sono estranee le considerazioni relative al dissesto, elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, quale oggetto del dolo caratteristico del reato, questo anche in relazione alla condotta concorsuale dell'*extraneus*, consistendo il dolo di quest'ultimo nella volontarietà della condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, consapevolezza della pericolosità dell'azione per l'oggetto della tutela, che ben può essere tratta da diversi elementi di prova, non ultima un'accertata consapevolezza della situazione di dissesto, o la accertata consapevolezza della potenzialità lesiva per le aspettative del ceto creditorio di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per la massa in caso di fallimento.

Per quanto ricostruito dai giudici di merito tale consapevolezza è pienamente individuabile in capo al ROCHIRA.

Giova, peraltro, ancora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare ai beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14 gennaio 2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto, Rv. 253932).

Una volta chiarita l'estraneità del dissesto all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso si è espressa reiteratamente la giurisprudenza (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), per la quale il dolo dell'*extraneus* si risolve nella consapevolezza di

concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.

Come si è già visto, nel trattare il reato di bancarotta impropria, il ROCHIRA all'epoca dei fatti in esame ha partecipato attivamente alla vita delle società del *gruppo CRESPI*, peraltro intervenendo in prima persona anche nelle riunioni con gli istituti bancari. E si è pure detto del suo ruolo di "global advisor" come sintomatico del concorso nei fatti di bancarotta anche in qualità di consulente - professionista, sicché risulta del tutto infondata la tesi sostenuta dalla difesa e finalizzata ad affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo nei termini sopra indicati.

5. I reati di bancarotta fraudolenta contestata a Luigi CRESPI e Andrea MARINI al capo 4.

Per i fatti di bancarotta di cui al **capo 4** è stata affermata la responsabilità di Luigi CRESPI e Andrea MARINI; essi riguardano l'acquisto da parte di HDC della società SHOW UP s.r.l. e i pagamenti in favore della società COMO Calcio dell'importo di €. 309.873,60 con rimesse del 31.10.2002, 29.11.2002 e 31.12.2002 e in favore della società PUBLITALIA '80 dell'importo di €. 247.899,32, con rimesse del 15.2.2002 e 13.9.2002 a fronte di fatture del 31.12.2001 e 12.7.2001 a titolo di sponsorizzazione per il MILAN A.C.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito la prima operazione è qualificabile alla stregua di una bancarotta per distrazione, mentre i pagamenti per sponsorizzazione calcistica sono sussumibili nel reato di bancarotta per dissipazione, così optando per tale qualificazione nella contestazione alternativa fatta dalla pubblica accusa.

5.1.a. Quanto alla prima operazione, premesso che la sua natura distrattiva è stata ritenuta in ragione dell'entità del corrispettivo e dell'epoca dei pagamenti ("coincidente con il periodo di declino finanziario di HDC"), va detto che i giudici di merito hanno sottolineato come *<<il dato fattuale oggettivo inerente al prezzo di acquisto della società partecipata consente di affermare che si è trattato di una compravendita che ha comportato un*

significativo impatto sulle sorti del patrimonio di HDC, rispetto al quale elemento significativo è la stessa collocazione cronologica dell'operazione in un contesto nel quale la «holding», non capitalizzata, procedeva all'acquisizione delle partecipate avvalendosi di provvista derivante da finanziamenti. Proprio la peculiare provenienza della provvista utilizzata per l'acquisizione (che comportava importanti esposizioni finanziarie di HDC verso terzi, nella specie il socio finanziatore EFIBANCA, sulla cui apertura di credito si è di fatto fondata fino all'estate del 2003 la continuità aziendale della holding) avrebbe dovuto imporre al management societario un vaglio particolarmente rafforzato nella scelta delle operazioni finanziarie nell'ottica di una prudentiale gestione delle risorse patrimoniali e della garanzia dei creditori>> (dalla sentenza di primo grado -pagg. 127, 128-, richiamata da quella di appello anche in premessa).

Nelle sentenze dei giudici di merito vengono descritti dettagliatamente i passaggi della operazione distrattiva, che è stata correttamente contestata agli imputati CRESPI e MARINI, all'epoca gestori della società con le qualifiche rispettivamente di presidente e direttore generale nonché, il solo MARINI, sottoscrittore dei contratti di acquisto della società Show Up.

5.1.b. Le censure che vengono svolte dal CRESPI in relazione all'affermazione di responsabilità per il **capo 4, lett. a**, riguardano, in primo luogo, il valore attribuito alle partecipazioni in SHOW UP, e si fondano -in particolare- sulla pretesa contraddittorietà della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, specie nella parte contenente i richiami alla consulenza tecnica svolta nell'ambito del contenzioso in sede civile, conseguente all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e alla sentenza emessa all'esito di quel giudizio.

Peraltro, si sostiene che la Corte territoriale, nel confermare la condanna per la distrazione derivante dall'ipotizzata sopravvalutazione della società SHOW UP, avrebbe errato nel ritenere che: non rileva in ambito penale la citata consulenza tecnica a firma Tessitore/Corbella, predisposta in sede civile; la testimoniata difficoltà nell'individuare valori alternativi da attribuirsi alle società non inficia la conclusione colpevolista, dovuta alla "palese sopravvalutazione".

La contraddittorietà ed illogicità della motivazione, invece, starebbe nell'aver ritenuto ininfluenza l'impossibilità di fornire un preciso valore alle partecipazioni di HDC nelle società citate.

Si censura poi la sentenza nella valutazione della testimonianza del teste Catania sul punto.

In effetti le doglianze dell'imputato si risolvono tutte in censure di merito e ancora una volta finalizzate ad ottenere una inammissibile rilettura dei fatti.

Nella sentenza impugnata sono state date esaurienti e logiche risposte agli analoghi motivi proposti in appello (si vedano in particolare pagg. 70 - 73 della sentenza), anche con specifici richiami alla motivazione della sentenza di primo grado e con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile, nonché alle dichiarazioni del teste Catania.

Non si rilevano sul punto profili di travisamento delle prove, che -come si è già detto nel paragrafo sub n. 4- si realizza solo allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

5.1.c. Anche le censure proposte dal MARINI sono tutte attinenti al merito (si deducono elementi che proverebbero che si trattò solo di una operazione imprenditoriale non fortunata) e del tutto generiche nella parte in cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, motivazione che invece è articolata ed esente da vizi di illogicità.

I giudici di merito hanno motivato puntualmente pure sul profilo soggettivo del dolo proprio della bancarotta per distrazione, facendo specifico riferimento alla clamorosa sproporzione tra il valore di costo e l'effettività degli *assets* facenti capo a Show up, già sufficiente a dare evidenza della consapevolezza degli amministratori della natura depauperativa dell'operazione realizzata in danno dei creditori e sul punto hanno richiamato anche la richiesta di chiarimento che fu avanzata dal Collegio Sindacale di HDC sulla rilevante entità del prezzo di acquisto della suddetta società.

5.2.a. La seconda parte della contestazione in esame riguarda i pagamenti effettuati nell'ambito di contratti di sponsorizzazione con due società calcistiche (COMO CALCIO e MILAN A.C.), per i quali è stata rilevata dai giudici di merito la incongruenza logica tra l'organizzazione e l'oggetto sociale della fallita (preposta a fornire nel settore pubblicitario prestazioni in

favore di imprese e istituzioni) e il bacino di utenza del contratto di sponsorizzazione con una società calcistica, per sua natura destinato a trovare esecuzione in occasione di grandi manifestazioni sportive e quindi a trarre un beneficio in termini di pubblicità in un contesto di grande pubblico, assai lontano dal prototipo di cliente di HDC: da tali considerazioni si è evidenziato come non si comprendesse quali utilità potesse avere la società da contratti così esosi.

Pertanto, tenuto conto della configurabilità dello stato di dissesto alla data del 31/12/02 e dell'esosità degli importi erogati "pressoché integralmente nella seconda metà del 2002", e in assenza di una "diversa prospettazione difensiva", le conclusioni sono state nel senso della "natura pacificamente dissipativa delle operazioni in esame, per effetto delle quali si è verificato un ingiustificato depauperamento delle casse sociali con conseguente danno del ceto creditorio", inerente i rapporti tra la fallita, da un lato, e GIOCHI PREZIOSI -società di riferimento per COMO CALCIO- e il gruppo MEDIASET - cui sono riferibili PUBLITALIA e MILAN AC, dall'altro, "costantemente ispirati ad una posizione di favore da parte della fallita nei confronti dei predetti interlocutori commerciali, i cui interessi sono stati visibilmente anteposti dal management di HDC alla indispensabile salvaguardia dell'integrità del proprio patrimonio e della parità delle singole posizioni di credito" (dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello, pagg. 12-13).

5.2.b. Possono essere trattate congiuntamente le doglianze mosse dal CRESPI e dal MARINI in ordine all'imputazione in esame, giacché esse si incentrano ancora una volta su censure di fatto, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto le sponsorizzazioni in esame dissipative e prive di utilità, senza spiegare perché mai una forma tanto comune e importante di pubblicità possa essere considerata del tutto priva di interesse per una società commerciale e nessun valore venga attribuito alla circostanza che le società calcistiche facevano capo a primari clienti della HDC, con la conseguenza che le relative sponsorizzazioni avrebbero potuto produrre un immediato riscontro positivo per HDC, quanto meno in termini di rapporti con i suddetti clienti.

In effetti, in ordine a tali rilievi, che finiscono per riprodurre i motivi già proposti in appello, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'erogazione delle somme apparentemente destinate alle sponsorizzazioni risulta essere avvenuta per la quasi totalità nella seconda metà del 2002

ovvero in un periodo in cui la situazione di dissesto di HDC era già evidente: circostanza che, tenuto conto dell'ingente ammontare di quegli esborsi, conduce inevitabilmente ad escludere ogni possibile profilo di reale utilità di simili impegni per la società ed a confermare la natura dissipativa di quelle operazioni.

Giova a tal proposito ricordare che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima. (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, Sentenza n. 38835 del 23/10/2002, Rv. 225398).

6. Il reato di bancarotta per distrazione di cui al capo 5, lett. b, contestato a Luigi e Ambrogio CRESPI.

In relazione ai fatti contestati nel **capo 5**, essendo stati assolti gli imputati per quelli indicati sub lettera a), bisogna esaminare le doglianze mosse dai fratelli Luigi e Ambrogio CRESPI in relazione ai fatti di bancarotta di cui alla **lettera b**, relativi alla distrazione dei pagamenti eseguiti da HDC in favore di AUDISAT s.r.l., società amministrata dalla moglie di Andrea CIMENTI, già consigliere di HDC e di WORLD RESEARCH, che a seguito dell'ingresso in HDC della nuova compagine sociale mutò denominazione in CRESPI & CRESPI s.r.l..

La contestazione fa riferimento alla complessiva somma di euro 166.500,00, corrisposta con bonifico bancario del 9.10.2003 a fronte di due fatture, rispettivamente la n. 1 del 10.7.2003 e la n. 2 del 30.9.2003, registrate nella contabilità HDC S.p.A. come "acconto e saldo provvigioni cliente CHAMPION", emesse per operazioni inesistenti.

La responsabilità degli imputati è stata affermata in base alle dichiarazioni rese dalle testi Volpe e Augusti (dipendenti della HDC), che avevano dichiarato che Ambrogio CRESPI aveva chiesto la registrazione in contabilità delle suddette fatture e il contestuale prelevamento di alcuni libretti di assegni e documenti vari.

Evidenziano i giudici di merito che: *<<L'entità dell'importo pagato da HDC in favore di un fornitore sconosciuto presso gli uffici amministrativi della fallita, le modalità dell'intervento... e del pagamento disinvolto eseguito da Luigi*

CRESPI, la mancanza di documentazione di supporto alla causale portata nelle due fatture incriminate, e soprattutto la collocazione dell'erogazione della provvista in un periodo finanziariamente assai critico per la «holding»... a ridosso dell'uscita della famiglia CRESPI dalla compagine e dal «management» di HDC impongono senza alcun dubbio di qualificare la condotta alla stregua di una distrazione di somme dal patrimonio sociale nella evidente consapevolezza di arrecare danno al ceto creditorio. Attesa la peculiare e sintomatica collocazione temporale dell'operazione, appare davvero superfluo illustrare oltremodo il profilo distrattivo delle accertate condotte rispetto alle quali risulta tuttavia necessario enfatizzare la riferibilità soggettiva della società beneficiaria dell'indebito pagamento, riconducibile all'epoca dei fatti al consigliere CIMENTI e immediatamente dopo alla famiglia CRESPI, a conferma del diretto e familiare profitto ottenuto dai fratelli CRESPI, nei confronti dei quali deve essere affermata la penale responsabilità.>> (dalla sentenza di primo grado, riportata nella sentenza di appello a pag. 13 e 14).

Nell'atto di appello gli imputati avevano chiesto la rinnovazione del dibattimento per l'esame del teste CALÒ (secondo loro immotivatamente escluso dal Tribunale), che avrebbe potuto fornire spiegazione di quei pagamenti, con richiesta subordinata di riqualificazione in *bancarotta preferenziale*.

Le censure negli stessi termini sono state reiterate dalla difesa di Luigi CRESPI, mentre quella di Ambrogio CRESPI - che, come già detto, ha differenziato tardivamente la propria posizione difensiva con note presentate nell'udienza di appello e con il ricorso in cassazione- ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità alla luce dell'art. 40 cpv. cod. pen.

Per quanto riguarda le richieste di rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni del diniego, richiamando la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974).

Né si può trascurare che il motivo relativo all'esame del teste è stato proposto in termini del tutto generici in ordine al carattere della decisività, trattandosi peraltro di prova esclusa dal Tribunale.

Infine, va ricordato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre laddove ritenga di respingerla può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893).

In ordine alle risultanze processuali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha reso ampia ed esaustiva motivazione, rispondendo alle censure della difesa, anche con riferimento alla insussistenza dei presupposti per configurare il reato di bancarotta preferenziale, vista l'insussistenza dei crediti portati dalle suddette fatture.

Si legge nella sentenza che *<<le dichiarazioni di CRESPI non appaiono in alcun modo idonee ad intaccare la rilevanza probatoria degli elementi individuati dal tribunale a suo carico, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali delle dipendenti VOLPE ed AUGUSTI (che hanno puntualmente descritto l'episodio, in particolare riferendo che nel settembre 2003 CRESPI si era presentato in ufficio insieme a Giuseppina VONA, chiedendo di registrare le due fatture emesse da AUDISAT, che il primo aveva pagato subito dopo), nella riscontrata mancanza di tracce documentali a dimostrazione della causale, e dell'epoca del pagamento ("in un periodo finanziariamente assai critico per la «holding»"): circostanze che convincono della fondatezza delle conclusioni del Tribunale anche in ordine alla natura distrattiva della condotta (atteso che la mancanza di documenti a comprova del rapporto sottostante è circostanza sufficiente a precludere la possibilità di qualificare il fatto in termini di bancarotta preferenziale, non essendovi elementi per affermare che si trattò di un pagamento a favore di un creditore effettivo). A ciò si aggiunga che -come correttamente rilevato dal PG nelle già citate note d'udienza- non è dato individuare alcuna attinenza tra la tesi difensiva (secondo cui sottostante alle due fatture starebbe l'acquisizione di una partecipazione nella società DIRECTA, appartenente a CALÓ, a favore del quale sarebbe stata prevista un'opzione "put") e la causale indicata nelle fatture ("provvigioni cliente CHAMPION")>>* (pag. 73 e 74 della sentenza).

7. Il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo 6 agli imputati Luigi CRESPI e Angelo Raffaele TOSTO.

La contestazione di bancarotta per distrazione di cui al **capo 6** riguarda il prelievo (in data 2 e 3 ottobre 2003 ovvero in piena crisi della società) dal conto corrente di HDC, ad opera di Luigi CRESPI, dell'importo di euro 150.000, utilizzati per la costituzione di quindici libretti al portatore emessi dalla Banca Sella su ordine del presidente, versati alla società controllata DATACONTACT s.r.l., all'epoca amministrata da Angelo Raffaele TOSTO, ed incassati in data 26/11/03 a pagamento di un credito inesistente da quest'ultima vantato verso la WORLD RESEARCH s.r.l., anch'essa controllata di HDC S.p.A.

7.1. Anche in relazione all'imputazione in esame il CRESPI ha reiterato essenzialmente le doglianze già proposte in appello, richiamando il contesto generale in cui la vicenda si inquadra e che dovrebbe indurre ad escludere il carattere fraudolento della condotta, per il fatto che i libretti non vennero da lui intascati, ma annotati in contabilità, e che la funzione di garanzia che essi avevano, a fronte di operazioni poste in essere nell'interesse della società, dovrebbe ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni delle dipendenti VOLPE ed AUGUSTI. Il ricorrente, peraltro, si duole della mancata riqualficazione del fatto contestato in bancarotta preferenziale. Infatti, sul punto, deduce che le dipendenti VOLPE e AUGUSTI avrebbero testimoniato sulla pregressa sussistenza di un debito di HDC verso la controllata, cui sarebbero confluiti i fondi asseritamente distratti.

Si tratta ancora una volta di motivi finalizzati a una rilettura dei fatti (vietata in sede di legittimità), sui quali, peraltro, la Corte territoriale ha reso logica ed esaustiva motivazione: *<<Tale prospettazione è destituita di fondamento, non solo per la mancanza di documenti idonei ad attestare l'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio sottostante (che non può essere superata da dichiarazioni indirette e vaghe degli ex-dipendenti), ma anche perché -come si legge in sentenza- "ad ogni buon conto non avrebbe in alcun modo escluso la rilevanza penale dei fatti accertati": del resto, la stessa difesa finisce per riconoscere che la condotta dell'imputato non è esente da censure, quanto meno "per avere movimentato del denaro in un momento di conclamata crisi". Appare utile, a questo proposito, ripercorrere brevemente le tappe della*

vicenda. Nel settembre 2003 un importo di 400.000 €. venne trasferito da un conto di HDC presso BPL, ad altro conto della medesima c/o Banca Sella, sul quale, tra il 2 e il 3 ottobre successivi, vennero emessi 40 libretti al portatore, regolarmente registrati in contabilità: di essi, 25 vennero poi riportati da Luigi CRESPI alla Banca, regolarmente monetizzati e versati sul conto HDC, mentre i residui 15 (per 150.000 €.) furono incassati il 5/12/03 da DATACONTACT; in pari data venne iscritto in contabilità di HDC un credito verso DATACONTACT, "girato" a WORLD RESEARCH il 31/12/03, con contestuale chiusura della posizione della prima controllata (il debito di WORLD RESEARCH verso HDC era ancora esistente al momento del fallimento). La teste VOLPE ha dichiarato di aver appreso della consegna dei libretti a DATACONTACT e della presunta causale solo successivamente, da una "mail" inviata da CIMENTI (amministratore di WORLD RESEARCH). Del presunto finanziamento di DATACONTACT a WORLD RESEARCH vi è traccia unicamente in una "e-mail" inviata dalla prima alla seconda il 28/11/03: in proposito, in sentenza si sottolinea l'anomalia "di un finanziamento di 150.000 €. per la durata di un mese" (importo bonificato il 3/11/03 con valuta 29/10/03) "in scadenza alla data di inoltro della missiva", che si profila del tutto inverosimile "se si rapportano l'importo e la durata alla precarie condizioni finanziarie dell'epoca di WORLD RESEARCH", e della cui esistenza -comunque- ancora una volta manca ogni traccia documentale. Così sintetizzata la vicenda, è di tutta evidenza che gli argomenti offerti dalla difesa non valgono a mutare le puntuali conclusioni del Tribunale, laddove osserva che la ricostruzione dell'operazione porta a ritenere pacificamente provata la natura distrattiva di quel pagamento, "trattandosi di provvista indebitamente confluita nella disponibilità di una controllata in assenza di giustificazione sottostante." >> (pagg. 74 - 76 della sentenza di appello).

7.2. Anche i motivi di ricorso proposti da TOSTO sono incentrati su elementi fattuali e reiterano le censure già proposte in appello, in relazione alle quali la Corte territoriale ha reso motivazione logica ed esauriente.

In primo luogo si rileva che nella sentenza è stato motivato il rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa del TOSTO e finalizzata all'esame del consulente tecnico, esame ritenuto superfluo, "come palesa la stessa genericità delle ragioni addotte a sostegno dell'istanza e delle circostanze su cui dovrebbe vertere la nuova audizione" (così in sentenza).

In relazione al merito delle doglianze dell'imputato, essenzialmente incentrate sulla sussistenza del credito sottostante l'operazione, sulla configurabilità di una sua responsabilità a titolo di concorso e sulla qualificazione del reato come bancarotta preferenziale, la Corte territoriale, dopo aver richiamato quanto già detto trattando della posizione del coimputato CRESPI, ha osservato, <<a fronte delle specifiche doglianze difensive (con cui -in modo alquanto contraddittorio- da un lato si lamenta la mancata valutazione di documenti e dichiarazioni testimoniali, ma dall'altro si riconosce che queste ultime -in particolare la teste VOLPE- sono state puntualmente richiamate e valutate dal Tribunale)>>, che la difesa "nulla dice a fronte delle pertinenti valutazioni con cui in motivazione viene stigmatizzata l'inverosimiglianza di una simile operazione tra due controllate, sia dal punto di vista razionale, sia da quello economico/finanziario, attesa l'entità dell'importo in relazione alle condizioni finanziarie in cui versava WORLD RESEARCH, all'assenza di interessi ed alla durata del prestito; circostanze cui si aggiunge, quale ulteriore elemento anomalo sintomatico della provenienza dei libretti e dello stato di insolvenza di HDC, la contestuale presenza di CIMENTI in entrambe le società coinvolte (WORLD RESEARCH e DATACONTACT), e il ruolo di TOSTO quale membro del CdA di HDC fino al 24/11/03 (benché non operativo). Tutti questi convergenti elementi valgono a provare l'esistenza di un preventivo accordo tra gli artefici dell'operazione, volto a dare apparenza di legittimità a quell'uscita di denaro dalle casse della controllante, che, quindi, ha natura chiaramente distrattiva: l'assenza di prova in ordine all'effettiva esistenza del rapporto sottostante impone di escludere l'invocata derubricazione in bancarotta preferenziale>> (pagg. 117 - 119 della sentenza).

La motivazione della sentenza è con evidenza coerente, esaustiva ed esente da vizi di illogicità.

8. Il reato di bancarotta per distrazione di cui al capo 7, contestato a Luigi CRESPI e Ambrogio CRESPI.

Va subito precisato che con la sentenza di primo grado è stata affermata la responsabilità solo di Luigi CRESPI per i fatti ascritti nella **lettera b** della imputazione di cui al capo 7, che riguardano la distrazione dal patrimonio della HDC della complessiva somma di euro 141.123,40, corrisposta nel corso del 2002 a favore della società L.C.T. s.r.l., riferibile al padre dell'imputato.

Invece i fatti di cui alla **lettera a**, ricostruiti puntualmente nella sentenza di primo grado, riguardano i pagamenti eseguiti da HDC nel corso del 2003 in favore di DATA SERVICE s.r.l., amministrata da Ambrogio CRESPI, per la complessiva somma di euro 201.806,46, corrisposti senza giustificazione economica con bonifici ed assegni bancari, nel periodo marzo/ottobre 2003, a fronte di due fatture, rispettivamente la n. 2 dell'8/4/03 per l'importo di euro 21.806,46 e la n. 3 del 21/5/03 per l'importo di euro 180.000,00.

L'inesistenza dei rapporti di credito - debito sottostanti alle suddette fatture è stata desunta dal mancato rinvenimento di contratti e di documentazione utile a dimostrare l'effettività delle prestazioni. Inoltre, la società DATA SERVICE è risultata inattiva fin dal 2001, mentre per la LCT l'unica argomentazione difensiva è stata affidata al memoriale di Luigi CRESPI, in cui l'imputato ha giustificato i pagamenti in favore di tale società adducendo la circostanza che il padre Giovanni aveva eseguito le prestazioni di controllo delle affissioni avvalendosi di personale «in nero».

I giudici di merito hanno ritenuto che anche le operazioni in esame, proprio per la loro peculiare collocazione temporale, abbiano costituito una delle molteplici condotte di svuotamento del patrimonio della società fallita, supportato dalla fraudolenta volontà degli imputati di far transitare verso centri di imputazione di interessi personali le ultime risorse rimaste in capo a HDC.

Luigi CRESPI non ha proposto specifici motivi di ricorso in ordine all'imputazione in esame.

Il fratello Ambrogio, invece, ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, contestando ancora una volta il fatto che gli è stata ascritta una responsabilità diretta e precisa, nonché sostenendo che le due fatture erano state emesse quando non esistevano segnali di allarme valutabili dai sindaci e dai semplici consiglieri di HDC, tanto che i primi venivano assolti e i secondi neppure mai tratti a giudizio. Poi ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di prova a discarico degli imputati e in base ai quali si sarebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione in relazione a pagamenti eseguiti.

Si tratta di motivi inammissibili per genericità e specifico riferimento ad elementi fattuali, sui quali, peraltro, la Corte territoriale ha rilevato che proprio l'inattività di DATA SERVICE dal 2001 è elemento sufficiente a

supportare la tesi accusatoria in ordine alla fittizietà di operazioni poste in essere nel 2003.

Peraltro, va detto che la responsabilità "diretta" attribuita a Ambrogio CRESPI dai giudici di merito è fondata sul chiaro coinvolgimento attivo dell'imputato nell'attività gestoria della società fallita, in concorso con il fratello Luigi.

Né può ritenersi che vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

L'imputato ha avuto ampia possibilità di difendersi su tutti i profili che poi sono stati ritenuti sussistenti dai giudici di merito.

E, in proposito, si evidenzia che il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all'imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società). (Sez. 5, n. 1842 del 25/11/1998, Pagani A, Rv. 212351)

9. Il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo 8 a Luigi CRESPI e Renzo MINGOLLA.

Si tratta della distrazione della somma di euro 150.000 corrisposta senza giustificazione economica a CONSULTING & COMMUNICATION s.r.l., di cui era amministratore Renzo MINGOLLA, a fronte della fattura n. 15 il 31.10.2003 con la causale "public affairs con TELECOM ITALIA S.p.A.".

Anche in questo caso si è accertata l'inesistenza del rapporto sottostante la suddetta fattura.

Consulting & Communication s.r.l. era una società con il socio unico MINGOLLA, preposta alla gestione della sede romana di HDC, che mensilmente rifatturava alla holding un importo forfettario di 15.000 euro, comprensivo delle spese sostenute nell'interesse di HDC (le modalità di gestione dei rapporti Consulting & Communication s.r.l./HDC sono state

esplicitate nel memoriale denuncia di Luigi CRESPI cui il consulente tecnico del P.M. ha fatto riferimento).

Al 31.10.2003 Communication & Consulting s.r.l. aveva emesso due fatture, l'una dell'importo di 15.000 euro, rientrante nel sistema di rifatturazione praticato tra le due società, l'altra dell'importo di 125.000 euro oltre IVA (per un importo complessivo di 150.000 €.), con la citata causale "public affair con Telecom Italia S.p.A."

Anche la seconda fattura è stata pagata dalla HDC in data 6.10.2003 (addirittura prima della stessa emissione del titolo da parte del MINGOLLA), con un assegno tratto sul conto corrente acceso presso BPL.

Non è stata rinvenuta ovvero prodotta la documentazione di supporto alla rilevante somma portata dalla fattura in esame e neppure è risultato che nell'autunno del 2003 fosse intervenuto alcun rapporto commerciale tra HDC e Telecom Italia S.p.A.

I giudici di merito hanno evidenziato che il MINGOLLA all'epoca dei fatti era anche vicepresidente di HDC, sicché proprio tale suo ruolo anche nella società che ha corrisposto la somma distratta è significativo elemento, sintomatico del concorso con Luigi CRESPI nella condotta depauperativa di HDC al fine di rimpinguare le casse della società a lui riferibile.

Si è inoltre sottolineato come non fosse casuale la circostanza che l'operazione si sia collocata temporalmente a ridosso della fuoriuscita dei due imputati dalla compagine della holding, verosimilmente nella comune consapevolezza che quella fosse oramai una delle ultime occasioni di arricchimento personale.

9.1. Anche in questo caso la difesa di Luigi CRESPI non ha articolato alcuno specifico motivo di ricorso.

9.2. Il MINGOLLA, invece, ha incentrato la sua difesa essenzialmente sulla carenza dell'elemento soggettivo del concorso quale *extraneus*, che dovrebbe investire anche lo stato di dissesto. Il ricorrente lamenta poi il fatto che non vi sarebbe prova sul nesso di causalità tra la condotta distrattiva e lo stato di dissesto.

Sull'elemento soggettivo dell'*extraneus* concorrente nel reato di bancarotta si richiama già quanto ampiamente detto in ordine alla posizione del ROCHIRA (sub. par. 4.3.b), dovendo peraltro farsi ulteriori precisazioni a confutazione

della giurisprudenza (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493) richiamata dal ricorrente a supporto della sua tesi difensiva.

Questa Corte da tempo si è orientata nell'affermare che nel reato di bancarotta fraudolenta <<i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta>>. Si è rilevato che <<quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento» (Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo).

Ancor più analiticamente, gli stessi principi risultano ribaditi, quando si è rilevato che «il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato». Si è segnalato che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede il dolo specifico, ma si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte», precisandosi che non può intendersi rilevante la circostanza che all'epoca della distrazione non si fosse ancora manifestato uno stato d'insolvenza: «infatti, ad integrare il reato non è richiesta la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della legge fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo. Qualora, poi, la



deduzione debba intendersi rapportata alla asserita insussistenza del dissesto all'epoca dei fatti, così implicitamente evocandosi la teoria cd. della "zona di rischio penale" [...], ugualmente deve essere disattesa in quanto, per la speciale configurazione del precetto, la protezione penale degli interessi creditori è assicurata mediante la sua connotazione di reato di pericolo. L'offesa penalmente rilevante è conseguente anche all'esposizione dell'interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi. Conseguentemente, il delitto di bancarotta non impone contestualità tra l'azione antidoverosa ed il pregiudizio derivante dalla stessa, ma ammette anche uno sfasamento temporale, se esso non elide il portato dannoso dell'azione: sicché la tutela penale dispiega la sua efficacia retroattivamente, risalendo a ritroso, a far data dalla dichiarazione di fallimento, ricapitolando ogni passaggio della gestione dell'impresa fallita nel pregiudizio che viene accertato al momento della dichiarazione di insolvenza con la verifica delle passività gravanti sulla stessa» (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv 251214).

L'orientamento ora illustrato risulta contraddetto da altra pronuncia di questa stessa Sezione, richiamata anche nel ricorso in esame, secondo cui «nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto all'elemento soggettivo del dolo» (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493).

L'impianto motivazionale di questa sentenza muove dal presupposto che «non può da un lato ritenersi che qualsiasi atto distrattivo sia di per sé reato, dall'altro che la punibilità sia condizionata ad un evento» (la dichiarazione di fallimento, di cui viene diffusamente discussa la natura all'interno della struttura della fattispecie incriminatrice), «che può sfuggire totalmente al controllo dell'agente, e dunque ritorcersi a suo danno senza una compartecipazione di natura soggettiva e, ancor peggio, senza che sia necessaria una qualche forma di collegamento eziologico tra la condotta e il verificarsi del dissesto»; l'analisi viene peraltro parametrata sulle peculiarità del caso allora *sub judice*, dove - a differenza delle varie fattispecie concrete di cui alla precedente giurisprudenza, nelle quali «si trattava di episodi distrattivi compiuti nel periodo immediatamente antecedente alla

dichiarazione di fallimento, che avevano impoverito l'impresa al punto da provocarne od aggravarne in modo irreversibile la crisi» - a quegli imputati era riferibile una amministrazione «priva di contiguità con il fallimento, essendo stata seguita da altre gestioni totalmente estranee», con tanto di amministrazione giudiziale ex art. 2409 cod. civ. *medio tempore* conclusasi «senza alcun rilievo dell'amministratore su eventuali situazioni di insolvenza ed addirittura con una vendita della società a terzi dietro corrispettivo».

Nella sentenza si evidenzia quindi che se il fallimento è «il risultato di un'azione dell'imprenditore, da cui la legge (o, meglio, la giurisprudenza conforme) fa dipendere l'esistenza stessa del delitto», lo stesso fallimento, «o meglio il suo presupposto di fatto, cioè lo stato di insolvenza, deve essere dall'agente preveduto e voluto, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Il soggetto, cioè, deve prefigurarsi che il suo comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto (il cui risvolto è la lesione del diritto di credito, che costituisce l'interesse principale protetto dalla norma penale) ed accettare tale rischio. Ogni diversa soluzione in punto dolo costituisce una violazione dei principi generali di cui agli artt. 42 e 43 cod. pen., che costituiscono l'ossatura della responsabilità penale personale del nostro ordinamento».

Ne deriverebbe l'opzione interpretativa secondo cui «la bancarotta è un reato di evento e tale evento consiste nella insolvenza della società, che trova riconoscimento formale e giuridicamente rilevante nella dichiarazione di fallimento. Questa è la unica ricostruzione strutturale del reato coerente con le premesse; il fallimento è elemento costitutivo dell'illecito in qualità di evento e si pone quale conseguenza (esclusiva o concorrente) della condotta distrattiva dell'imprenditore.

Con la richiamata pronuncia si avverte peraltro che «la tesi "secca" della non necessarietà del rapporto di causalità tra la condotta dell'imprenditore e il fallimento (che si accompagna alla ritenuta non necessarietà del dolo a copertura dell'insolvenza), porterebbe a conseguenze assurde; da un lato non sarebbe punibile l'imprenditore che drena risorse enormi da una società dotata di un patrimonio attivo considerevole, tale da permetterle di sfuggire al fallimento, dall'altra sarebbe invece punito con la pesante sanzione di cui alla legge fall., art. 216, un imprenditore o un amministratore della società che moltissimi anni prima del fallimento abbia prelevato indebitamente una modestissima somma di denaro (anche se l'impresa ha poi operato in attivo e

pagato regolarmente i propri creditori e sia poi caduta in dissesto esclusivamente per le condotte spoliative di successivi amministratori) [...]. Sarebbe esente da responsabilità quell'imprenditore che, pur avendo causato il dissesto della sua impresa con gravi atti di spoliazione, riuscisse ad ottenere il consenso dei creditori ad una procedura di soluzione negoziale della crisi (salvo il concordato, per l'imprenditore collettivo), mentre sarebbe penalmente sanzionato l'imprenditore che compie un atto di distrazione di modesta entità e molto risalente nel tempo, se non incontra il favore dei creditori. E ciò anche se il dissesto dell'impresa dipende esclusivamente da fattori esterni alla sua condotta, e cioè, per esempio, da una congiuntura economica negativa o da circostanze comunque imprevedibili o ancor più da condotte successive di altre persone».

La giurisprudenza di questa Sezione, successiva alla sentenza *Corvetta*, ha aderito all'orientamento precedente, ritenendo che «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento» (Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi).

In una quasi coeva decisione, identicamente massimata (Rv 254061) questa Sezione ha precisato che «anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento [...]. Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della società è richiesto dalla legge fall., art. 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta "da reato societario", il cui elemento oggettivo - nel modello descrittivo recato dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ., richiamati dalla norma incriminatrice - è del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dall'art. 216 della stessa legge, richiamato invece dal citato art. 223, comma 1» (Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro).

Questo collegio ritiene di condividere e ribadire la consolidata e "tradizionale" giurisprudenza, anche in ragione delle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che nell'analisi del reato di bancarotta hanno avallato «l'abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy).

Uno degli elementi fondamentali, per orientare la decisione nel senso indicato, si rinviene in effetti nelle già ricordate divergenze strutturali tra la fattispecie disegnata dall'art. 216, legge fall., e quella risultante dalle varie ipotesi previste dal successivo art. 223, comma secondo: solo in queste ultime, infatti, il legislatore ha inteso conferire immediato rilievo a condotte che cagionino il fallimento, ovvero cagionino o concorrano a cagionare il dissesto della società. Non sembra pertanto che i pur pregevoli sforzi argomentativi contenuti nella sentenza Corvetta riescano a superare il dato letterale: laddove il legislatore ha inteso individuare la necessità di un nesso causale, prima ancora di una riferibilità psicologica, fra il comportamento del soggetto attivo del reato ed il successivo dissesto, od il fallimento che ne sia derivato, ciò è espressamente prescritto. Né pare possibile interpretare l'art. 223, comma secondo, legge fall., come una sorta di norma di chiusura, con funzioni interpretative dell'intero sistema sanzionatorio: da un lato, si tratta di una previsione recentemente modificata (nel 2002), e se si fosse avvertita l'esigenza di uniformare le varie previsioni incriminatrici in tema di bancarotta (volendo intendere, come si sostiene nella richiamata sentenza, che «i fatti di bancarotta di tipo patrimoniale in tanto rilevano in quanto abbiano in qualche modo rilevanza nella produzione del dissesto») il legislatore ben avrebbe potuto porre mano anche al precedente art. 216; dall'altro, se è vero che la lettura delle plurime ipotesi di rilievo penale di cui alla legge fallimentare rende palesi alcuni difetti di coordinamento (come parimenti avvertito nella sentenza Corvetta), è ancor più evidente che non vi sarebbe necessità di reprimere la condotta di chi abbia "cagionato con dolo il fallimento della società" (art. 223, comma secondo, n. 2) se già il primo comma dell'art. 223 venisse a sanzionare per le società commerciali condotte di distrazione ex art. 216, di cui possa affermarsi la rilevanza penale soltanto qualora siano fattore causale del fallimento medesimo.

Deve perciò ritenersi che, tornando ad esaminare il precetto normativo, la condotta sanzionata dall'art. 216 legge fall. - e, per le società, dall'art. 223, comma 1 - non sia quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento, bensì - assai prima - quella di depauperamento dell'impresa, consistente nell'averne destinato le risorse ad impieghi estranei all'attività dell'impresa medesima. La rappresentazione e la volontà dell'agente debbono perciò inerire alla *deminutio patrimonii* (semmai, occorre la consapevolezza che quell'impovertimento dipenda da iniziative non

giustificabili con il fisiologico esercizio dell'attività imprenditoriale): tanto basta per giungere all'affermazione del rilievo penale della condotta, per sanzionare la quale è sì necessario il successivo fallimento, ma non già che questo sia oggetto di rappresentazione e volontà - sia pure in termini di semplice accettazione del rischio di una sua verifica - da parte dell'autore.

Come efficacemente segnalato in una sentenza di questa Corte, «ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. In caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarci da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società» (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv 246879).

E' del resto innegabile che ci si trovi dinanzi ad una fattispecie disegnata come reato di pericolo; fattispecie in relazione alla quale il giudice delle leggi ebbe da tempo a rilevare che «il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di fallimento come semplice condizione di procedibilità o di punibilità, ma ha invece voluto [...] richiedere l'emissione della sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perché, intervenendo la sentenza dichiarativa di fallimento, la messa in pericolo di lesione al bene protetto si presenta come effettiva e reale» (Corte Cost., sentenza n. 146 del 27/06/1982).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è dunque, più propriamente, reato di pericolo concreto, dove la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, condizione peraltro neppure indispensabile per l'esercizio dell'azione penale o per l'adozione di provvedimenti *de libertate*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 238 legge fall. Ed è per questo che rimane esente da pena il soggetto che impoverisca una società di risorse enormi, quando questa può comunque continuare a disporre di ben più rilevanti, idonee a fornire garanzia per le possibili pretese creditorie: perché in quel caso, a differenza dell'ipotesi dell'imprenditore che si renda responsabile di una distrazione modesta (ma a fronte di un patrimonio suscettibile di

risentirne significativamente), il pericolo di un pregiudizio per i creditori non avrà assunto la concretezza richiesta dal dato normativo.

Anche le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. "bancarotta riparata" avvalorano la conclusione appena illustrata; vero è che in quegli interventi si è ritenuto che «non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa dei creditori», ma si è al contempo precisato che il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è pur sempre «quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso» (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv 238212; si veda anche Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale).

In sostanza, l'imprenditore deve considerarsi sempre tenuto ad evitare l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio le ragioni dei creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell'impresa.

Può quindi conclusivamente affermarsi che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede, come sostenuto dal ricorrente in questa sede, l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (*ex multis* e tra le più recenti, Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567).

9.3. La difesa del MINGOLLA ha anche denunciato la mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell'art. 495 cod. proc. pen.

Si fa riferimento alla revoca del teste Di Nicolò da parte del Tribunale, di cui – appunto- si afferma il carattere decisivo, in quanto avrebbe deposto sulla

effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura in oggetto. Si censura quindi la valutazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza del mezzo di prova mediante il riferimento ad altre prove testimoniali assunte nel giudizio civile e valorizzando deposizioni (teste Augusti) assunte nel processo penale. Si tratta di censura inammissibile, implicante profili valutativi non rientranti nel sindacato di legittimità, avendo la Corte territoriale specificamente motivato sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento ritenendo superflua la prova indicata dal ricorrente.

Peraltro, va ricordato che, nel dedurre la mancata acquisizione di una prova, il ricorrente è tenuto ad allegare le ragioni per cui la stessa deve ritenersi decisiva e cioè la sua attitudine a disarticolare la tenuta argomentativa della motivazione posta dal giudice a fondamento della sua decisione. Onere che il ricorrente non ha minimamente assolto in questa sede.

9.4. Inammissibile è pure l'altro motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta per distrazione: si sostiene il carattere onorario della carica di vicepresidente della HDC attribuita al MINGOLLA al solo fine di poter operare verso terzi e la effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali Consulting & Communication vantava un credito di € 162.000 nei confronti di HDC.

Si tratta di doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, in relazione alla quale è stata resa ampia motivazione, esente da vizi di illogicità.

In particolare, la Corte territoriale, rispondendo specificamente agli analoghi motivi proposti in appello, ha precisato: <<A quanto detto si deve aggiungere che al momento del fatto MINGOLLA rivestiva una posizione di garanzia, con i conseguenti obblighi derivanti dalla legge: né vi sono serie ragioni per condividere l'assunto difensivo secondo cui quella carica di Vicepresidente aveva natura meramente "onoraria". In punto di diritto si osserva, poi, che: come già detto in premessa, in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione la consapevolezza dello stato di decozione della società non è elemento richiesto ai fini della sussistenza del dolo; l'ammontare della distrazione preclude il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 219, u.c., L.F., atteso che -secondo il più recente e prevalente insegnamento giurisprudenziale- la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla

diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; parimenti inapplicabile è l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in ragione della rilevanza del contributo dato dall'appellante alla realizzazione della condotta distrattiva. >> (pag. 88 della sentenza).

10. I reati di bancarotta per distrazione e documentale di cui al capo 9

Luigi CRESPI è stato condannato anche per i fatti di bancarotta indicati nel capo 9.

Nel corso della procedura, quando il curatore aveva chiesto ad Antonio RASPA, azionista di maggioranza di FININTERNET, la restituzione delle somme versate in acconto da HDC, apprendeva che quel denaro non era mai stato ricevuto da FININTERNET; dai successivi accertamenti bancari emergeva che l'assegno dell'importo di 30.000 euro era stato emesso in favore di Luigi CRESPI, dallo stesso girato ed incassato presso BANCA INTESA, mentre l'assegno dell'importo di 10.000 euro era stato emesso in favore di HDC, incassato per contanti allo sportello della banca traente con firma illeggibile della prima girata per conto di HDC e della seconda girata; l'assegno dall'importo di 120.000 euro era stato emesso in bianco, consegnato a Valerio BELLO ed incassato in contanti sempre presso lo sportello della BPL, con girata per conto HDC a firma illeggibile.

Lo stesso BELLO (che ha definito la propria posizione con applicazione di pena concordata) aveva ammesso di avere in più occasioni agito da tramite tra le richieste di denaro di Luigi CRESPI e gli uffici amministrativi di HDC.

In relazione a tale imputazione il CRESPI non ha articolato alcuno specifico motivo nel ricorso, né risulta che abbia proposto doglianze in appello.

11. Il reato di bancarotta per distrazione contestato al MARINI al capo 10.

Si tratta di un altro degli episodi di distrazione posti in essere dai soggetti rivestenti ruoli gestori nella HDC.

Il fatto è stato contestato al MARINI e al Bello (che, come si è detto, ha patteggiato), mentre nella sentenza di primo grado si manifestano delle perplessità sulle ragioni del mancato coinvolgimento anche di Luigi CRESPI.

Si evince dalla ricostruzione dei fatti che in data 16 gennaio 2013, su ordine del Bello, era stata prelevata la somma di 15.000 euro, portata da un assegno

bancario tratto sul conto acceso da HDC presso BPL, consegnato materialmente a MARINI e registrato contabilmente quale credito verso terzi. L'assegno è stato, però, pagato per cassa in favore di Luigi CRESPI.

Rilevano i giudici di merito che tale fatto si colloca nella serialità delle condotte di cui hanno riferito le testimoni Patrizia Augusti e Maria Elena Volpe, le quali hanno deposto sulle molteplici occasioni in cui Luigi CRESPI aveva richiesto la disponibilità di somme di denaro in contanti per il tramite di Valerio Bello e Andrea MARINI, all'epoca dei fatti rispettivamente amministratore delegato e vicepresidente di HDC.

11.1. Il MARINI ha proposto un generico motivo di ricorso, deducendo che la teste Volpe in dibattimento aveva riferito di non ricordare di avergli consegnato la suddetta somma, sicché sarebbe venuta meno la prova in ordine a tale imputazione.

Si tratta con evidenza di doglianza inammissibile, in quanto finalizzata ad una rilettura dei fatti e di una delle prove che i giudici di merito hanno indicato a sostegno della affermazione di responsabilità.

Peraltro, la Corte territoriale ha risposto specificamente ad analoga doglianza proposta dal MARINI in appello: *<<.....quanto all'episodio descritto nel capo 10), la "lettura" della deposizione della teste VOLPE da parte della difesa quantomeno strumentale e banalizzante, se non francamente distorsiva del senso del racconto: oltre al fatto che quella somma gli venne consegnata in contanti, alla stregua di quanto riferito dalla predetta e dalla collega AUGUSTI, il prelievo fu effettuato su ordine di BELLO il giorno 16/1/03 (e dunque allorché l'appellante era AD e Vicepresidente di HDC), e costituiva uno degli anelli di quella catena di "condotte seriali" riferite dalle predette testi, e confermate dal coimputato BELLO>>* (pag. 85 della sentenza).

12. Il reato di bancarotta documentale ascritto al capo 11 agli imputati Luigi CRESPI, Ambrogio CRESPI, ROCHIRA, MARINI, TURATO e MINGOLLA.

Anche con riferimento a tale imputazione vanno rigettati i ricorsi degli imputati, alcuni per profili di inammissibilità.

12.1. Tale è il caso certamente degli imputati Ambrogio CRESPI e TURATO, che, come si è visto, hanno presentato specifiche doglianze in merito alla loro

affermazione di responsabilità, differenziando la posizione difensiva rispetto a quella di Luigi CRESPI, in appello solo con note tardivamente presentate in udienza e poi con il ricorso in cassazione, nonché con l'altrettanto tardiva memoria difensiva depositata dal nuovo difensore in data 4 giugno 2015.

Nell'atto di appello proposto tempestivamente il CRESPI e la TURATO si erano limitati a contestare la propria responsabilità per i fatti di cui al capo 11 con generici rinvii a quanto dedotto in ordine alla mancanza di connotazioni fraudolente nelle condotte degli stessi imputati per i fatti distrattivi.

I profili di inammissibilità (peraltro direttamente rilevabili da questa Corte: Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359) sono stati in parte già evidenziati correttamente dalla Corte territoriale, la quale ha precisato che *<<la richiesta di derubricazione in bancarotta semplice formulata con riferimento all'addebito di cui al capo 11) è inammissibile in quanto non contemplata nell'originario atto d'impugnazione (e dunque non può ritenersi motivo nuovo ai sensi dell'art. 585 c.p.p. nell'accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità)>>* (pag. 83). Tale specifica richiesta, peraltro, non risulta reiterata nel ricorso in cassazione.

Inoltre, la Corte territoriale, con riferimento alle posizioni di entrambi i fratelli CRESPI e della TURATO (i quali -si ripete- avevano presentato un unico atto di appello) ha rilevato che *<<anche per quanto concerne il capo 11) (inerente le false causali indicate sulle fatture utilizzate per giustificare i pagamenti distrattivi di cui ai capi 3), 4/B), 5/A-B), 7/A-B), 8) e 9) nell'atto d'appello si assume la mancanza di connotazioni fraudolente delle condotte, senza allegare specifici argomenti (oltre a quanto già visto in precedenza) a confutazione della ricostruzione e delle valutazioni proposte in sentenza in relazione ai singoli addebiti, ma limitandosi ad affermare che comunque le scritture hanno consentito la ricostruzione dell'operazione: l'assunto è palesemente inconferente rispetto alla contestazione, onde anche a questo proposito si può rispondere alla prospettazione difensiva richiamando tutte le considerazioni già svolte in precedenza, e quanto più ampiamente esposto dai primi giudici a proposito di quei fatti distrattivi>>* (pag. 75 della sentenza).

Nel ricorso in cassazione si censura la sentenza impugnata perché, come quella di primo grado, avrebbe omesso di indicare qualsivoglia condotta attiva o atto gestorio riferibile ai ricorrenti inerente le falsificazioni di cui al capo di imputazione. Per la TURATO, poi, viene dedotto che non le sono state contestate le operazioni distrattive che hanno dato luogo alla falsificazione dei

libri contabili. Si contesta altresì la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto i giudici di merito nulla avrebbero detto sulla idoneità delle condotte di falsificazione delle scritture contabili ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento di affari o sugli ostacoli frapposti agli organi della procedura fallimentare in ordine alla ricostruzione suddetta.

Si ribadisce che si tratta di motivi inammissibili, perché non specificamente proposti in appello, sebbene su uno dei profili di diritto in questione è opportuno precisare che nel caso in esame è contestata la bancarotta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare, che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881).

Né può venire in rilievo la circostanza che alla TURATO non sono stati contestati i fatti di distrazione oggetto delle false annotazioni in contabilità, ove si consideri che la stessa ha rivestito plurimi incarichi nella HDC, tra i quali anche quello di amministratrice delegata nel periodo cui una parte delle false annotazioni si riferiscono. Ella, infatti, è stata consigliere di HDC dal 21/12/01 al 28/5/03, amministratore delegato dal 21/12/00 al 21/12/01 e dal 28/5 al 24/11/03, nonché membro del Comitato Esecutivo dall'8/1 al 21/12/01.

Così, pure, Ambrogio CRESPI, che, oltre ad essere amministratore della DATA SERVICE (come si è visto trattando sopra della bancarotta per distrazione contestata al capo 7), è stato consigliere di HDC S.p.A. dal 21/12/00 all'8/3/01 e dal 26/11/01 al 28/5/03, nonché amministratore delegato dal 28/5 al 24/11/03.

12.2. Profili di inammissibilità presenta pure il motivo proposto nell'interesse di Luigi CRESPI, che si limita ad evidenziare genericamente che l'imputazione di cui al capo 11 è stata contestata "per relationem", avendo ad oggetto la trasposizione nelle scritture contabili delle operazioni contestate nei restanti capi. Ne consegue, secondo il ricorrente, che gli errori di diritto e i vizi motivazionali concernenti i restanti capi dovrebbero travolgere anche il capo in questione.

Della sussistenza dei fatti distrattivi corrispondenti alla false annotazioni si è già detto, per cui appare superflua ogni ulteriore considerazione sui rilievi del ricorrente, se non la precisazione che è corretto il rinvio che, nella trattazione delle questioni relative al reato di bancarotta documentale di cui al capo 11, i giudici di merito hanno fatto all'analisi dei fatti di bancarotta patrimoniale, che con evidenza sono stati il presupposto delle false annotazioni nelle scritture contabili.

Nessun rilievo poi può avere il fatto che comunque sia stata possibile la ricostruzione della contabilità, giacché in tema di bancarotta fraudolenta, nelle prime tre ipotesi previste dall'art. 216 comma primo n. 2 Legge Fall., il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, in quanto l'evento della non ricostruibilità non è riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione) ma soltanto alla quarta che concerne l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 6, n. 4038 del 13/01/1994, D'Episcopo ed altri, Rv. 198453).

E' peraltro evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di merito, che nel caso di specie la condotta degli imputati sia caratterizzata da dolo, mentre deve escludersi una connotazione di colpa.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che, "per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (art. 216, comma 1, n. 2), è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" (Sez. 5, 13 ottobre 1993, Rv. 195896), mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", è richiesto il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa, anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual è il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Rv. 242550; Sez. 5, 18 febbraio 1992, De Simone, Rv. 189813).

Appare utile aver presente, peraltro, che -diversamente dalla distinzione tra dolo intenzionale e dolo diretto o eventuale- la distinzione tra dolo generico e dolo specifico non attiene all'intensità, ma alla struttura del dolo; e, come rileva la giurisprudenza di questa Corte, l'intenzione di rendere impossibile o

estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita "cela, di per sé, sul piano pratico lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio" (Sez. 5, 24 marzo 1981, Rv. 148926; Sez. 5, 8 novembre 1971, Rv 119792).

Quindi, nella prospettiva dell'accertamento, alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell'onere probatorio per l'accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell'imprenditore fallito (Sez. 5, 6 dicembre 1999, Rv. 216267). Infatti, un atteggiamento di superficialità è proprio della bancarotta documentale semplice, che può essere caratterizzata dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Rv. 251709; Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, Rv. 244823; Sez. 5, 18 ottobre 2005, Rv. 233997). Nel caso in esame si è visto quali sono state le finalità fraudolente che hanno caratterizzato le operazioni economiche che poi sono state annotate nelle scritture contabili, con l'evidente ulteriore scopo di rendere non possibile una corretta ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

12.3. Sulla configurabilità del concorso del ROCHIRA nei reati di bancarotta relativi alla fallita HDC si è già ampiamente detto sopra, trattando dei capi 1 e 3, sicché si rinvia a quanto evidenziato anche con riferimento alle questioni di diritto attinenti il ruolo rivestito dal suddetto imputato.

Peraltro la difesa del ROCHIRA con i motivi di ricorso si è limitata a reiterare pedissequamente le doglianze già articolate con l'atto di appello, in relazione alle quali nella sentenza della Corte territoriale si trova ampia ed esaustiva motivazione, sia sulla fittizietà delle operazioni oggetto delle annotazioni false, sia sulla configurabilità del concorso dell'*extraneus* e, in particolare, anche del professionista, avvocato o commercialista (si veda quanto rilevato nella trattazione delle questioni generali, pag. 59 e 60 della sentenza di appello).

Quindi i motivi proposti, proprio perché reiterativi di quelli di appello, devono ritenersi inammissibili.

Infatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione

di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame – a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di formare oggetto di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708).

In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello può essere presente nel motivo di ricorso solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione per denunciarne la manifesta illogicità e non solo il mancato recepimento di quanto diversamente prospettato (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

Nel caso in esame il ricorso, per quanto già accennato, si limita a ribadire le contestazioni mosse in appello alla sentenza di primo grado, senza tener conto del tenore effettivo della sentenza impugnata e delle argomentazioni espresse per superare i rilievi dell'appellante; sentenza che peraltro va

apprezzata, come si è già detto, per la motivazione congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza.

Va fatta un'ultima annotazione in diritto, tenuto conto che il ROCHIRA, come altri imputati, risponde per gli stessi fatti dei reati di bancarotta impropria (capo 1), di bancarotta per distrazione (capo 3) e di bancarotta documentale (capo 11).

Si deve infatti ricordare che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto o con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, come nella specie, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142).

12.4. Il ricorrente MARINI lamenta l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato ascrittogli al capo 11. La Corte territoriale avrebbe proprio "dimenticato" tale capo di imputazione.

Così non è e si può agevolmente rilevare dalla lettura organica della motivazione della sentenza, che, come si è avuto modo già di evidenziare, ha dedicato una parte generale anche all'esame delle questioni, proposte dagli appellanti, relative alla configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta in capo agli amministratori di diritto delle società fallite.

E' stata, infatti, correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore di una società in reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario) per non avere impedito l'evento, è sufficiente che egli si sia rappresentata la probabilità del fatto illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito nella colpevole inerzia, così accettando il rischio del verificarsi dell'evento pregiudizievole all'ente. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali). (Sez. 5, n. 45513 del 05/11/2008, Ferlatti e altri, Rv. 241852).

Peraltro, si evince dagli atti che il MARINI nell'atto di appello aveva proposto una doglianza in termini diversi, avendo chiesto l'assoluzione in ragione della sua estraneità alla redazione del bilancio HDC al 31/12/02, "non avendo nella propria materiale disponibilità i documenti" a supporto dello stesso.

In ordine a tale doglianza e nella ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale ha ribadito quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado ovvero il ruolo attivo avuto dal MARINI nella gestione della società fallita, tenuto conto che lo stesso è stato consigliere di HDC S.p.A. dal 30/12/99 al 7/3/00, amministratore delegato dal 7/3/00 all'8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, direttore generale dall'8/3/01 al 21/12/01, vice presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente del comitato esecutivo dall'8/1/01 al 3/7/03.

Si è peraltro già detto del concorso dell'imputato nei fatti di bancarotta patrimoniale cui si riferiscono le false annotazioni.

Non è, infine, superfluo ricordare che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappono non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile. (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, Clementoni, Rv. 249267).

12.5. Inammissibile per genericità è il motivo di ricorso proposto dal MINGOLLA.

Per vero, dallo stesso vizio di genericità era caratterizzato anche il motivo proposto in sede di appello, avendo l'imputato contestato la sua responsabilità

solo in quanto non aveva avuto alcun ruolo nella predisposizione della contabilità della fallita.

Si è già detto del concorso del MINGOLLA nel reato di bancarotta patrimoniale e va precisato ancora che la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale questa Corte non può fare alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell'imputato anche nella fattispecie del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta documentale come ascritto.

13. Il reato di bancarotta patrimoniale contestata a Luigi CRESPI e Andrea MARINI al capo 12.

La vicenda relativa ai fatti di cui al capo 12 è caratterizzata sotto molteplici aspetti da profili analoghi a quelli, già esaminati, delle sponsorizzazioni di cui al capo 4.

Al CRESPI e al MARINI, in concorso tra loro, viene ascritta la condotta di aver distratto la somma complessiva di €. 667.515,92, pagata da HDC S.p.A. (al tempo DATAPLANNING s.r.l.) a TELELOMBARDIA S.p.A. e ANTENNA 3 S.p.A. a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti, in quanto relative a fittizi contratti di acquisto di spazi pubblicitari, lavori di ricerca o consulenza.

Tali pagamenti in realtà erano stati effettuati ad esclusivo beneficio di MEDIASET, nei cui confronti le due televisioni locali li avevano rivendicati, quale forma di indennizzo in conseguenza di attività di natura anticoncorrenziale da questa praticate in favore del circuito televisivo ITALIA 7 GOLD.

In particolare a TELELOMBARDIA era stata pagata la somma di €. 348.298,53 (pari a £. 674.400.000), a fronte delle fatture n. 59 e n. 131 del 31/1/00, n. 228 e n. 242 del 29/2/00, n. 966 del 30/9/00, n. 1074 del 27/10/00 e la n. 247 del 23/3/01, ed inoltre la somma di €. 9.296,25; ad ANTENNA 3 era stata corrisposta la somma complessiva di €. 309.921,14, di cui €. 229.013,00 a fronte della fattura n. 2 del 29/1/02, emessa quale corrispettivo dell'incarico ad effettuare una ricerca nel settore dell'emittenza televisiva privata, e il residuo a fronte delle fatture n. 50 del 29/2/00, n. 19, 61 e 68 -non rinvenute-, n. 360 del 13/10/00 e n. 404 del 7/11/00.

Le sentenze dei giudici di merito hanno dedicato ampia motivazione alla ricostruzione dei fatti, giungendo alla conclusione della natura dissipativa dei descritti pagamenti effettuati con fondi di HDC S.p.A.

Sotto il profilo oggettivo, i giudici di merito hanno evidenziato che i contratti stipulati con le due emittenti private in assenza del conflitto sorto fra le stesse e MEDIASET non sarebbero stati posti in essere (e, comunque, certamente non a quelle condizioni economiche) e che quindi la loro funzione principale era quella di costituire un indennizzo per TELELOMBARDIA ed ANTENNA 3 a fronte del comportamento anticoncorrenziale della stessa MEDIASET. Infatti per un verso le prestazioni, pur effettivamente rese da TELELOMBARDIA erano pattuite a condizioni assolutamente svantaggiose per HDC rispetto alle normali quotazioni di mercato, prevedendo, contrariamente agli usi, il pagamento degli spazi pubblicitari ai prezzi massimi di listino.

Ancora più evidente, aggiungono i giudici di merito, è l'oggettivo sperpero con riferimento agli esborsi effettuati in favore di ANTENNA 3, vista da un lato l'incapacità di HDC persino di utilizzare gli spazi già prenotati e dall'altro l'assenza, nella documentazione di HDC e comunque agli atti del processo, di qualsiasi traccia del lavoro effettivamente svolto dal consulente GIUNCO, a fronte dell'incarico a lui commissionato in sostituzione della cessione degli spazi medesimi, e pagato dalla società fallita un importo superiore ai 400 milioni di lire.

Né può dirsi, come sostenuto dalla difesa CRESPI, che i contestati esborsi siano stati in realtà effettuati nell'interesse di DATAPLANNING/HDC: non sotto il profilo dell'effettiva necessità di continuare a servirsi di quei canali per lo svolgimento della propria attività pubblicitaria, considerato che gran parte degli spazi prenotati sono rimasti oggettivamente inutilizzati e che comunque in seguito non sono più stati registrati rapporti significativi con le due emittenti; non sotto il profilo del «ritorno» in termini di profitto per la società da parte del mondo FORZA ITALIA/MEDIASET, atteso che lo stesso poteva essere prospettabile solo in termini generici ed eventuali e che non vi è in concreto prova che, a fronte del descritto sacrificio economico, vi sia stato un qualche vantaggio per la fallita ad esso riconducibile. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, come illustrato nella più generale ricostruzione della storia societaria, DATAPLANNING/HDC nasceva già caratterizzata da un notevole squilibrio finanziario in ragione dell'elevato indebitamento per investimenti nonché della carenza di cespiti patrimoniali solidi e di adeguata liquidità.

Luigi CRESPI era stato l'artefice di tutte le operazioni, ma non vi sono dubbi sul concorso del MARINI, che all'epoca dei fatti era amministratore delegato di

Dataplanning s.r.l. (poi trasformatasi in HDC S.p.A.) e che ha firmato atti che attestano in modo non equivoco la conoscenza dettagliata dei termini della vicenda.

13.1. CRESPI ha lamentato in ricorso che la Corte territoriale avrebbe eluso la trattazione delle deduzioni difensive in appello, con le quali si era sostenuto che quelli in contestazione fossero episodi del tutto estranei e scollegati al fallimento di HDC, essendo fatti che originavano nel 1999, quando ancora la società non esisteva. E anche le fatture erano state emesse tra il 2000 e il 2001. Ha altresì rilevato come non vi potesse essere alcun dubbio che in quell'epoca DATAPLANNING fosse una società *in bonis*, con un patrimonio netto ampiamente positivo, nel quale l'attivo avrebbe garantito le passività. E' evidente l'inconferenza dell'argomento che fa leva sul fatto che nel 1999 la società, poi diventata HDC mediante trasformazione, si chiamasse DATAPLANNING.

Va poi rilevato che la sentenza di appello ha esaurientemente risposto alle doglianze proposte dall'imputato, anche con rinvii alla motivazione di primo grado.

Peraltro, nessun rilievo può avere l'epoca risalente delle operazioni in esame rispetto alla dichiarazione di fallimento; né può rilevare la circostanza che all'epoca la società DATAPLANNING, poi HDC, non fosse ancora in fase di dissesto.

Invero, in ordine alla configurabilità dei fatti di bancarotta fraudolenta, nessuna rilevanza può derivare dal fatto che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza di anni dalla commissione delle condotte, in quanto gli atti di disposizione dei beni di per sé non delittuosi, una volta intervenuto il fallimento, assumono il carattere di illeciti penali in qualunque tempo siano stati commessi e, quindi, anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dai collegamenti eziologici e psicologici fra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso (Sez. 5, n. 316 del 27/11/1985, Benedetti, Rv. 171578). Infatti, la facoltà dell'imprenditore di disporre dei suoi beni prima della dichiarazione di fallimento trova un limite nella destinazione del patrimonio alla funzionalità dell'impresa ed all'adempimento della obbligazione assunta (Sez. 5, n. 4083 del 28/03/1985, Passari, Rv. 168927).

13.2. Inammissibili sono i motivi proposti da MARINI, che reitera le censure sulla mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo con riferimento alla bancarotta fraudolenta e tutta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali, con il chiaro intento di ottenerne una rilettura, come più volte evidenziato, inammissibile in questa sede.

14. Il reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 13 contestato a Fulvio PRAVADELLI

Come si è già detto, in relazione ai fatti ascritti al capo 13 agli imputati Luigi CRESPI, Andrea MARINI e Fulvio PRAVADELLI è stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ha proposto ricorso solo il PRAVADELLI, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, perché vi sarebbe la prova positiva ed evidente della sua innocenza.

In effetti, i motivi dedotti dal ricorrente sono solo formalmente evocativi di vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati sulla base di rilievi tendenti ad una rivalutazione delle risultanze probatorie con valutazioni di merito, inibite a questa Corte.

Peraltro, va detto che la Corte di Appello si è limitata alla verifica della causa estintiva e dell'assenza di elementi che rendessero evidente l'applicabilità di una formula più favorevole, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., fondando la sua decisione su argomentazioni del tutto congrue, coerenti ed articolate, non riesaminabili da questa Corte nel "merito" dei relativi apprezzamenti.

Nella sentenza sono indicati specificamente i motivi per cui non sussiste l'evidenza della prova che possa condurre ad una pronuncia assolutoria.

Giova, in proposito, ricordare che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso -come quello in esame- di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445; Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, Rv. 256130; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Rv. 239552).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro mille in favore della cassa delle ammende.

15. Il reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo 16 contestato a Luigi CRESPI

I fatti di cui al **capo 16** riguardano il fallimento della E -SPACE MEDIA s.r.l., di cui socia di maggioranza era la HDC, sicché amministratore di fatto della stessa è stato ritenuto Luigi CRESPI.

Si è ritenuta sussistente la condotta di aver cagionato con dolo il fallimento della suddetta società, ritardando pretestuosamente il pagamento del debito che HDC S.p.A. aveva nei confronti della stessa, ammontante a £. 5.273.903.998 e compensandolo con un credito che HDC S.p.A. aveva acquisito dai fornitori (PUBLIGEM e GEST SPACE) verso la fallita, ammontante a £. 4.392.535.900, con l'ingiustificato storno nelle scritture contabili (attraverso la registrazione di una voce di debito per clienti per nota di credito da emettere verso DATAMEDIA S.p.A.) di una considerevole somma e la conseguente ingiustificata compensazione parziale del credito vantato nei confronti di HDC S.p.A. con il debito verso le due società PUBLIGEM e GEST SPACE, del quale HDC S.p.A. era divenuta cessionaria.

Nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto rinvio, viene ricostruita dettagliatamente tutta la complessa vicenda, dando conto dell'attività svolta dalla E-SPACE tra la fine dell'anno 2000 ed i primi mesi del 2001, legata ai contratti stipulati con HDC per lo svolgimento di attività pubblicitaria durante la campagna elettorale di FORZA ITALIA, per la cui esecuzione si era servita delle società PUBLIGEM s.r.l. e GEST SPACE s.r.l., che erano state compensate solo parzialmente, con il conseguente insorgere di vertenze giudiziarie reciproche. A ciò si aggiunge il contenzioso generato dal contratto d'affitto d'azienda stipulato dal primo amministratore (FABRIZIANI) con EFI S.p.A. in data 19/4/01, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano del 15/12/03, che aveva sancito definitivamente le ragioni creditorie di E-SPACE MEDIA nei confronti di HDC; vicende che, dunque, non hanno inciso sui rapporti di debito e credito tra HDC ed E-SPACE s.r.l. (il contratto, concluso in assenza di delibera assembleare, e non contabilizzato, comportava "teoricamente... anche la cessione dei crediti e dei debiti della società").

La difesa di CRESPI ha reiterato nel ricorso in cassazione i motivi già dedotti in appello, sostenendo che HDC acquistò i crediti di PUBLIGEM e GEST ESPACE al fine di evitare il fallimento di E-SPACE MEDIA, il che già di per sé contrasterebbe con l'asserita volontà di provocare il fallimento di quest'ultima. Il contenzioso instaurato era tutt'altro che pretestuoso, avendo ad oggetto non l'esistenza delle prestazioni, ma solo la ritenuta sovrapprestazione delle stesse, e la condotta dell'amministratore di HDC è solo apparentemente contraddittoria, avendo egli provveduto a tacitare quei fornitori al solo fine di evitare più gravi conseguenze per E-SPACE MEDIA.

Dopo aver indicato tali fatti, il ricorrente si duole della valutazione operata dalla Corte d'Appello in ordine alla presunta contraddittorietà della condotta di HDC, asseritamente illogica nella misura in cui quest'ultima società contesta le prestazioni di E-SPACE MEDIA e poi adempie al debito nei confronti delle due società che tali prestazioni avevano effettuato per conto della E-SPACE quali subappaltatrici. Deduce quindi che: 1) HDC non ha mai contestato per intero le prestazioni svolte da E-SPACE MEDIA e le lagnanze si sono limitate a specifici profili quantitativi e qualitativi relativi ad alcune voci di una singola fattura; 2) nella condotta "surrogatoria" di HDC deve essere ravvisata la volontà di salvare la propria controllata, evitandone il fallimento, e dunque proprio una volontà contraria a quella bancarottiera ipotizzata in sentenza.

Il ricorrente contesta quindi la sussumibilità dei fatti nel reato ascritto, deducendo l'insussistenza del nesso causale tra la condotta e il fallimento, nonché la coscienza e volontà del soggetto agente circa la realizzazione, con quelle modalità, dell'evento fallimento.

Si tratta con evidenza di motivi infondati, al limite della inammissibilità nella parte in cui fanno solo riferimento ad elementi fattuali.

La Corte territoriale ha, ancora una volta, specificamente ed esaurientemente risposto alle doglianze del CRESPI, rilevando che *<<la difesa non offre una ricostruzione alternativa a quella proposta in sentenza, all'esito di un'ampia ed approfondita disamina di tutti i complessi passaggi della vicenda, onde ad essa si può tranquillamente fare riferimento. [...] la tesi difensiva si attesta sull'assunto secondo cui HDC avrebbe acquistato i crediti di PUBLIGEM e GEST ESPACE al fine di evitare il fallimento di E-SPACE MEDIA ed il successivo contenzioso sarebbe stato tutt'altro che pretestuoso (e perciò si dovrebbe escludere che vi sia stata l'intenzione di provocare il fallimento, e che sia stato arrecato un pregiudizio alla fallita). Si tratta di una tesi destituita di*

fondamento, come già ampiamente illustrato nella motivazione dell'appellata sentenza; a confutazione di quanto affermato nell'atto d'appello si può qui sinteticamente evidenziare quanto segue: - la pretestuosità del contenzioso instaurato e comunque coltivato da HDC è di lapalissiana evidenza laddove si consideri il paradossale comportamento processuale nelle diverse sedi giudiziarie, in cui da un lato (opposizione promossa da E-SPACE MEDIA nei confronti di PUBLIGEM e GEST ESPACE, delle quali aveva acquistato i crediti) sosteneva che l'incarico era stato regolarmente eseguito, e dall'altro (azione di risarcimento danni nei confronti di E-SPACE MEDIA in relazione alla fattura n. 9 del 28/2/01) contestava l'"inadempimento e comunque la mancanza di qualsiasi prova circa la regolare esecuzione delle prestazioni"; - sul piano della ricostruzione dell'elemento soggettivo, l'artificio contabile con cui viene riconosciuto un ingente storno a favore della controllante, azzerandone il debito nei suoi confronti, costituisce -in assenza di concreti allegazioni di segno contrario- elemento univocamente sintomatico della sussistenza del dolo; - quanto al pregiudizio, queste operazioni (ed il loro trattamento contabile) risultano essere la causa ultima del fallimento di E-SPACE MEDIA, come già chiarito in sentenza sulla scorta di quanto riferito dal curatore (il quale "ha confermato che in ragione di tale annotazione (e quindi anche la successiva approvazione della stessa in bilancio) era stato dichiarato il fallimento della società perché la società E-SPACE MEDIA non aveva altri crediti, ed al momento del fallimento l'ammontare del passivo era di € 359.621,00, somma che il credito ancorché residuo avrebbe comunque interamente coperto") e dall'Ispettore Giudiziario (che nella propria relazione sottolinea "che proprio la «nota di accredito» aveva determinato il fallimento perché aveva ritardato l'incasso immediato della somma con conseguente chiusura del bilancio in utile")>> (pagg. 77-78 della sentenza).

Va ricordato, in relazione ai profili di diritto in rilievo in questa sede, che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall. attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un

procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684; si vedano anche Rv. 259998; Rv. 260492).

Peraltro, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto. (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051).

E con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la nozione di operazioni dolose di cui all'art 223 comma 2 n. 2 del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 212613).

Per quanto sopra evidenziato nella ricostruzione della vicenda, appare pacifica la configurabilità in capo al CRESPI dell'elemento soggettivo nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza.

16. Il reato di bancarotta relativo al fallimento della HDC MULTIMEDIA s.r.l. contestato al capo 17.

I fatti riguardano l'altra società del gruppo HDC MULTIMEDIA s.r.l., di cui CRESPI è stato anche amministratore unico dal 3.1.2003 all'1.4.2003.

L'imputazione per la quale il CRESPI è stato ritenuto responsabile è solo quella prevista dalla **seconda parte del capo 17** ovvero per aver distratto dal patrimonio della società fallita la somma di €. 774.464,00, pari alla differenza tra l'importo di €. 2.870.000,00 ricevuto dalla HDC MULTIMEDIA s.r.l. dalla E.BISMEDIA S.p.A. a titolo di fondo per la ristrutturazione de "Il Nuovo", che attraverso il sistema "cash pooling" veniva trasferito nel patrimonio della controllante HDC S.p.A., ed utilizzato per costi della controllata solo per un importo pari ad €. 2.100.000,00 (€. 2.000.000,00 versato sul conto l'8.1.2003 ed €. 870.000,00 versato sul conto il 4.2.2003).

Il CRESPI in appello aveva chiesto l'assoluzione anche per tale condotta sul rilievo dell'intervenuta sua assoluzione dall'ipotesi di aver cagionato con dolo il fallimento della HDC MULTIMEDIA originariamente ascritto nella prima parte del capo 17), assumendo che le risultanze dibattimentali (ivi comprese le osservazioni del consulente del pubblico ministero) avrebbero dimostrato l'assenza di "qualsivoglia rappresentazione in capo all'imputato del carattere diseconomico, quindi fallimentare dell'operazione". Aveva poi aggiunto considerazioni su natura, finalità e modalità operative del "cash pooling", che portano concludere per l'assenza della natura distrattiva di quelle operazioni, non essendo ipotizzabile all'epoca la sussistenza di una situazione d'insolvenza del gruppo.

Con il ricorso proposto in questa sede il CRESPI ha reiterato i motivi di appello, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, ritenendo carente la motivazione della sentenza d'appello circa il tema dei vantaggi compensativi infragruppo, introdotto dalla difesa attraverso le note d'udienza. Premessa la sussistenza di un gruppo societario, appare evidente -secondo il deducente- come il mantenimento dei 744 mila euro nelle casse della controllante HDC abbia complessivamente apportato un guadagno per il gruppo e anche un vantaggio indiretto per HDC MULTIMEDIA, controllata al 100% dalla stessa HDC.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La sentenza di appello ha infatti reso esauriente motivazione sui profili in discussione, con argomenti esenti da vizi di illogicità.

<<....A fronte di tale prospettazione (viziata in partenza da una mancata percezione dell'operazione nel suo complesso) si rileva, innanzitutto, che l'assoluzione per l'addebito contenuto nella prima parte dell'imputazione non ha alcuna influenza sulla prova della sussistenza della condotta contestata nella seconda parte, trattandosi di fatti e condotte radicalmente diverse e del tutto indipendenti l'una dall'altra (in particolare, l'addebito di aver cagionato dolosamente fallimento di HDC MULTIMEDIA è legato all'acquisto del ramo d'azienda de "Il Nuovo", ed alla sua situazione debitoria, mentre l'affermazione di responsabilità concerne la distrazione dell'importo di €. 774.464,00, trasferito alla controllante mediante il meccanismo di "cash pooling").

In ordine alla natura distrattiva delle operazioni in questione, a fronte delle doglianze difensive si rileva che esse si collocano agli inizi del 2003, allorché la controllante versava già in condizioni di grave ed evidente difficoltà.

Infine, in merito al "cash pooling", se è vero che si tratta di uno strumento del tutto legittimo (del che nessuno dubita), è parimenti vero che i problemi possono sorgere da un suo uso per finalità difformi da quelle normali, e dalle distorsioni cui esso si presta, come già evidenziato nei brani della sentenza dedicati a questo specifico addebito riportati in premessa; il PG ha già condivisibilmente sottolineato che la difesa omette di considerare l'operazione nel suo complesso (sfociata -secondo quanto indicato nel capo d'imputazione- nell'acquisizione di un ramo d'azienda decotto, e nella solo parziale restituzione del fondo di ristrutturazione acquisito dalla controllante, mentre il "cash pooling" non è servito per finanziare HDC MULTIMEDIA s.r.l.); a tutto ciò si può solo aggiungere che la natura distrattiva dei trasferimenti è stata affermata solo in relazione a quei trasferimenti liquidi che successivamente "risultavano utilizzati per scopi che non rientravano tra quelli della gestione della controllata" (quantificati nella misura complessiva di € 774.464,00), in relazioni ai quali deve escludersi che CRESPI abbia agito in buona fede, proprio in ragione della destinazione data a quei fondi>> (pagg. 79-80).

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società, ovvero "holding", ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche di recente in materia Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250).

Inoltre, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo, l'interesse che esclude l'effettività della distrazione e la configurabilità del reato non può ridursi alla partecipazione al gruppo stesso né identificarsi nel vantaggio della società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio

per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello e altri, Rv. 242546)

E si è precisato, con specifico riferimento ai cc.dd. vantaggi compensativi, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562).

Qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori e altro, Rv. 253031; si veda anche Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536)

In effetti il CRESPI nel caso in esame si è limitato ad affermare che il gruppo ha avuto dalla operazione un reale beneficio, senza provare ed indicare specificamente quali sarebbero stati i relativi vantaggi per la società controllata e sulla loro mancata incidenza negativa sulle ragioni dei creditori della HDC MULTIMEDIA s.r.l.

Va qui, pure, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646).

Così come è evidente che la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599).

Conclusivamente si ribadisce che non può in alcun modo escludersi nel caso in esame la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo risultato ingiustificato il trasferimento di denaro dalla HDC MULTIMEDIA s.r.l. alla società madre del gruppo CRESPI, che - come si è detto- si trovava all'epoca dei fatti già in difficoltà economiche (Sez. 5, n. 4410 del 04/12/2007, Spedicati, Rv. 238237).

17. Il reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo 18 seconda parte contestato a Luigi CRESPI, MARINI e TURATO.

Sulla sussistenza anche del reato in esame e sulla responsabilità degli imputati CRESPI, MARINI e TURATO possono richiamarsi una serie di argomentazioni già esposte in precedenza, soprattutto trattando il reato contestato al capo 4, lettera a.

I citati imputati sono stati condannati per aver distratto dal patrimonio della società HDC RICERCHE s.r.l., dichiarata fallita in data 25 marzo 2004, la somma di €. 416.540,31 pari al prezzo pagato per l'acquisto, il 26/6/02, del 60% del capitale sociale di DIRECTA s.r.l., società che nel 2003 azzerava il proprio capitale per perdite di gestione.

I ricorrenti hanno reiterato anche in questo caso le doglianze già avanzate in appello, sebbene la TURATO abbia puntato l'attenzione ancora una volta sulla sua asserita estraneità alle scelte gestionali fatte dal marito.

La difesa ha in buona parte richiamato le considerazioni già svolte trattando della società *SHOW UP* (ivi comprese le censure per la mancata rinnovazione del dibattimento e le altre di carattere processuale, su cui già si è detto) e del valore di quella acquisizione, censurando la valutazione dei giudici di merito in quanto operata *ex post*, alla luce del successivo fallimento di *DIRECTA*, senza tener conto delle prospettive di espansione di *HDC RICERCHE* all'epoca dell'acquisizione e del corrispettivo corrispondente al valore risultante dal precedente bilancio, sicché l'operazione imprenditoriale non avrebbe presentato profili di anomalia.

MARINI, poi, ha ancora una volta evidenziato come non avesse alcun effettivo potere gestorio, nonostante l'incarico formalmente attribuitogli, rilevando, peraltro, che le criticità della *DIRECTA s.r.l.* erano emerse in epoca successiva all'esaurimento del suo mandato in *HDC RICERCHE* (ha ricoperto la carica di amministratore della *HDC ricerche* per un periodo limitato dal 27 luglio 2001 al 4 settembre 2002).

Si tratta con evidenza ancora una volta di censure di merito, in relazione alle quali questa Corte non ha alcun sindacato e la sentenza d'appello, richiamando anche la motivazione di quella di primo grado, ha reso esaurienti e logiche risposte (si vedano in particolare sulla vicenda in generale pagg. 70-73, nonché con precisazioni sulla posizione della TURATO pagg. 82 - 84 e sulla posizione del MARINI pagg. 85 - 89 della sentenza di appello).

In ordine alla responsabilità della TURATO e del MARINI si richiamano tutte le considerazioni già fatte in ordine al ruolo specifico e di rilievo dagli stessi assunto nella gestione delle società del gruppo CRESPI.

18. Motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.

Vanno qui esaminati solo i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio proposti nell'interesse degli imputati TOSTO E MINGOLLA, mentre l'esame dei motivi proposti dagli altri imputati Luigi e Ambrogio CRESPI, ROCHIRA, MARINI e TURATO deve ritenersi assorbito dalla necessità di rinviare comunque gli atti alla Corte d'appello di Milano in conseguenza di quanto deciso sui reati di cui al capo 1 e al capo 19 e dell'annullamento della sentenza riguardo agli stessi capi.

E' necessario qui precisare, tuttavia, che sono fondate le doglianze di MARINI sull'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nel motivare sul trattamento sanzionatorio, ritenendo che in primo grado fossero state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravanti, mentre le suddette attenuanti erano state negate.

18.1. Il TOSTO si è lamentato essenzialmente del diniego delle attenuanti generiche, non avendo peraltro tenuto conto la Corte territoriale delle avvenute transazioni con le parti civili. Nei motivi nuovi ha evidenziato che successivamente alla sentenza di appello sono stati dichiarati estinti i reati in relazione ai quali risultavano precedenti penali dell'imputato.

Tale ultima annotazione è irrilevante, dovendo invece evidenziarsi che la motivazione della Corte territoriale, la quale non ha fatto solo riferimento ai precedenti penali, appare esaustiva ed esente da vizi di illogicità.

A fronte delle generiche proposizioni difensive, ha rilevato il giudice di appello che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dal Tribunale anche *"mediante il richiamo ai precedenti penali, che -sebbene non particolarmente gravi- non contribuiscono certo ad una positiva definizione della personalità dell'imputato, atteso che -per altro verso- gli atti non offrono (né la difesa ha addotto) concreti elementi utili a giustificare un più favorevole apprezzamento della sua posizione, ed essendo la sola incensuratezza di per sé insufficiente, per espressa previsione normativa: la misura della pena, dunque, è da ritenersi del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto, desunta dalla specifica condotta dell'imputato, di cui la prima sentenza propone un'efficace descrizione"*.

Si deve, a tal proposito, ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

Infine, con riferimento alla doglianza che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle intervenute transazioni, si rileva che il TOSTO non ha affatto precisato che ruolo e in che termini si sia fatto carico del risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

18.2. Analoghe considerazioni vanno fatte per il MINGOLLA il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio per non essersi tenuto conto dell'importo esiguo della distrazione a lui contestata, della risalenza dei suoi precedenti penali, peraltro estranei a quelli di cui alla contestazione e dell'intervenuto risarcimento del danno.

Anche per il MINGOLLA la Corte di Appello, a fronte di generiche doglianze, ha motivato esaurientemente la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado, facendo specifico riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali.

Generica, infine, è pure la doglianza sulla ritenuta irrilevanza dell'intervenuto risarcimento del danno, in relazione al quale pure il MINGOLLA non ha precisato il suo ruolo e in che termini se ne sia fatto carico, così da avere rilievo positivo sulla determinazione della pena inflittagli.

19. Conclusioni

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di CRESPI Luigi, CRESPI Ambrogio Luca, ROCHIRA Giuseppe, MARINI Andrea Federico e TURATO Natascia limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonché nei confronti di CRESPI Luigi, MARINI Andrea Federico, TURATO Natascia, SUPERTI – FURGA Ferdinando, TURCO Ascanio e VIZZIELLO Domenico relativamente al capo 19 perché i fatti di cui alle predette imputazioni non sono più previsti dalla legge come reato.

Vanno rigettati i ricorsi di CRESPI Luigi, CRESPI Ambrogio, ROCHIRA Giuseppe, MARINI Andrea e TURATO Natascia con riferimento alle altre imputazioni e va disposto il rinvio nei confronti di tali ricorrenti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I ricorsi di MINGOLLA Renzo e TOSTO Angelo Raffaele vanno rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Va infine dichiarata l'inammissibilità del ricorso di PRAVADELLI Fulvio Vittorio Luigi, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


La Corte

- annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CRESPI luigi, CRESPI Ambrogio Luca, ROCHIRA Giuseppe, MARINI Andrea Federico e TURATO Natascia limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonché nei confronti di CRESPI Luigi, MARINI Andrea Federico, TURATO Natascia, SUPERTI - FURGA Ferdinando, TURCO Ascanio e VIZZIELLO Domenico relativamente al capo 19 perché i fatti di cui alle predette imputazioni non sono più previsti dalla legge come reato;
- rigetta i ricorsi di CRESPI luigi, CRESPI Ambrogio, ROCHIRA Giuseppe, MARINI Andrea e TURATO Natascia con riferimento alle altre imputazioni e rinvia nei confronti di tali ricorrenti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
- rigetta i ricorsi di MINGOLLA Renzo e TOSTO Angelo Raffaele e dichiara inammissibile il ricorso di PRAVADELLI Fulvio Vittorio Luigi; condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il PRAVADELLI della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2015


Il consigliere estensore

Grazia Miccoli



IL PRESIDENTE

Alfredo Maria LOMBARDI



Depositata in Cancelleria

Roma, li 30 LUG. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Luna SORIANO